BOLLETTINO UFFICIALE

n. 15
DEL 12 APRILE 2017

Anno LIV n. 15

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_15_1_DPR_1_327_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 marzo 2017, n. 327

Ampliamento della autostrada A4 mediante realizzazione della terza corsia. II Lotto: Tratto San Donà di Piave (progr. Km 29+500) - Svincolo di Alvisopoli (progr. Km 63+000). Individuazione sub-lotti funzionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 e nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;
VISTO da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 dicembre 2016 con cui si è proceduto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 06 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Razzini, Dirigente della S.p.A. Autovie Venete, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 17 del 21 aprile 2009 di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CONSIDERATO, altresì, che l'art. 2, comma 1, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., prevede che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

CONSIDERATO che il Progetto definitivo del secondo lotto della terza corsia autostradale, compreso fra San Donà di Piave (progr. Km 29+500) e Alvisopoli (progr. Km 63+000), è stato approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 9 aprile 2013 (prot. Comm. Atti n. 207/2013);
CONSIDERATO che il Decreto n. 236/2013 è stato trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'allora vigente art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ricevendo dalla Corte stessa in data 16 aprile 2013 apposita comunicazione di "ammissione al visto e conseguente registrazione" (prot. Comm. E/3626/2013);
RILEVATO che con il prefato provvedimento si è stabilito di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della fattibilità di suddividere l'intervento in epigrafe in due o più lotti, nel rispetto dell'allora vigente art. 2, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, laddove prevede che "la realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo, III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese";
ATTESO che il Decreto n. 236/2013 prescrive, altresì, che l'esito della succitata verifica del Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere sottoposto al Commissario Delegato prima di avviare ogni ulteriore eventuale procedimento;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato corso all'incarico ricevuto, con il supporto degli uffici della Concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete, esprimendosi in merito alla fattibilità della ipotizzata suddivisione, articolata in tre sub-lotti (cfr. Nota Interna n. 63 del 20 luglio 2015);
CONSIDERATO che l'individuazione e l'estensione dei sublotti in cui è stato suddiviso il tratto autostradale compreso fra San Donà di Piave e lo Svincolo di Alvisopoli, sono conseguenti a motivazioni di tipo tecnico-economico quali:

- l'opportunità di intervenire, per ogni sub-lotto, su un solo svincolo (Portogruaro per il sub-lotto 1, Cessalto per il sub-lotto 2, S. Stino di Livenza per il sub-lotto 3) al fine di garantire la funzionalità dell'infrastruttura anche nel corso delle lavorazioni e limitare in tal modo i disagi per l'utenza;
- l'opportunità di attenersi a quanto già previsto nel Progetto Definitivo, dell'intero tratto autostradale compreso fra San Donà di Piave e lo svincolo di Alvisopoli, per quanto riguarda la cantierizzazione, i movimenti di materia e la realizzazione degli impianti tecnologici (in particolare i corridoi per le fibre ottiche), in modo tale da non modificare significativamente le fasi di lavorazione, riconfermando le previsioni di intervento sulle reti tecnologiche a servizio dell'infrastruttura, concordate in sede di chiusura di Conferenza dei Servizi in data 15 settembre 2010;
- l'esigenza di ripartire l'importo totale previsto per l'intero tratto, al fine da suddividerlo in modo economicamente equilibrato, tenendo conto della non omogenea distribuzione delle lavorazioni previste nei tre sub-lotti, che presentano opere d'arte di diverso impegno costruttivo;
- l'opportunità, derivante dalle diverse condizioni di traffico manifestatesi nell'ultimo quinquennio, di dare priorità alla realizzazione della terza corsia nel tratto compreso fra i due nodi di Portogruaro (A4-A28) e Palmanova (A4-A23), anticipando le lavorazioni della parte compresa fra il nodo di Portogruaro e il confine con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- l'esigenza di ottimizzare gli interventi, anche da un punto di vista economico, attraverso la riprogettazione più puntuale di alcune lavorazioni avente lo scopo, come richiesto dagli uffici della Società Concessionaria, di introdurre tipologie di più facile gestione nella fase successiva alla costruzione;
- la necessità, nel rispetto di quanto prescritto nella delibera C.I.P.E. di approvazione del progetto preliminare n. 13/2005 di "anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto".

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento con nota interna n. 52 del 21 febbraio 2017 ha trasmesso il progetto definitivo del cd. lotto di sutura posto tra le progr. Km 459+476 (ex Km 63+000) e progr. Km 459+776 (ex Km 63+300), il cui progetto definitivo era stato mantenuto indipendente da quello dei limitrofi lotti II e III per le motivazioni riportate nello stesso progetto definitivo, proponendo di ricomprendere tali opere nel sub-lotto 1 del secondo lotto;
PRESO ATTO che sulla base di queste motivazioni si è arrivati alla seguente suddivisione:

- sub-lotto 1: lunghezza 8,455 chilometri, dalla progr. Km 451+021 (ex progr. Km 54+545) alla progr. Km 459+776 (ex progr. Km 63+300), comprendente le opere del nodo di Portogruaro (A4 - A28), n. 6 cavalcavia per la viabilità ordinaria, il ponte sul fiume Lemene, il sottopasso per la S.S. 463, nonché tre canali di gronda fra la roggia Lugugnana e il Fiume Lemene, fra la roggia Lugugnana e il canale Taglio Nuovo, fra i canali Fosson Esterno e Loncon. Il sub-lotto 1 interessa i Comuni di Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, San Stino di Livenza e Annone Veneto;
- sub-lotto 2: lunghezza 11,400 chilometri, dalla progr. Km 425+976 (ex progr. Km 29+500 "termine del I lotto") alla progr. Km 437+376 (ex progr. Km 40+900), comprendente lo svincolo di Cessalto, n. 6 cavalcavia per la viabilità ordinaria, nonché alcuni ponti su canali consortili. Il sub-lotto 2 interessa i Comuni di Noventa di Piave, Salgareda, San Donà di Piave, Cessalto e Motta di Livenza;

- sub-lotto 3: lunghezza 13,645 chilometri, dalla progr. Km 437+376 (ex progr. Km 40+900) alla Km 451+021 (ex progr. Km 54+545), comprendente lo svincolo di San Stino di Livenza, i ponti sui fiumi Livenza e Reghena, il ponte sul canale Malgher, n. 4 cavalcavia per la viabilità ordinaria e alcuni ponti su importanti canali consortili.

Il sub-lotto 3 interessa i Comuni di Cessalto, San Stino di Livenza, Annone Veneto e Portogruaro;

CONSIDERATO che a seguito di tale suddivisione sono stati compiuti ulteriori approfondimenti tecnici, unitamente ad un aggiornamento dei costi per espropri e del prezziario di riferimento, con l'utilizzo del elenco prezzi Anas 2016 (cfr. Nota Interna n. 53 del 21 febbraio marzo 2017);

RILEVATO che, a fronte degli obiettivi da perseguire, il Commissario delegato ritiene indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, dell'OPCM n. 3702/2008, approvare la citata suddivisione, ricorrendo alla deroga per le disposizioni previste dagli artt. 133, 166 e 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo scopo di poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;

ATTESO che la spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte la citata Concessionaria, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. Di approvare la suddivisione in tre sublotti dei lavori relativi al tratto autostradale compreso fra San Donà di Piave e lo Svincolo di Alvisopoli, con le modalità e per le motivazioni citate in narrativa, da intendersi integralmente richiamate;

2. Di provvedere alla redazione della progettazione esecutiva dei citati lavori, avvalendosi della Concessionaria citata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;

3. Di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Razzini, di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di procedere ad aggiornare i rispettivi dati, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_1_328_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 marzo 2017, n. 328

Approvazione del provvedimento di gestione della spesa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 - Revisione degli importi dei singoli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, dell'OPCM 5 settembre 2008, n. 3702.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che in data 7 novembre 2007, la Società Concessionaria Autovie Venete ha sottoscritto con Anas S.p.A. lo Schema di Convenzione Unica, con cui venivano disciplinati i rapporti di concessione e approvato il piano economico-finanziario di realizzazione degli investimenti, tra cui l'adeguamento alla Terza corsia dell'autostrada A4 da Quarto d'Altino (VE) a Villesse (GO), che prevedeva una suddivisione in lotti ed una spesa complessiva di Euro 1.604.663.000,00.-, al lordo dei ribassi d'asta (Euro 1.416.145.000,00.- al netto dei ribassi);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/08, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 e nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;
VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di data 23 dicembre 2016, con cui si è proceduto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, prevede che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08, si avvalga del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
RILEVATO che l'accelerazione dei tempi e l'approvazione da parte del Commissario delegato, con il Decreto n. 13 del 20 aprile 2009, del Progetto definitivo del I Lotto, da Quarto d'Altino a San Donà di Piave, dell'intervento di allargamento a terza corsia, ha consentito di disporre di un quadro economico preciso da poter utilizzare come riferimento per le stime parametriche dei costi degli altri lotti, con l'effetto di poter procedere all'aggiornamento dei quadri economici inseriti nella Convenzione Unica con Anas;
ATTESA la necessità di recepire gli effetti derivanti dall'applicazione dell'OPCM n. 3702/08 menzionata e di rideterminare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione, è stato sottoscritto, in data 18 novembre 2009, l'Atto Aggiuntivo tra Autovie ed Anas alla citata Convenzione che ha elencato, all'art. 4, tutte le disposizioni della Convenzione del 2007 che non potevano essere applicate in merito alle opere la cui competenza realizzativa era stata trasferita in capo al Commissario delegato, sostituendo il Piano Economico Finanziario e i cronoprogrammi degli interventi allegati alla Convenzione del 2007;
RILEVATO, altresì, che in esito all'indicazione ricevuta dal Comitato tecnico scientifico, in data 20 febbraio 2013, è stata prospettata l'opportunità di una revisione generale dei quadri economici dei lavori che rientravano nel vigente Piano Economico Finanziario della Concessionaria;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 231 del 22 marzo 2013, con cui si era stata approvata una prima revisione dei quadri economici dei seguenti interventi:
- "CUP: I31B07000200005 - P. 90 Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro";
- "CUP: I41B07000150005 - P. 100 Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)";
- "CUP: I11B08000100005 - P. 103 Nuova caserma della Polstrada a San Donà di Piave (Ve)";
- "CUP: I31B07000170005 - P. 110 Piano per la Sicurezza Autostradale- Realizzazione di due Aree di sosta per mezzi pesanti";
"CUP: I71B07000170005 - P. 111 Piano per la Sicurezza Autostradale - Adeguamento piste di immissione in autostrada";
- "CUP: I81B07000280005 - P. 116 Nuovo casello autostradale di Alvisopoli (VE) al km 69+900 e collegamento con la SS 14";
VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 9 aprile 2013 (prot. Comm. Atti n. 207/2013) con cui è stato approvato il Progetto definitivo del secondo lotto della terza corsia autostradale, compreso fra San Donà di Piave (progr. Km 29+500) e Alvisopoli (progr. Km 63+000);
CONSIDERATO che la S.p.A. Autovie Venete, nel maggio 2014 ha avviato le procedure di aggiornamento del Piano Economico Finanziario, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008, presentando i relativi documenti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 maggio 2014 e successivamente in data 29 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e da ultimo in data 7 agosto 2015;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 291 del 9 aprile 2015 (prot. Comm. Atti n. 119/2015) di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato del quarto lotto della terza corsia autostradale, compreso fra Gonars (progr. Km 89+000) e Villesse (prgr. Km 106+150) (P.106), con cui è stato anche suddiviso il lotto in tre sublotti ed aggiornati i tre relativi quadri economici;
VISTO il Decreto n. 306 del 23 giugno 2016, a mezzo del quale, del Commissario delegato ha deciso di adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/08, appositi provvedimenti di gestione della spesa, al fine di procedere all'urgente realizzazione dei lavori previsti per la realizzazione della IIIª Corsia

dell'Autostrada A4 (Venezia-Trieste) considerando (i) la sussistenza delle condizioni emergenziali, in virtù dei dati agli atti, (ii) la vigenza delle citate disposizioni (D.P.C.M 11 luglio 2008; OPCM n. 3702/2008), tuttora efficaci, che obbligano il Commissario delegato e la S.p.A. Autovie Venete ad operare, nei diversi ambiti attribuiti a tali soggetti, fintanto che, per quanto riguarda il Commissario Delegato, risulti confermato lo stato di emergenza e, per quanto riguarda Autovie Venete, non subentrerà un eventuale diverso concessionario, (iii) l'indifferibilità e l'urgenza della realizzazione dei lavori;
CONSIDERATO che le sopracitate procedure di aggiornamento del Piano Economico Finanziario della S.p.A. Autovie Venete risultano tuttora in corso;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 313 del 15 dicembre 2016 (prot. Comm. Atti n. 485/2016) con cui è stato approvato il Progetto definitivo dell'ampliamento del casello autostradale del Lisert (P.100) ed il relativo quadro economico;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 318 del 30 dicembre 2016 (prot. Comm. Atti n. 528/2016) con cui è stato approvato il Progetto esecutivo del terzo lotto della terza corsia autostradale, compreso fra Alvisopoli (progr. Km 63+000) e Gonars (progr. Km 89+000) (P.128), ed il relativo quadro economico;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 327 del 24 marzo 2017 (prot. Comm. Atti n. 164/2017), con cui è stata approvata la suddivisione in tre sublotti del secondo lotto della terza corsia autostradale compreso fra San Donà di Piave e Alvisopoli (P.115), con le modalità e per le motivazioni citate nella relativa narrativa;
VISTA l'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento del Commissario delegato, ing. Enrico Razzini, di cui alla Nota Interna prot. Int/57 dd. 27/02/2017, con cui viene illustrata, alla luce degli eventi sopravvenuti e degli approfondimenti in essa riportati, la necessità di porre in essere la revisione degli importi relativi ai singoli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, dell'OPCM n. 3702/08;
VISTI i nuovi importi relativi ai singoli interventi proposti dal Responsabile Unico del Procedimento del Commissario delegato con la Nota Interna prot. Int/57 dd. 27/02/2017, come puntualmente riportati in allegato al presente Decreto (Scheda sub A) e di seguito riassunti:

P.	DESCRIZIONE		IMPORTO NETTO
101	3a CORSIA - TRATTO QUARTO D'ALTINO - SAN DONA' DI PIAVE		€ 332.625.000,00
94	RACCORDO AUTOSTRADALE VILLESSE - GORIZIA		€ 133.600.000,00 (importo riferito alla sola quota di competenza della S.p.A. Autovie Venete)
92	3a CORSIA - NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MEOLO KM 19+690		€ 34.500.000,00
103	CASERMA DI S. DONÀ DI PIAVE		€ 1.885.745,08
110	PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE: REALIZZAZIONE DI DUE AREE DI SOSTA PER MEZZI PESANTI		€ 13.029.784,05
111	PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE: ADEGUAMENTO PISTE DI IMMISSIONE IN AUTOSTRADA		€ 11.101.470,86
90	RIFACIMENTO BARRIERE CASELLO DI PORTOGRUARO		€ 4.643.035,01
115	3a CORSIA - TRATTO S. DONA' DI PIAVE - SVINCOLO DI ALVISOPOLI (ESCLUSO)	Sublotto 1 (comprensivo del lotto sutura pari a € 8.058.028,27)	€ 152.039.918,76
		Sublotto 2	€ 198.141.792,62
		Sublotto 3	€ 243.736.587,90
128	3a CORSIA - TRATTO NUOVO PONTE SUL FIUME TAGLIAMENTO - GONARS E NUOVO SVINCOLO DI PALMANOVA E VARIANTE SS. 352 - 1 LOTTO		€ 442.251.589,30
106	3a CORSIA - TRATTO GONARS - VILLESSE	Sublotto 1	€ 65.411.560,34
		Sublotto 2	€ 48.571.080,25
		Sublotto 3	€ 91.254.349,97
100	RIFACIMENTO BARRIERE ESISTENTI		€ 15.394.876,84
107	PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE: MONITORAGGIO TRASPORTO MERCI PERICOLOSE		€ 1.669.515,02
109	PIANO PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE: SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO TRAFFICO		€ 2.118.268,91
116	3a CORSIA - CASELLO AUTOSTRADALE DI ALVISOPOLI KM 69+900 E COLLEGAMENTO CON SS.14		€ 41.603.382,16

CONSIDERATO che dall'istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento del Commissario delegato, ing. Enrico Razzini, di cui alla Nota Interna prot. Int/57 d.d. 27/02/2017 emerge una spesa netta complessiva che risulta inferiore a quella inserita nel vigente Piano Economico Finanziario della S.p.A.

Autovie Venete del 2009, nonché a quella prevista nel Piano Economico Finanziario, aggiornato al 7 agosto 2015, come evidenziato nel prospetto allegato al presente Decreto (Scheda sub A);
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5, dell'OPCM n. 3702/08 e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica;
RILEVATO che l'art. 6, comma 1, dell'OPCM n. 3702/08 dispone che "Fermo restando il limite complessivo del piano economico-finanziario la concessionaria Autovie Venete S.p.A. è autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico-finanziario", sicché è necessario che siano definiti in modo certo i suddetti importi;
CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione dei suddetti progetti ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1 dell'OPCM n. 3702/08, non derivano delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo netto complessivo previsto nel vigente Piano Economico Finanziario, tanto meno in quello previsto nel Piano aggiornato al 2015, in corso di approvazione;
RILEVATO che, in particolare, l'art. 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008, dispone che "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il commissario delegato stabilirà con successivo provvedimento le modalità di gestione della spesa".

DECRETA

1. di approvare la revisione degli importi complessivi relativi ai singoli interventi riportati in epigrafe ed in allegato (Scheda sub A), in virtù delle deroghe e per le motivazioni citate in narrativa, da intendersi integralmente richiamate, adottando, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, il presente provvedimento di gestione della spesa;
2. di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Razzini, di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di procedere ad aggiornare i rispettivi dati, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008, e per consentire alla stessa di effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal Piano Economico Finanziario vigente.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_1_329_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 29 marzo 2017, n. 329

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 354 "di Lignano", denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dd. 11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove si prevede la salvezza degli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010; dd. 13 dicembre 2011, dd. 22 dicembre 2012 e dd. 20 gennaio 2015;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2016 - con cui lo

stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 ed è stato contestualmente confermato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che la Delibera della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 24.06.2009 n. 1471, recante disposizioni in tema di "approvazione della pianificazione degli interventi strategici da attuare sulla rete stradale di competenza e interesse regionale con i vigenti strumenti acceleratori delle procedure e individuazione delle opere che presentano le caratteristiche di funzionalità ai fini dell'Ordinanza n. 3702/2008", ha reso note, all'allegato elenco 2, le opere che presentano le caratteristiche di funzionalità rispondenti ai fini di cui all'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i., di competenza di Enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A.;
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0003513 di data 13.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000330 di data 24.02.2012 il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con prot. n. 0007908/P-/F+L di data 02.04.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;
VISTO il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), gli interventi denominati: SR 252 - realizzazione di rotatoria all'intersezione con la SP 7 (accesso a Lestizza); SR 354 - interventi di sistemazione a Paludo; SR 354 - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia; SR 354 - Interventi di sistemazione a Pertegada, come precisati nella nota prot. n. 0003513 dd. 13.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 170/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 354 "di Lignano", l'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000015 dd. 24.02.2017 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50 e dd. 31.03.2014 n.257;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;

VISTA la sopra citata nota interna n. 0000015 dd. 24.02.2017 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 27, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
RICHIAMATI i contenuti della comunicazione interna del Responsabile Unico del Procedimento dd. 24 febbraio 2017 prot. 0000015 di trasmissione della relazione tecnico-amministrativa inerente l'approvazione del progetto definitivo e del verbale delle operazioni di validazione ad un tanto connesso;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 354 "di Lignano", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" prevede un importo complessivo di €.2.100.000,00= di cui €.1.088.388,07= per lavori a base d'appalto, suddiviso in €.1.069.110,81= per lavori a corpo ed €.0,00= per lavori a misura, comprensivo di €.19.277,26= relativo agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed €.1.011.611,93= per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: €.20.000,00= per somme a disposizione per lavori, €.0,00= per rilievi, accertamenti ed indagini, €.323.000,00= per eliminazione interferenze, €.25.090,22= per imprevisti, €.138.075,01= per espropriazioni, €.217.767,76= per accantonamento per bonari accordi, €.131.993,68= per spese tecniche, €.0,00= per spese per attività di consulenze e di supporto, €.13.347,58= per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, €.5.000,00= per spese per pubblicità ed opere artistiche, €.8.000,00= per spese per accertamenti di laboratorio, €.600,00= per altre eventuali spese ed €.324.737,68= per I.V.A. ed altre imposte;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione dell'intervento in oggetto, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;
VISTA la nota n. 132 dd. 28 febbraio 2017, di richiesta alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di esprimere il proprio parere in ordine al progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 354 "di Lignano", denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" e di provvedere, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., a tutti gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'opera in argomento;
VISTA la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 00005391 dd. 17 marzo 2017 in merito alla dichiarazione di copertura economico-finanziaria dell'intervento, così come definito dal RUP dd. 24 febbraio 2017 prot. 0000015;
RILEVATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto definitivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento;
RICHIAMATA la sopravvenuta abrogazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013;
UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000015 dd. 24.02.2017 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano".
2. È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano" così definito: importo complessivo di €.2.100.000,00= di cui €.1.088.388,07= per lavori a base d'appalto, suddiviso in €.1.069.110,81= per lavori a corpo ed €.0,00= per lavori a misura, comprensivo di €.19.277,26= relativo agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed €.1.011.611,93= per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: €.20.000,00= per somme a disposizione per lavori, €.0,00= per rilievi, accertamenti ed indagini, €.323.000,00= per eliminazione interferenze, €.25.090,22= per imprevisti, €.138.075,01= per espropria-

zioni, €.217.767,76= per accantonamento per bonari accordi, €.131.993,68= per spese tecniche, €.0,00= per spese per attività di consulenze e di supporto, €.13.347,58= per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, €.5.000,00= per spese per pubblicità ed opere artistiche, €.8.000,00= per spese per accertamenti di laboratorio, €.600,00= per altre eventuali spese ed €.324.737,68= per I.V.A. ed altre imposte.
3. L'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
4. Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; il Comune interessato procederà, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.
5. La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria al km 2+280 in località Paludo in Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_70_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella dell'edilizia convenzionata;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale n. 1/2016, che individua nell'azione di edilizia convenzionata quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale n. 1/2016, secondo il quale la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 10 febbraio 2017 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV Commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;
VISTO il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare, nella seduta del 7 marzo 2017 - condizionato all'accoglimento delle modifiche proposte ed illustrate in Commissione stessa - in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giuntale n. 210/2017;

RITENUTO di dare esecuzione all'articolo 12 della legge regionale n. 1/2016 emanando il "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 13 marzo 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_70_2_ALL1

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E CONVENZIONE TIPO

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione, in regime di edilizia convenzionata di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi previsti. Le iniziative sono regolate dalle convenzioni stipulate tra i Comuni e i soggetti attuatori indicati all'articolo 13, in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 3.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi destinati:
a) alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla locazione, di cui all'articolo 24;
b) alle persone fisiche, per l'acquisizione in proprietà degli alloggi dal soggetto attuatore, di cui all'articolo 36.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) interventi, tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b) prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei destinatari finali, avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;
c) alloggio di lusso, l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 agosto 1969, n. 218;
d) edificio, la costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009;
e) unità immobiliare, l'edificio o la parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/2009;
f) nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE);
g) conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità e adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
h) soggetto attuatore, il soggetto indicato all'articolo 13 che pone in essere la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5;
i) destinatari finali, le persone fisiche alle quali sono attribuiti, in qualità di acquirenti, assegnatari o locatari, gli alloggi realizzati dai soggetti attuatori;
j) beneficiari, le persone fisiche acquirenti o assegnatarie degli alloggi realizzati dai soggetti attuatori e beneficiarie degli incentivi previsti dall'articolo 36.

art. 3 convenzione tipo

1. In applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 1/2016, è approvato lo schema tipo della convenzione di edilizia convenzionata di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. Gli atti convenzionali richiamano espressamente la normativa concernente l'edilizia convenzionata, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) le modalità di individuazione dei destinatari finali delle iniziative;
b) le forme di pubblicità dell'iniziativa ai fini del più ampio raggiungimento dei soggetti interessati;
c) i requisiti dei soggetti attuatori, dei destinatari finali e dei beneficiari e le particolari misure di sostegno per i soggetti in condizione di debolezza sociale o economica;
d) le modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione degli alloggi;
e) le procedure di trasferimento della proprietà e di messa a disposizione degli alloggi realizzati;
f) le caratteristiche tipologiche degli alloggi;
g) la durata delle convenzioni;
h) gli obblighi e i vincoli posti in capo ai soggetti attuatori e ai destinatari finali.

art. 4 modalità di produzione dei documenti

1. La documentazione richiesta dal presente regolamento è prodotta in originale o in copia conforme all'originale ovvero, quando consentito, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), ed è fatta pervenire ai soggetti indicati entro i termini previsti, a mani, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.
2. Il termine valido per la spedizione alla Regione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

TITOLO II - REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
CAPO I – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE E CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

art. 5 tipi di iniziative

1. Le iniziative di edilizia convenzionata sono le seguenti:
a) acquisto;
b) costruzione;
c) recupero.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono poste in essere dalle Ater al fine della destinazione degli alloggi alla locazione.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) sono poste in essere dai soggetti attuatori indicati all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) al fine della destinazione degli alloggi alla vendita o alla locazione con patto di futura vendita ovvero, nel caso delle cooperative edilizie di abitazione, all'assegnazione degli alloggi in proprietà ai soci

art. 6 caratteristiche dell'acquisto

1. Per acquisto si intende l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento a seguito di vendita giudiziaria, dell'intera proprietà di un immobile destinato ad essere costituito da più unità immobiliari ad uso residenziale e relative eventuali pertinenze, da destinare alla locazione.
2. Qualora l'acquisizione della proprietà interessi immobili in corso di costruzione o recupero, ai fini del presente regolamento l'iniziativa è costituita dall'insieme delle azioni di acquisto e di completamento delle opere edili.
3. Nei casi di cui al comma 2, i procedimenti di realizzazione delle iniziative e quelli contributivi seguono le disposizioni previste per i casi di costruzione di cui all'articolo 7 ovvero di recupero di cui all'articolo 8, in deroga ai vincoli temporali di sottoscrizione della convenzione indicati all'articolo 11, comma 1, secondo periodo.

art. 7 caratteristiche della costruzione

1. Per costruzione si intende l'iniziativa diretta alla realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 19/2009, costituiti da più unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale e relative pertinenze.

art. 8 caratteristiche del recupero

1. Per recupero si intende l'iniziativa diretta a realizzare uno o più tra gli interventi di seguito indicati:
a) ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2009;
b) ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009;
c) restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009;
d) manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, per le sole iniziative poste in essere dalle Ater.
2. Agli interventi indicati al comma 1 possono essere associati lavori di ampliamento, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 19/2009.
3. Gli interventi possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare più unità immobiliari ad uso residenziale e rispettive pertinenze.
4. Il Comune provvede all'indicazione del tipo di intervento di recupero, secondo le classificazioni di cui al comma 1, nel titolo abilitativo edilizio e nella convenzione.

art. 9 avvio delle iniziative e stipula delle convenzioni

1. Il soggetto attuatore presenta al Comune l'istanza di convenzionamento per l'avvio dell'iniziativa finalizzata alla realizzazione degli alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione o alla locazione a favore dei destinatari finali in possesso dei requisiti indicati all'articolo 17, per la sua valutazione in rapporto alle necessità abitative emergenti sul territorio.

2. Il Comune, rilevato l'interesse pubblico a dar corso all'iniziativa, stipula la convenzione con il soggetto attuatore in conformità allo schema di cui all'articolo 3 e provvede agli accertamenti sull'esatto adempimento della convenzione, vigila sulla regolare esecuzione degli interventi e sulla corretta e tempestiva realizzazione delle iniziative; nei casi di irregolarità o ritardi, interviene prontamente presso il soggetto attuatore e ne dà notizia alla Regione.
3. Le iniziative coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016 possono essere ammesse agli incentivi previsti dagli articoli 24 e 36.
4. La convenzione e gli eventuali atti aggiuntivi di modifica e integrazione sono trasmessi alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di registrazione.

art. 10 durata delle convenzioni, modifica e recesso

1. La convenzione ha durata non inferiore a venti e non superiore a trenta anni ed è soggetta a trascrizione, a norma e per gli effetti dell'articolo 2643 e seguenti del Codice Civile. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla convenzione interessano, oltre al soggetto attuatore, i successori ed aventi causa nella proprietà degli immobili, nonché – per quanto applicabili – i locatari degli stessi.
2. Il contenuto della convenzione può essere oggetto di successivi atti aggiuntivi di modifica e integrazione non in contrasto con le previsioni della convenzione tipo.
3. I soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) possono recedere dalla convenzione prima dell'inizio dei lavori, ovvero svincolare dalla convenzione gli alloggi rimasti invenduti o non locati dopo due anni dall'ultimazione dei lavori, previo versamento del contributo pro quota – ove previsto - di cui agli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19/2009.
4. In deroga alle previsioni della convenzione tipo e a quanto indicato al comma 2, il regime vincolistico degli immobili realizzati sulla base degli atti convenzionali dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) può essere oggetto di successiva modifica dopo cinque anni dall'ottenimento del certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.
5. Nel caso in cui la deroga di cui al comma 4 comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli, il Comune richiede un corrispettivo quantificato in misura pari alla metà del valore catastale, diviso per la durata originale della convenzione e moltiplicato per la durata residua. Le durate sono definite in numero di giorni.

art. 11 termini e modalità per la realizzazione delle iniziative

1. Le Ater, per le iniziative di acquisto, procedono all'acquisizione in proprietà degli immobili successivamente alla sottoscrizione della convenzione ed entro il termine di un anno dalla medesima; qualora l'iniziativa interessi immobili sottoposti ad interventi edilizi a cura della parte alienante, l'acquisizione in proprietà deve intervenire non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori. Per le iniziative di costruzione o recupero, la disponibilità degli immobili in capo alle Ater deve sussistere alla data di sottoscrizione della convenzione, sotto forma di diritto di proprietà ovvero di diritto di superficie, o di accordo di gestione con l'ente pubblico proprietario, di durata non inferiore a quella della convenzione e i lavori devono avere inizio in data successiva a quella di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine dalla medesima stabilito.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) devono avere la proprietà delle aree sulle quali sarà costruito l'immobile ovvero degli edifici da recuperare alla data di sottoscrizione della convenzione. I lavori devono avere inizio in data successiva a quella di sottoscrizione della convenzione ed entro il termine dalla medesima stabilito.
3. I lavori di costruzione e di recupero devono essere ultimati entro il termine fissato in convenzione.
4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere prorogati dal Comune su istanza del soggetto attuatore, motivata da cause oggettive non imputabili al medesimo.
5. A conclusione delle iniziative, il Direttore dei lavori redige la dichiarazione di regolare esecuzione secondo lo schema approvato dalla Direzione regionale competente, corredata dalla planimetria degli immobili e dal prospetto finale dal quale risultino, per ogni alloggio, la superficie complessiva (Sc) e le sue componenti superficie utile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp), il prezzo unitario per metro quadrato, il prezzo complessivo con l'evidenza delle eventuali variazioni consentite, e il prezzo effettivo praticato, come definiti dalla convenzione; per le iniziative di solo acquisto, l'Ater fornisce al Comune la planimetria degli immobili e il prospetto finale.

6. La dichiarazione, la planimetria e il prospetto di cui al comma 5 sono verificati dal Comune, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 15, comma 3, e trasmessi alla Regione entro i successivi trenta giorni.
7. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, dà notizia alla Regione dell'avvenuto inizio dei lavori, della finitura del rustico e dell'ultimazione dei lavori, nonché dell'eventuale rilascio delle proroghe di cui al comma 4.

art. 12 caratteristiche degli alloggi

1. Per le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e), l'insieme degli alloggi e delle pertinenze deve essere ubicato in un unico edificio, ovvero in più edifici contigui insistenti anche su particelle confinanti, costituenti un unico complesso abitativo. L'intero complesso edilizio non deve ospitare più di cinquanta alloggi, mentre ogni singolo edificio del complesso deve ospitare un numero di alloggi convenzionati non inferiore a:
a) tre, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell'anno precedente l'istanza di convenzionamento, inferiore a 3.000 unità;
b) quattro, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell'anno precedente l'istanza di convenzionamento, compresa tra 3.000 e 30.000 unità;
c) cinque, per le iniziative ubicate nei comuni con popolazione anagrafica residente, al 1° gennaio dell'anno precedente l'istanza di convenzionamento, superiore a 30.000 unità.
2. Gli immobili devono avere destinazione d'uso residenziale per la parte abitativa, non devono possedere caratteristiche di lusso, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218, e le loro caratteristiche devono essere conformi alle previsioni convenzionali.
3. Gli immobili da attribuire ai destinatari finali devono possedere i requisiti di agibilità; non possono essere attribuite sole quote di alloggio, né la nuda proprietà, né alloggi non completati.

CAPO II - SOGGETTI ATTUATORI

art. 13 soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori delle iniziative di edilizia convenzionata sono:
a) le Ater, di cui all'articolo 37 della legge regionale 1/2016, istituite con l' articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia);
c) le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa;
d) le imprese di costruzione;
e) gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione dei rispettivi statuti o atti costitutivi.
2. Il Comune stipula la convenzione dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti attuatori di cui agli articoli 14, 15 e 16.

art. 14 requisiti delle cooperative edilizie di abitazione

1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa, che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa, iscritte al registro regionale delle cooperative e in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
2. Gli amministratori delle cooperative devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 17.

art. 15 requisiti delle imprese di costruzione

1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le imprese qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), con una classifica, di cui all'articolo 61 del medesimo decreto, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.
2. Nel caso di più iniziative della medesima impresa sottoposte a convenzionamento nel corso dell'anno solare nell'ambito del territorio regionale, gli importi relativi al costo di costruzione dei singoli interventi vengono sommati ai fini della determinazione della classifica indicata al comma 1.
3. Le imprese di costruzione sono tenute ad eseguire in proprio i lavori oggetto delle iniziative, fatta salva la facoltà di avvalersi di altre imprese, qualificate e classificate secondo la legislazione vigente, in misura non superiore al trenta per cento del costo dei lavori della categoria prevalente, ovvero per la realizzazione di opere scorporabili di natura specialistica.
4. Il Comune, a conclusione dei lavori, accerta il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 in sede di verifica della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 11, comma 6.

art. 16 requisiti degli enti privati con finalità civiche e solidaristiche

1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
2. Gli enti devono essere iscritti all'Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), istituita ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità' sociale), fatta eccezione per gli enti per i quali tale iscrizione non è richiesta, ovvero ad altri registri previsti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera m) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

CAPO III - DESTINATARI FINALI

art. 17 requisiti dei destinatari finali

1. Gli alloggi di edilizia convenzionata sono attribuiti a:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
2. Gli acquirenti, assegnatari o locatari degli alloggi di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti, con riferimento alla data indicata all'articolo 19:
a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero;
b) possedere un indicatore ISE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti;
c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione:

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda;
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
d) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro;
e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c);
f) limitatamente ai soci assegnatari degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione, non essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
3. L'importo indicato al comma 2, lettera d), può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.
4. I requisiti di cui al comma 2 lettere c) e d) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f). Ove l'aspirante acquirente, assegnatario o locatario dell'alloggio esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) è richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non superi i trentacinque anni di età.
5. Qualora nell'ambito del nucleo familiare sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di riferimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 lettera d) può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.
6. Possono presentare domanda di acquisto, assegnazione o locazione solo persone maggiorenni, in forma singola oppure associata qualora si tratti di:
a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;
b) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;
c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto.
7. La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenne, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

art. 18 soggetti in condizione di debolezza sociale o economica

1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2016, l'Ater riconosce priorità in graduatoria a favore dei soggetti in condizione di debolezza sociale o economica indicati al comma 2, secondo l'ordine o il punteggio indicati dalla convenzione. La convenzione può prevedere ulteriore priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che hanno perso i requisiti previsti per il mantenimento dell'alloggio.
2. Sono richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica i soggetti di seguito individuati:
a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;

f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio.

art. 19 riferimento temporale dei requisiti

1. La composizione del nucleo familiare, i requisiti di cui all'articolo 17, le eventuali condizioni di cui all'articolo 18 e gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'articolo 38 devono sussistere:
a) per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie di abitazione alla data di sottoscrizione della convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6;
b) per le altre iniziative, alla data di presentazione della domanda di acquisto o locazione da parte dell'aspirante acquirente o locatario.

CAPO IV – ATTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI AI DESTINATARI FINALI

art. 20 individuazione dei destinatari finali

1. Ai fini dell'individuazione degli acquirenti e dei locatari, i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni, dopo l'acquisizione della proprietà dell'immobile per le iniziative di solo acquisto ovvero dopo la finitura del rustico per le iniziative di costruzione o recupero. Qualora le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) siano coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, l'avviso indica la facoltà, per gli acquirenti o assegnatari, di richiedere gli incentivi previsti dall'articolo 36.
2. L'avviso è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede gli alloggi oggetto dell'avviso, negli uffici dell'Ater e nei siti web istituzionali del Comune, della Regione e dell'Ater. I contenuti dell'avviso sono preventivamente approvati dal Comune.
3. Il soggetto attuatore rende disponibile copia dell'avviso allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 in relazione al territorio ove si realizza l'iniziativa, anche ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alla disponibilità di alloggi.
4. Qualora, dopo la scadenza del periodo di pubblicazione dell'avviso, pervengano al soggetto attuatore ulteriori domande per gli alloggi rimasti disponibili, si procede alla loro attribuzione in base all'ordine cronologico di ricezione.
5. Per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie di abitazione, gli elenchi dei soci prenotatari, in numero pari a quello degli alloggi, e quelli di riserva, in numero non inferiore alla metà degli alloggi stessi e in ordine di priorità, sono trasmessi dalla cooperativa medesima al Comune prima della sottoscrizione della convenzione.
6. In caso di rinuncia da parte dei soci prenotatari o di riserva di cui al comma 5 è consentita la loro sostituzione con altri soci della cooperativa in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data della richiesta di assegnazione degli alloggi.

art. 21 presentazione delle domande degli acquirenti e dei locatari

1. La domanda di attribuzione dell'alloggio è presentata dai richiedenti al soggetto attuatore allegando la documentazione, indicata nell'avviso di cui all'articolo 20, attestante la composizione del nucleo familiare, i requisiti di cui all'articolo 17 e le eventuali condizioni di cui all'articolo 18, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di cui all'articolo 38.
2. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o locatari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa.
3. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso.

art. 22 accertamento dei requisiti

1. Il soggetto attuatore trasmette le domande degli aspiranti acquirenti, locatari o assegnatari e la relativa documentazione alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, di cui all'articolo 42 della legge regionale 1/2016, che accerta la composizione del nucleo familiare, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 17, le eventuali condizioni di debolezza sociale o economica di cui all'articolo 18 e gli eventuali requisiti di cui all'articolo 38.
2. Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale, che viene trasmesso al soggetto attuatore, al Comune sede dell'intervento e alla Regione entro i successivi trenta giorni.

art. 23 attribuzione degli alloggi

1. Sulla base delle modalità stabilite dalla convenzione, è consentita la stipula dei contratti di compravendita, di locazione e dell'atto di assegnazione degli alloggi dopo l'ultimazione dei lavori e l'ottenimento dell'agibilità, successivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi.
2. I contratti di locazione sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
3. Ove il rapporto locativo, per effetto di proroghe e rinnovi, si protragga oltre dieci anni dalla data di prima stipula, si procede al riaccertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 17, con riferimento alla data di scadenza del decennio; in caso di superamento del limite massimo ISEE di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), si procede ad una seconda valutazione sulla base dell'indicatore posseduto nel corso dell'anno successivo. In assenza dei requisiti, è disposta la risoluzione del contratto di locazione.
4. Qualora l'alloggio locato con patto di futura vendita sia oggetto di acquisto da parte del locatario nel termine massimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione, il prezzo finale dell'alloggio è decurtato di un importo non inferiore al venti per cento dell'ammontare dei canoni di locazione versati, con le modalità stabilite dalla convenzione.

TITOLO III - INCENTIVI A FAVORE DELLE ATER
CAPO I – FORMA E MISURE DEGLI INCENTIVI

art. 24 forma degli incentivi

1. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, propongono alla Regione le iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia convenzionata.
2. Per l'attuazione delle iniziative, le Ater possono richiedere contributi in conto capitale in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dal quadro economico dell'opera e comunque entro i seguenti limiti:
a) euro 60.000,00 per alloggio, per l'acquisto o per la costruzione;
b) euro 70.000 per alloggio, per il recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c);
c) euro 50.000 per alloggio, per il recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).
3. Per le iniziative di acquisto e di completamento delle opere edili, in relazione a immobili in corso di costruzione o recupero, trovano applicazione i seguenti limiti:
a) euro 60.000,00 per alloggio, per l'acquisto e il completamento della costruzione;
b) euro 70.000 per alloggio, per l'acquisto e il completamento del recupero.
4. Ai contributi si applica la normativa europea sugli aiuti di stato relativamente a quei servizi economici che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale (SIEG) e sono quindi oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20.12.2001 della Commissione ambito edilizia sociale (approvate in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 10.07.2014).
5. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.

art. 25 maggiorazioni

1. La misura percentuale e i limiti di importo di contributo di cui all'articolo 24, comma 2, sono aumentati del 10 per cento qualora l'iniziativa ricada:
a) nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
b) all'interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, solo per interventi di recupero.

2. Nel caso in cui l'iniziativa di recupero ricada in entrambi i casi indicati al comma 1, le maggiorazioni non sono cumulabili.
3. La misura percentuale e i limiti di importo di contributo di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, eventualmente maggiorati del 10 per cento ai sensi del comma 1, sono ulteriormente aumentati del 10 per cento qualora l'intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell'edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all'allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

art. 26 presentazione della domanda

1. La domanda, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve pervenire alla Regione prima della stipula del contratto di compravendita ovvero del rilascio dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria, nel caso di acquisto, ovvero prima dell'inizio dei lavori, nei casi di costruzione o di recupero.
2. La domanda deve contenere in particolare:
a) la localizzazione e l'indicazione del tipo di iniziativa;
b) la misura del contributo richiesto, comprensivo delle eventuali maggiorazioni;
c) l'indicazione della spesa risultante dal quadro economico dell'opera;
d) il piano economico finanziario dell'iniziativa dal quale rilevare la compatibilità con la normativa europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG);
e) il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

art. 27 prenotazione delle risorse

1. Le domande presentate sono ammesse a finanziamento con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 in relazione alle caratteristiche delle iniziative, dando priorità a quelle maggiormente coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016.
2. A seguito dell'ammissione a finanziamento, al soggetto attuatore è inviata apposita nota di richiesta della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo, di cui all'articolo 28.
3. Il contributo viene concesso, erogato e rendicontato con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dall'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).
4. Le domande non finanziate ma ritenute comunque in linea con la programmazione regionale sono valutate in fase di assegnazione dei successivi riparti.

art. 28 concessione ed erogazione del contributo

1. Ai fini della concessione del contributo, l'Ater presenta alla Regione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 27, comma 2, la seguente documentazione:
a) nel caso di solo acquisto, la convenzione stipulata con il Comune, in conformità all'allegato A, e l'atto di approvazione dell'iniziativa e del relativo quadro economico;
b) nel caso di costruzione o di recupero, la convenzione stipulata con il Comune in conformità all'allegato A e il titolo abilitativo edilizio, ovvero l'atto ad effetto equivalente, corredato dagli elaborati grafici, dalle relazioni tecniche e dagli altri allegati, riportanti gli estremi del titolo.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per non più di una volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, su istanza dell'Ater, motivata da cause oggettive non imputabili alla stessa.
3. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisino l'incompletezza o l'incongruenza della stessa, ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, al soggetto attuatore è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, o dei chiarimenti, si provvede all'emissione dell'atto di concessione, ovvero al diniego e conseguente archiviazione.

4. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ater la Regione può revocare il contributo nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
5. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA rimasta a carico, sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.
6. La concessione del contributo si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. L'Ater è autorizzata a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
7. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione dell'iniziativa entro i quali l'Ater presenta alla Regione, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008, la documentazione indicata all'articolo 29.
8. Il contributo viene erogato, previa richiesta dell'Ater, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per le iniziative di solo acquisto, il contributo è erogato a titolo di acconto per un importo non superiore al 50 per cento previa istanza dell'Ater e a saldo ad avvenuta presentazione dell'atto di trasferimento della proprietà e della documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.

art. 29 rendicontazione del contributo

1. La rendicontazione della spesa avviene sulla base delle previsioni dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008, con la presentazione, nei termini indicati dal decreto di concessione, della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 11, comma 5, dei contratti di locazione degli alloggi e della seguente ulteriore documentazione:
a) per le iniziative di solo acquisto di cui all'articolo 6:
1) il contratto definitivo di compravendita ovvero l'atto di trasferimento della piena proprietà dell'immobile da destinare alla locazione;
2) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti;
b) per le iniziative di costruzione di cui all'articolo 7 o di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c):
1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal Direttore generale dell'Ater che attesti la regolarità dei rapporti tra l'Ater e la Regione nel corso del rapporto contributivo, la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a finanziamento, il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento e l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;
2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;
3) in presenza di varianti al progetto originario, i relativi titoli abilitativi edilizi ovvero gli atti ad effetto equivalente, corredati dagli elaborati grafici, dalle relazioni tecniche e dagli altri allegati, riportanti gli estremi dei titoli;
c) per le iniziative di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d):
1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute, riportante l'attestazione dell'ATER che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo;
2) in presenza di varianti al progetto originario, i relativi titoli abilitativi edilizi ovvero gli atti ad effetto equivalente, corredati degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche e degli altri allegati, riportanti gli estremi dei titoli.
2. Ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, ad avvenuta conclusione dei lavori l'Ater è autorizzata a utilizzare le economie dei contributi concessi, conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità, da parte della Regione, in un progetto approvato dall'Ater.
3. La mancata presentazione della documentazione prevista dal comma 1 entro i termini fissati comporta la revoca del contributo; la mancata locazione degli alloggi entro i medesimi termini comporta la revoca del

contributo in relazione agli alloggi interessati. La restituzione delle quote contributive percepite e non spettanti avviene in conformità alle disposizioni dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
4. La Regione può, in qualsiasi momento, richiedere all'Ater la documentazione e disporre ispezioni.

CAPO III - OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO ALLE ATER E AI LOCATARI DEGLI ALLOGGI

art. 30 vincoli di destinazione in capo alle Ater

1. Le Ater sono tenute a mantenere la destinazione locativa, in regime di edilizia convenzionata, degli alloggi oggetto dei contributi previsti dal regolamento per la durata della convenzione, pena la revoca del contributo in relazione agli alloggi interessati.

art. 31 obblighi dei locatari di alloggi Ater

1. I locatari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell'alloggio e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna dello stesso, salvo proroga concessa dall'Ater a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine.
2. I locatari devono altresì mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio e non sublocarlo per l'intero periodo del rapporto locativo.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, durante i quali l'alloggio non può essere sublocato.
4. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del locatario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del locatario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del locatario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

art. 32 conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, comporta la risoluzione del contratto di locazione, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.
2. Nei confronti dei locatari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 31, comma 3, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, trova applicazione il comma 1.

art. 33 successione nel contratto di locazione

1. In caso di morte del locatario o aspirante tale, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del deceduto i soggetti nell'ordine di seguito indicati, che alla data del decesso risultino conviventi e componenti il nucleo familiare del deceduto e siano in possesso, alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere c), d) ed e):
a) il coniuge, il convivente di fatto, il soggetto parte dell'unione civile;
b) i figli;
c) l'ascendente di primo grado.
2. Il subentrante presenta all' Ater apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del decesso, allegando apposita dichiarazione attestante:
a) il decesso del locatario o aspirante tale e la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;
b) il possesso dei requisiti soggettivi indicati al comma 1 e la residenza anagrafica con dimora abituale del subentrante nell'alloggio oggetto del contributo.
3. I requisiti sono accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, con le modalità indicate all'articolo 22. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante co-intestatario della domanda o del contratto di locazione.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione l' Ater dispone il subentro nel contratto di locazione. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 2 il contratto di locazione è risolto.

art. 34 trasferimento del contratto di locazione

1. In caso di trasferimento della residenza del locatario, avvenuto a seguito di abbandono dell'alloggio, di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del trasferito i soggetti nell'ordine di seguito indicati, che alla data del trasferimento della residenza risultino conviventi e componenti il nucleo familiare del trasferito e siano in possesso, alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere c), d) ed e):
a) il coniuge, il convivente di fatto, il soggetto parte dell'unione civile;
b) i figli;
c) l'ascendente di primo grado.
2. Il subentrante presenta all' Ater apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del trasferimento della residenza, allegando apposita dichiarazione attestante:
a) la composizione del nucleo familiare alla data del trasferimento della residenza nonché il divorzio, la separazione legale ovvero lo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto;
b) il possesso dei requisiti soggettivi indicati al comma 1 e la residenza anagrafica con dimora abituale del subentrante nell'alloggio oggetto del contributo.
3. I requisiti sono accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, con le modalità indicate all'articolo 22. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante co-intestatario della domanda o del contratto di locazione.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione l' Ater dispone il subentro nel contratto di locazione. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 2 il contratto di locazione è risolto.

art. 35 controlli e verifiche

1. L' Ater effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei locatari, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 31.
2. Ai fini di cui al comma 1, l' Ater acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, l' Ater può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

TITOLO IV – INCENTIVI A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI E DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI
CAPO I – FORMA E MISURE DEGLI INCENTIVI, REQUISITI DEI BENEFICIARI

art. 36 forma degli incentivi

1. Gli acquirenti o assegnatari degli alloggi realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 38, possono richiedere contributi in conto capitale da liquidare in unica soluzione a sostegno dell'acquisizione in proprietà della prima casa.
2. Il contributo è riconosciuto in misura pari al 30 per cento del prezzo di cessione iniziale di ogni singolo alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti:
a) euro 20.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione;
b) euro 25.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Qualora l'iniziativa ricada nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ovvero all'interno delle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, il contributo è riconosciuto

in misura pari al 33 per cento del prezzo di cessione iniziale di ogni singolo alloggio come indicato in convenzione e comunque entro i seguenti limiti:
a) euro 22.000,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di costruzione;
b) euro 27.500,00 per gli alloggi realizzati a seguito di iniziative di recupero di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le misure percentuali e i limiti di cui ai commi 2 e 3 sono incrementati del 10 per cento qualora l'intervento di recupero preveda il raggiungimento di una prestazione energetica dell'edificio pari alla classe B, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ovvero il miglioramento sismico dell'edificio pari ad almeno due classi di rischio, di cui all'allegato A al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
5. Non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.
6. Il contributo è concesso al fine dell'acquisto o dell'assegnazione dell'alloggio dal soggetto attuatore e non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.

art. 37 maggiorazioni

1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2016, i contributi di cui all'articolo 36, commi 2 e 3, sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica indicati all'articolo 18, comma 2.
2. Le maggiorazioni non sono cumulabili e la loro applicazione avviene sulla base di specifica richiesta indicata nella domanda di contributo.

art. 38 requisiti dei beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 36 e le maggiorazioni di cui all'articolo 37 sono concessi agli acquirenti o assegnatari degli alloggi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 e delle eventuali condizioni di debolezza sociale o economica di cui all'articolo 18, comma 2, fatto salvo quanto diversamente disposto ai commi 2, 4 e 5 e con riferimento temporale alle date indicate all'articolo 19.
2. I beneficiari del contributo devono possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore ISEE non superiore a 29.000,00 euro.
3. L'importo indicato al comma 2 può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.
4. I requisiti indicati all'articolo 17, comma 2 lettera c), e al comma 2 devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. Ove il richiedente esca dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui all'articolo 17, comma 2 lettera c) è richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non superi i trentacinque anni di età.
5. Qualora nell'ambito del nucleo familiare sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di riferimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.

CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

art. 39 procedimento

1. I contributi di cui all'articolo 36 e le maggiorazioni di cui all'articolo 37 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico

delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). È possibile presentare domanda tutto l'anno.
2. La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti dalle domande rimaste in lista di cui all'articolo 42, comma 2, superi di due volte le risorse assegnate nell'anno, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione; con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.

art. 40 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente e in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, entro i termini di seguito indicati, pena la sua inammissibilità:
a) prima della stipula del contratto di assegnazione degli alloggi, per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie;
b) prima della stipula del contratto di compravendita, per le iniziative poste in essere dagli altri soggetti attuatori.
2. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad una sola iniziativa.
3. La domanda deve contenere in particolare:
a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza dei richiedenti;
b) il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 38, nonché delle eventuali condizioni di cui all'articolo 18, come accertati dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente;
c) l'ubicazione dell'iniziativa e l'identità del soggetto attuatore, l'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti;
d) gli estremi identificativi dell'alloggio interessato;
e) l'indicazione del tempo stimato necessario a concludere l'acquisizione in proprietà dell'alloggio;
f) l'elezione di domicilio del richiedente.
4. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.
5. Non sono ammissibili variazioni della localizzazione dell'intervento, dell'importo del contributo e dell'eventuale maggiorazione richiesti dopo la presentazione della domanda. La riduzione o l'estensione della titolarità della domanda possono essere regolarizzati anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la data di determinazione del contributo, presentando alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza e relativa documentazione. La sussistenza dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f) nella composizione esistente alla data di presentazione della domanda.
6. Il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

art. 41 registrazione della domanda

1. La domanda inviata alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, debitamente compilata in ogni sua parte, viene registrata in via informatica e alla stessa viene assegnato un numero identificativo progressivo, che viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 13, comma 3, e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000.
2. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel sistema informatico non danno diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

art. 42 prenotazione delle risorse

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono prenotate le risorse per l'ammissione a finanziamento fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016.

2. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in lista di attesa.
3. Nelle more delle determinazioni di cui al Piano annuale, gli interessati possono comunque stipulare l'atto di assegnazione ovvero il contratto di compravendita dell'alloggio per il quale hanno presentato la domanda fermo restando il disposto di cui all'articolo 41, comma 2.

art. 43 concessione del contributo

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, a seguito dell'ammissione a finanziamento verifica gli atti pervenuti e la corrispondenza degli stessi con i dati indicati nella domanda e con la documentazione acquisita d'ufficio e provvede entro novanta giorni all'emissione del provvedimento di concessione del contributo.
2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione, si ravvisi l'incompletezza o l'incongruenza della stessa, ovvero cause che non consentano la concessione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, o dei chiarimenti, si provvede alla concessione del contributo, ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione.

art. 44 documentazione per la determinazione e l'erogazione del contributo

1. Nel caso delle iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie, entro il termine perentorio di un anno dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, l'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio.
2. Nel caso delle iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), d) ed e), entro il termine perentorio di due anni dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, il contratto di compravendita dell'alloggio ovvero il contratto di locazione con patto di futura vendita.
3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, il contratto di compravendita deve essere presentato entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di stipula del contratto di locazione.
4. Entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2, il richiedente deve far pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al Comune della relativa residenza anagrafica.
5. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno, su istanza del beneficiario motivata da cause oggettive non imputabili al medesimo.

art. 45 determinazione ed erogazione del contributo

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro novanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 3.
2. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, la determinazione e l'erogazione intervengono a seguito della presentazione del contratto di compravendita nel termine stabilito dall'articolo 44, comma 3.
3. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisino l'incompletezza o l'incongruenza della stessa ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa o fornire i chiarimenti richiesti. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, si provvede alla determinazione del contributo o, in mancanza di quanto richiesto, all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda.
4. Il contributo è erogato in unica soluzione mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore.
5. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 44 entro i termini perentori ivi indicati comporta la revoca del contributo.

CAPO III - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

art. 46 obblighi dei beneficiari

1. In attuazione dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine stabilito dall'articolo 44, commi 1 e 2.
2. I beneficiari sono inoltre obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni, dalla data della determinazione del contributo.
3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, i beneficiari sono obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo e a non sublocarlo fino alla data di stipula del contratto di compravendita; da tale data, e per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo.
4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e dell'osservanza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.
5. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
6. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

art. 47 conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 46, commi 1, 2 e 3 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
2. Nei confronti dei beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 46, comma 4, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, è disposta la decadenza con le modalità di cui al comma 1.

art. 48 successione nell'immobile

1. In caso di morte del richiedente il contributo o del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio purché in possesso, con riferimento alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dell'articolo 17, comma 2, lettere c) ed e) e dell'articolo 38.
2. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero alloggio in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli.
3. Il subentrante presenta alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, allegando la seguente documentazione, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data del decesso:
a) la dichiarazione attestante il decesso del richiedente il contributo o del beneficiario e l'avvenuta verifica positiva dei requisiti indicati al comma 1, da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente;
b) l'atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse, in relazione all'alloggio oggetto di contributo, nonché la documentazione attestante l'avvenuto trasferimento delle quote di proprietà ove richiesto;
c) la dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo.
4. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cointestatario della domanda o del contributo.
5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, dispone il trasferimento del contributo. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 3 l'incentivo è revocato.

art. 49 trasferimento del contributo

1. In caso di trasferimento della residenza del richiedente il contributo o del beneficiario, avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad una delle parti dell'unione civile o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso, con riferimento all'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dell'articolo 17, comma 2, lettere c) ed e) e dell'articolo 38.

2. Il subentrante presenta alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, allegando la seguente documentazione, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

a) la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica positiva dei requisiti indicati al comma 1, da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente;

b) la documentazione attestante il divorzio, la separazione legale ovvero lo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto;

c) l'atto di acquisizione dell'intera proprietà dell'alloggio intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, qualora non rilevabile dalla documentazione di cui alla lettera b);

d) la dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cointestatario della domanda o del contributo.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, dispone il trasferimento del contributo. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulti rispettato il termine di cui al comma 2 l'incentivo è revocato.

art. 50 controlli e verifiche

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'articolo 46.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, acquisiscono d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, gli enti possono procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

art. 51 norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 52 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile-presentare ai Comuni le istanze di convenzionamento per l'avvio delle iniziative previste dal regolamento e presentare le domande di contributo e ne da comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.

2. In deroga alla previsione di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le imprese di costruzione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d) possono presentare istanza di convenzionamento al Comune anche a lavori iniziati ovvero ultimati da non più di due anni, in relazione alle iniziative di costruzione di cui all'articolo 7, anche in deroga alle caratteristiche tipologiche degli edifici e degli alloggi di cui ai punti da 1.2 a 1.6 dell'allegato I allo

schema tipo della convenzione, allegato A al presente regolamento. La stipula della convenzione deve intervenire entro il 31 dicembre 2019.

3. Nelle more della definizione dei massimali di costo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 1/2016, i finanziamenti di cui all'articolo 24 sono riconosciuti in rapporto alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico delle Ater valutato il Piano economico finanziario dell'iniziativa di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d).

art. 53 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 3 del regolamento)

Schema tipo della convenzione per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili, finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata, di cui all'articolo 17 della Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L'anno . . . . , il giorno . . . . del mese di . . . . in (1) . . . .
davanti a me (2) . . . . sono presenti i signori:
1. . . . . *(nome, cognome, domicilio o residenza)*, che dichiara/no di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di . . . . , codice fiscale n. . . . . ,
come risulta (3) . . . .;
2. . . . . *(nome, cognome, residenza, codice fiscale)*, che dichiara/no di intervenire nel presente atto nella sua/loro qualità di (4) . . . . *(citare anche eventuali procure o atti equipollenti)* del (5) . . . . ;
Detti comparenti, cittadini . . . ., della cui identità personale e suddetta veste rappresentativa, io Notaio/Segretario comunale sono certo, fatta rinuncia d'accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni (6), mi richiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

CONVENZIONE

per la realizzazione di un'iniziativa di edilizia residenziale pubblica convenzionata, così come successivamente descritta, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e dell'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

PREMESSO

CHE il/la (5) . . . . , d'ora in avanti denominato soggetto attuatore, ha presentato il giorno . . . . al Comune di . . . . istanza di convenzionamento per la realizzazione dell'iniziativa di acquisto/costruzione/recupero degli immobili censiti in catasto nel Comune censuario di . . . ., sezione urbana . . . . . . , foglio . . . . , particella . . . . . . , sub . . . . . . *(eventuali riferimenti al sistema tavolare ove vigente)*, finalizzata alla realizzazione di . . . . . . alloggi da destinare alla vendita/all'assegnazione/alla locazione in regime di edilizia convenzionata;
CHE il soggetto attuatore è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo . . . . . . (7) del regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 1/2016, d'ora in avanti denominato regolamento;
CHE il progetto dell'intervento è conforme alle disposizioni di legge e alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi;
CHE, in relazione al progetto dell'intervento, è stato rilasciato il permesso di costruire in data . . . . protocollo . . . . /il soggetto attuatore si impegna a presentare la segnalazione certificata di inizio attività/la denuncia di inizio attività entro i termini stabiliti dal presente atto;
CHE lo stesso soggetto attuatore ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 19/2009;
CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. . . . . del . . . . , è stata definita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 19/2009;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti - nelle qualità dianzi specificate - convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto della convenzione

1. Il soggetto attuatore si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare l'iniziativa di edilizia convenzionata con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli. L'iniziativa verrà realizzata sui terreni/sugli edifici posti in località . . . ., via . . . ., censiti in catasto nel Comune censuario di . . . ., sezione urbana . . . . . . , foglio . . . . , particella . . . . . . ; sub . . . . . . *(eventuali riferimenti al sistema tavolare ove vigente)* di cui alle premesse.
2. Il soggetto attuatore detiene la disponibilità degli immobili in oggetto, sotto forma di diritto di proprietà/di diritto di superficie/di accordo di gestione di durata non inferiore a quella della convenzione con il proprietario (8), come risulta da . . . . allegato sub . . . . . . al presente atto.
3. Il soggetto attuatore garantisce la libertà degli immobili da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà del bene, se non finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa, e dichiara di aver preso visione dei terreni destinati alla costruzione/edifici destinati al recupero/all'acquisto, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne vincolano l'utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sull'onerosità e sull'andamento dei lavori, ivi comprese le caratteristiche geotecniche dei terreni/statiche degli edifici, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi e quant'altro possa determinare il prezzo degli alloggi.
4. L'iniziativa ha per oggetto l'acquisto/la costruzione/il recupero di n. . . . . . alloggi, contrassegnati con le lettere/i numeri da . . . . . . a . . . . . . nelle tavole progettuali/nelle planimetrie allegate sub . . . . . . al presente atto.

Art. 2
Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi che il soggetto attuatore intende acquistare/costruire/recuperare corrispondono a quanto indicato nell'allegato I, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'intervento edilizio di recupero è classificato come ristrutturazione edilizia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) *(ovvero)* ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) *(ovvero)* restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) *(ovvero, per le sole iniziative poste in essere dalle Ater)* manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009, al quale sono associati lavori di ampliamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della stessa legge regionale 19/2009 *(eventuale)*.

Art. 3
Determinazione delle componenti il prezzo degli alloggi

1. Il prezzo massimo iniziale a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) delle unità immobiliari è costituito dai seguenti addendi:
a) euro/mq. . . . . quale costo di costruzione, determinato secondo quanto stabilito nell'allegato II, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, alla data del . . . . e con l'eventuale applicazione degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, così come precisato all'articolo 5;
b) euro/mq. . . . . quale costo delle aree edificatorie/degli edifici da recuperare, pari al . . . . *(massimo 50)* per cento del costo di costruzione, calcolato sulla base del valore unitario definito ai sensi dell'articolo 29, comma 5 della legge regionale 19/2009 e determinato sulla base dei criteri e parametri di cui all'allegato II;

(ovvero)

b) euro/mq. . . . . quale costo delle aree edificatorie/degli edifici da recuperare, così come definito in occasione del trasferimento della proprietà degli immobili in questione avvenuto nel quinquennio anteriore alla data della stipula della presente convenzione, come risulta da . . . . *(atto dimostrante il trasferimento della proprietà e il pagamento del relativo corrispettivo)* allegato sub . . . . . . al presente atto;
c) euro/mq. . . . . quale costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, determinato sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. . . . . . del . . . . , con la quale è stata definita l'incidenza di detti oneri (9);
d) euro/mq. . . . . quale costo delle spese generali, di progettazione e collaudo, oneri fiscali e di finanziamento, determinato tenendo conto dei criteri e dei parametri indicati nell'allegato II.

2. Il prezzo così determinato potrà variare, con specifico atto di modifica della convenzione, in relazione a:
a) varianti al progetto originario che modifichino il costo delle opere di urbanizzazione da realizzare da parte del soggetto attuatore;
b) varianti al progetto originario che modifichino la superficie complessiva (Sc) dell'intervento di una percentuale superiore al 10 per cento e comunque entro e non oltre i limiti consentiti.
In tal caso, il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva sarà rideterminato come somma degli eventuali nuovi costi di cui alle lettere a) e c) e, in proporzione ai precedenti, quelli di cui alla lettera d) del precedente punto 1.

Art. 4
Modalità di determinazione del prezzo/costo iniziale di prima cessione degli alloggi

1. Il prezzo/costo iniziale di prima vendita/assegnazione (10) di ogni unità immobiliare è determinato moltiplicando il prezzo a metro quadrato per la superficie complessiva (Sc) dell'unità immobiliare. Esso è riferito ad un piano mediano ideale dell'edificio e potrà variare in funzione del piano, dell'esposizione, della luminosità, della veduta e della funzionalità in misura complessivamente non superiore o inferiore al 10 per cento del valore sopra indicato, con proporzione all'altezza del piano o alle altre caratteristiche e fermo restando il prezzo globale dell'edificio.
2. Il prezzo così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione/assegnazione. A tale prezzo si sommano le eventuali migliorie apportate su richiesta dell'acquirente/assegnatario, regolarmente fatturate e quantificate preliminarmente in modo analitico. Tali migliorie non possono superare il prezzo/costo di cessione di cui al presente articolo di più del 10 per cento; in caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 22.
3. La superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma della superficie utile abitabile (Su), della superficie non residenziale (Snr) e della Superficie parcheggi (Sp), come definite nell'allegato I, tenendo conto che le pertinenze non residenziali (Snr) e (Sp), esclusive e comuni, sono calcolate al 60%.
4. Per effetto di quanto sopra il prezzo medio iniziale di cessione degli alloggi viene determinato in euro . . . . al metro quadrato di superficie complessiva (Sc). Alla presente convenzione viene allegato sub . . . . un prospetto dal quale si evincono, per ogni alloggio e relative pertinenze, la superficie complessiva (Sc) ed i suoi componenti (Su), (Snr) e (Sp), nonché il prezzo unitario per metro quadrato ed il prezzo per alloggio/pertinenza.

Art. 5
Adeguamento dei prezzi di cessione

1. Il prezzo di prima cessione/assegnazione degli alloggi viene determinato mediante aggiornamento periodico con frequenza non inferiore al biennio, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, in relazione agli indici ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione e fino all'ultimazione dei lavori, applicando successivamente le seguenti percentuali di deprezzamento dell'alloggio:
a) - fino al quinto anno dalla data di ultimazione dei lavori: 0 (zero) per cento;
b) - dal sesto al ventesimo anno: 1 (uno) per cento annuo;
c) - dal ventunesimo anno al termine di validità della convenzione: 0,5 (zero virgola cinque) per cento annuo.
2. Per i trasferimenti successivi alla prima cessione/assegnazione il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è rivalutato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei costi di costruzione degli edifici residenziali, verificatasi tra la data di stipula degli atti di acquisto/assegnazione e di cessione, applicando l'ultimo indice pubblicato al momento della stipula dell'atto di cessione stesso. La rivalutazione del prezzo di vendita viene calcolata con la seguente formula:

$$X = Y + Y (Ib-Ia)/Ia$$

dove:

- X è il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) aggiornato;
- Y è il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) risultante dal precedente acquisto;
- Ia è l'indice ISTAT iniziale riferito al momento dell'acquisto;
- Ib è l'indice ISTAT finale riferito al momento della vendita.

Nel caso i due indici ISTAT presi a riferimento non abbiano la stessa base la formula da assumere sarà la seguente:

X = Y (Ib:Ia) x Cr

dove Cr è il coefficiente di raccordo fra i due indici ISTAT.
3. Il prezzo massimo di cessione come rivalutato al precedente punto è incrementato di tutti gli oneri, anche di carattere fiscale, connessi al precedente atto di trasferimento ed effettivamente sostenuti. Il prezzo può essere altresì incrementato, limitatamente alle spese effettivamente sostenute, qualora siano stati realizzati interventi di recupero ricompresi tra quelli di seguito indicati:
a) ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2009;
b) ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009;
c) manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009;
d) restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.
La documentazione delle spese sostenute e il titolo abilitativo edilizio, ovvero l'atto ad effetto equivalente, devono essere allegati all'atto di cessione dell'immobile.
4. I trasferimenti di proprietà e le locazioni potranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 1/2016 e dall'articolo 23 del regolamento.

Art. 6
Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione annuo iniziale è quantificato, avendo come riferimento il prezzo di cessione dell'alloggio determinato a norma degli articoli 4 e 5, in misura massima pari al . . . . . . *(massimo tre virgola cinque)* per cento annuo del valore dell'alloggio e relative pertinenze.
2. Il canone di cui al precedente punto non potrà in ogni caso superare il 90 per cento del valore calcolabile sulla base degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, in osservanza dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Art. 7
Revisione del canone di locazione

1. Il canone di locazione può essere oggetto di revisione, con frequenza non inferiore al biennio, in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei costi di costruzione intervenuta dopo la stipula della convenzione e fermo restando quanto previsto all'articolo 6, punto 2.
2. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta al locatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione avente pari valore probatorio del ricevimento.

Art. 8
Acquisto dell'immobile/Inizio e ultimazione dei lavori

1. L'Ater, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a stipulare il contratto di acquisto/ad ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria, in relazione all'immobile descritto all'articolo 1, entro il termine di un anno da oggi/non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori attualmente in corso a cura della parte alienante, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del regolamento.
(ovvero)
1. Il soggetto attuatore si impegna a dare inizio ai lavori entro il termine di . . . . . . giorni da oggi e ad ultimarli entro il termine all'uopo fissato nel titolo abilitativo edilizio/dalla legge regionale 19/2009.
2. Il Comune potrà concedere proroga alle date di inizio e di ultimazione dei lavori, come previsto dall'articolo 11, comma 4, del regolamento, sulla base di apposita relazione del Direttore dei lavori e su istanza del soggetto attuatore, motivata da cause oggettive non imputabili al medesimo quali, ad esempio, avversità meteo-climatiche, scioperi del personale, esaurimento di aree di discarica o cave di inerti, ritrovamento di reperti di interesse archeologico *(altre cause da specificare).*

3. Il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire in proprio i lavori oggetto dell'iniziativa, fatta salva la facoltà di avvalersi di altre imprese, qualificate e classificate secondo la legislazione vigente, in misura non superiore al trenta per cento del costo dei lavori della categoria prevalente, ovvero per la realizzazione di opere scorporabili di natura specialistica. Il Comune, a conclusione dei lavori, verifica il rispetto di tale previsione e ne dà atto in sede di rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 10. (*nel caso in cui il soggetto attuatore sia un'impresa di costruzioni*)

Art. 9
Agibilità degli immobili

1. L'agibilità ai fini abitativi degli alloggi realizzati sarà attestata con il rilascio dell'apposito certificato da parte del Comune, ovvero al formarsi del silenzio assenso, secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 della Legge regionale 19/2009.
2. Il Direttore dei lavori attesterà la sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili nella dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 10 *(per gli interventi di costruzione e recupero)*
(ovvero)
2. L'Ater dichiara che l'immobile oggetto dell'acquisto è in possesso dei requisiti di agibilità/si impegna a ottenere il rilascio del certificato di agibilità o a raggiungere i requisiti di agibilità utili al formarsi del silenzio assenso, per tutte le unità immobiliari interessate, prima della stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi *(per le iniziative di solo acquisto).*

Art. 10
Verifiche e controlli

1. Il Direttore dei lavori, nell'esercizio delle sue attribuzioni, effettuerà la verifica di corrispondenza dell'iniziativa alle prescrizioni della presente convenzione e del progetto e relazionerà al Comune ogni qual volta lo stesso lo richieda e comunque alla finitura del rustico e a iniziativa ultimata.
2. A conclusione dell'intervento edilizio, il Direttore dei lavori redigerà la dichiarazione di regolare esecuzione, secondo lo schema approvato dalla Regione, corredata dalla planimetria degli immobili e dal prospetto finale dal quale risulteranno, per ogni alloggio, la superficie complessiva (Sc) e le sue componenti superficie utile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp), il prezzo unitario per metro quadrato, il prezzo complessivo con l'evidenza delle eventuali variazioni consentite dagli articoli 4 e 5 e il prezzo effettivo praticato, come definiti dalla convenzione. La dichiarazione, la planimetria e il prospetto saranno verificati dal Comune, anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli articoli 12 e 15, comma 3, del regolamento, e trasmessi alla Regione entro i successivi trenta giorni. *(per le iniziative di costruzione o recupero)*
(ovvero)
2. L'Ater si impegna a fornire al Comune, assieme all'atto di acquisizione in proprietà degli immobili oggetto dell'iniziativa di acquisto, la planimetria degli immobili e il prospetto finale dal quale risulteranno, per ogni alloggio, la superficie complessiva (Sc) e le sue componenti superficie utile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp), il prezzo unitario per metro quadrato, il prezzo complessivo con l'evidenza delle eventuali variazioni consentite dagli articoli 4 e 5 e il prezzo effettivo praticato, come definiti dalla convenzione. L'atto di acquisizione della proprietà, la planimetria e il prospetto saranno verificati dal Comune, anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 12 del regolamento, e trasmessi alla Regione entro i successivi trenta giorni. *(per le iniziative di solo acquisto)*
3. Il Comune provvede agli accertamenti sull'esatto adempimento della convenzione e vigila sulla regolare esecuzione dell'intervento e sulla corretta e tempestiva realizzazione dell'iniziativa; in caso di irregolarità o ritardi, interverrà prontamente presso il soggetto attuatore e ne darà notizia alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

Art. 11
Modalità di individuazione degli acquirenti/dei locatari/degli assegnatari

1. Ai fini della scelta degli acquirenti/dei locatari degli alloggi, il soggetto attuatore pubblicherà apposito avviso all'albo del Comune per una durata non inferiore a sessanta giorni, dopo l'acquisizione della proprietà

dell'immobile (*per le iniziative di solo acquisto*)/dopo la finitura del rustico (*per le iniziative di costruzione e recupero*). *(eventuale)* Qualora l'iniziativa sia coerente con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, l'avviso indicherà la facoltà, per gli acquirenti o assegnatari, di richiedere gli incentivi previsti dall'articolo 36 del regolamento.
2. L'avviso sarà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede gli alloggi oggetto dell'avviso, negli uffici dell'Ater e nei siti web istituzionali del Comune, della Regione e dell'Ater. I contenuti dell'avviso saranno preventivamente approvati dal Comune.
3. Il soggetto attuatore renderà disponibile copia dell'avviso allo Sportello risposta casa di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 in relazione al territorio ove si realizza l'iniziativa, comunicando altresì i dati relativi alla disponibilità degli alloggi.
(ovvero)
1. La cooperativa edilizia di abitazione allega sub . . . . alla presente convenzione l'elenco dei soci prenotatari degli alloggi e l'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50% di quello dei prenotatari, per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie. In caso di rinuncia da parte dei soci prenotatari o di riserva è consentita la loro sostituzione con altri soci della cooperativa in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data della richiesta di assegnazione degli alloggi.

Art. 12
Criteri per l'individuazione degli acquirenti/dei locatari/degli assegnatari

1. Gli aspiranti acquirenti/locatari/assegnatari degli alloggi devono possedere i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 29 della legge regionale 1/2016 e dall'articolo 17 del regolamento, con riferimento alla data indicata all'articolo 19 del regolamento.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria tra i potenziali locatari degli alloggi le cui domande pervengano entro i termini di pubblicazione dell'avviso, l'avviso medesimo darà notizia delle priorità a favore dei soggetti indicati all'articolo 18, comma 2 del regolamento e delle ulteriori priorità per le seguenti categorie:
. . . . *(eventuale)*.
(solo per i casi di locazione degli alloggi realizzati dalle Ater)
3. L'ordine di priorità/i punteggi attribuiti ai fini della formulazione della graduatoria è/sono il/i seguente/i:
. . . .
(solo per i casi di locazione degli alloggi realizzati dalle Ater)
2/4. Qualora, dopo la scadenza del periodo di pubblicazione dell'avviso, dovessero pervenire al soggetto attuatore ulteriori domande per gli alloggi rimasti disponibili, si procederà alla loro attribuzione in base all'ordine cronologico di ricezione.

Art. 13
Presentazione delle domande degli acquirenti e dei locatari

1. Gli aspiranti acquirenti/locatari/assegnatari presenteranno la domanda di attribuzione dell'alloggio al soggetto attuatore, allegando la documentazione indicata nell'avviso, attestante la composizione del nucleo familiare, i requisiti soggettivi e le condizioni di debolezza sociale ed economica di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento *(eventuale)* nonché gli ulteriori requisiti previsti per coloro i quali intendono richiedere i contributi destinati agli acquirenti o assegnatari degli alloggi, di cui agli articoli 36 e 38 del regolamento stesso.
2. I titolari della domanda, in forma singola o associata, dovranno risultare gli unici proprietari o locatari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa.
3. Non è consentito presentare più di una domanda di attribuzione di alloggio per ciascun avviso.

Art. 14
Accertamento dei requisiti dei destinatari finali

1. Il soggetto attuatore trasmetterà le domande degli aspiranti acquirenti/locatari/assegnatari e la relativa documentazione alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 42 della legge

regionale 1/2016, costituita presso l'Ater di ...., ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti in relazione alle domande pervenute e della formulazione della graduatoria tra i potenziali destinatari finali.
2. Dei lavori della Commissione sarà redatto apposito verbale, che verrà trasmesso al soggetto attuatore, al Comune sede dell'iniziativa e alla Regione entro i successivi trenta giorni.

Art. 15
Stipulazione dei contratti di compravendita o di locazione/degli atti di assegnazione (10)

1. La stipulazione dei contratti di compravendita o di locazione/degli atti di assegnazione è consentita dopo l'ultimazione dei lavori e l'ottenimento del certificato di agibilità o il formarsi del silenzio assenso, a seguito del rilascio del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi degli acquirenti/assegnatari/locatari da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, sulla base delle bozze di contratto approvate dal Comune.
2. I contratti di locazione sono stipulati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
3. Ove il rapporto locativo, per effetto di proroghe e rinnovi, si protragga oltre dieci anni dalla data di prima stipula, si procede al riaccertamento dei requisiti soggettivi, con riferimento alla data di scadenza del decennio; in caso di superamento del limite massimo ISEE di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del regolamento, si procede ad una seconda valutazione sulla base dell'indicatore posseduto nel corso dell'anno successivo. In assenza dei requisiti, è disposta la risoluzione del contratto di locazione.
4. Il contratto stabilisce i termini per la consegna degli alloggi agli acquirenti/locatari/assegnatari e le penali per ogni giorno di ritardo, nella misura:
a) dell'uno per mille del prezzo, fino ad un massimo del dieci per cento, per ogni singolo alloggio, in caso di acquisto o assegnazione;
b) dello zero virgola cinque del prezzo, fino ad un massimo del cinque per cento, per ogni singolo alloggio, in caso di locazione.
5. Qualora l'alloggio locato con patto di futura vendita sia oggetto di acquisto da parte del locatario nel termine massimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione, il prezzo finale dell'alloggio è decurtato di un importo pari al .... *(minimo venti)* per cento dell'ammontare dei canoni di locazione versati, in conformità alle previsioni dell'articolo 23, comma 4, del regolamento.

Art. 16
Obblighi degli acquirenti/dei locatari/degli assegnatari

1. Gli acquirenti/assegnatari/locatari sono tenuti a destinare gli alloggi oggetto della convenzione a prima casa di abitazione del proprio nucleo familiare, eleggendovi la dimora abituale e la residenza anagrafica.
2. Negli atti di compravendita/assegnazione/locazione degli alloggi saranno inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente/assegnatario/locatario dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con le norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
3. L'Ater si impegna a mantenere la destinazione locativa, in regime di edilizia convenzionata, degli alloggi oggetto della convenzione per l'intera durata della stessa.
4. I locatari degli alloggi realizzati dalle Ater, oggetto degli incentivi previsti dall'articolo 24 del regolamento, devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 30 della Legge regionale 1/2016 e dall'articolo 31 del regolamento medesimo. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione dell'articolo 31 della legge regionale 1/2016 e dell'articolo 32 del regolamento.
(ovvero)
4. Gli acquirenti/assegnatari/locatari degli alloggi e beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 36 del regolamento devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 30 della legge regionale 1/2016 e dall'articolo 46 del regolamento medesimo. Il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione dell'articolo 31 della legge regionale 1/2016 e dell'articolo 47 del regolamento.

5. *(Eventuali ulteriori obblighi o vincoli convenzionali)*

Art. 17
Successione o trasferimento dell'immobile

1. Nei casi di successione nell'immobile, a seguito del decesso del proprietario/assegnatario/locatario o di uno o entrambi i cointestatari, per il trasferimento dei contratti di locazione/degli incentivi trovano applicazione l'articolo 32 della legge regionale 1/2016 e l'articolo 33/48 del regolamento.
2. Nei casi di separazione che coinvolgano il proprietario/assegnatario/locatario o i cointestatari, in quanto coniugi, conviventi di fatto o parti di un'unione civile, per il trasferimento dei contratti di locazione/degli incentivi trovano applicazione l'articolo 33 della legge regionale 1/2016 e l'articolo 34/49 del regolamento.

Art. 18
Vigilanza sul rispetto degli obblighi

1. Il Comune provvede al monitoraggio costante del rispetto degli obblighi posti dalla presente convenzione da parte degli acquirenti/assegnatari/locatari degli alloggi, segnalando alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, ogni eventuale infrazione che interessi i soggetti beneficiari di incentivi, per l'adozione degli atti di competenza.
2. Per i controlli, il Comune acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni e può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali verifiche.

Art. 19
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata di validità di anni . . . . *(non inferiore a venti e non superiore a trenta)* a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre gli obblighi derivanti dalla liquidazione degli incentivi per l'edilizia convenzionata sono regolati dalla normativa regionale vigente in materia e dalle disposizioni contenute nei provvedimenti di liquidazione del contributo.
2. La presente convenzione sarà trascritta, a norma e per gli effetti dell'articolo 2643 e seguenti del Codice Civile, alla Conservatoria dei Registri immobiliari/Ufficio Tavolare di . . . . , a cura del Comune e a spese del soggetto attuatore.
3. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione interessano, oltre al soggetto attuatore, i successori ed aventi causa nella proprietà degli immobili, nonché – per quanto applicabili – i locatari degli stessi.

Art. 20
Recesso e modifica della convenzione

1. Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione prima dell'inizio dei lavori, ovvero svincolare dalla convenzione gli alloggi rimasti invenduti o non locati dopo due anni dall'ultimazione dei lavori, previo versamento del contributo pro quota – ove previsto - di cui agli articoli 29 e seguenti della legge regionale 19/2009. La comunicazione di recesso viene inoltrata al Comune, il quale provvede al recupero del contributo suddetto; ad incasso avvenuto il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso presso i pubblici registri immobiliari, a spese del soggetto attuatore, e ne dà notizia alla Regione.
2. Il contenuto della convenzione può essere oggetto di successivi atti aggiuntivi di modifica e integrazione non in contrasto con le previsioni della convenzione tipo di cui all'articolo 3 del regolamento.
3. In deroga alle previsioni della presente convenzione e a quanto indicato al punto 2, il regime vincolistico degli immobili realizzati può essere oggetto di successiva modifica dopo cinque anni dall'ottenimento del certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso. Nel caso in cui la deroga comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli, il Comune richiederà un corrispettivo quantificato in misura pari alla metà del valore catastale, diviso per la durata originale della convenzione e moltiplicato per la durata residua; le durate saranno definite in numero di giorni

(solo per iniziative poste in essere da soggetti diversi dalle Ater)

Art. 21
Notifica della convenzione e comunicazioni

1. Il presente atto e gli eventuali atti aggiuntivi di modifica e integrazione saranno notificati alla Regione, a cura del Comune, entro trenta giorni dalla data di registrazione, in copia conforme all'originale corredata da tutti gli allegati.
2. Il Comune si impegna altresì a informare la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, dell'avvenuto inizio dei lavori, della finitura del rustico, dell'eventuale rilascio di proroghe dei termini fissati per la realizzazione dell'iniziativa e dell'ultimazione dei lavori, nonché a trasmettere nel medesimo termine la dichiarazione di regolare esecuzione e gli altri atti previsti dal regolamento.

Art. 22
Sanzioni

1. I patti che stabiliscono prezzi e canoni di locazione superiori a quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente i limiti stessi. La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.
2. Ove il Comune accerti delle violazioni alle norme contrattuali, non riconducibili alle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo edilizio, il soggetto attuatore è tenuto al pagamento del contributo di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 maggiorato degli interessi di mora calcolati nella misura del . . . . per cento annuo, in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dai patti convenzionali.

Art. 23
Garanzie

1. Nell'ipotesi di esecuzione diretta, anche parziale, delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore, lo stesso sarà tenuto a fornire congrua garanzia finanziaria, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, corrispondente al costo convenzionalmente stabilito per le opere da realizzare (9).

Art. 24
Regime fiscale

1. Alla presente Convenzione si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nonché quella prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), e ogni altra agevolazione fiscale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 25
Altri vincoli

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa richiamo alle norme contenute nella legge regionale 19/2009, nella legge regionale 1/2016 e nel regolamento.

Art. 26
Foro competente

1. In caso di controversie sull'applicazione della presente convenzione sarà adito il foro di . . . .

NOTE

In linea generale, si ricorda che il testo della convenzione dovrà essere adattato alle tipologie del soggetto attuatore (impresa di costruzione, cooperativa edilizia di abitazione, Ater, Azienda pubblica di servizi alla persona,

ente per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche), dell'iniziativa posta in essere (costruzione, acquisto o recupero) e della destinazione degli alloggi realizzati (vendita, assegnazione, locazione, locazione con patto di futura vendita).

(1) Specificare la località, la via ed il numero civico dei locali ove si stipula la convenzione.
(2) Specificare il titolo dell'ufficiale rogante.
(3) Specificare il titolo in base al quale partecipa alla stipula (p.e. Sindaco, Assessore delegato, Funzionario delegato) e citare l'atto che costituisce il titolo.
(4) Specificare il titolo in base al quale partecipa alla stipula (p.e. Amministratore dell'impresa, Presidente della Cooperativa, Direttore generale dell'Ater, etc) e citare l'iscrizione alla CCIAA o equivalente.
(5) Indicare i dati del soggetto attuatore.
(6) Ove ritenuto opportuno.
(7) Specificare l'articolo del Regolamento riguardante i requisiti del soggetto attuatore (art. 14 per le cooperative edilizie di abitazione, art. 15 per le imprese di costruzione, art. 16 per gli enti privati con finalità civiche e solidaristiche)
(8) Per gli interventi di costruzione e recupero, le Ater devono avere la disponibilità degli immobili interessati alla data di sottoscrizione della convenzione, sotto forma di diritto di proprietà ovvero di diritto di superficie, o di accordo di gestione con l'ente pubblico proprietario, di durata non inferiore a quella della convenzione; gli altri soggetti attuatori devono avere la piena proprietà delle aree sulle quali sarà costruito l'immobile ovvero degli edifici da recuperare alla data di sottoscrizione della convenzione (articolo 11 del regolamento).
(9) Nel caso il soggetto attuatore realizzi direttamente, in tutto o in parte, le opere di urbanizzazione, la convenzione riporterà anche le modalità e le garanzie prestate, facendo riferimento ai progetti delle opere. Nel caso di interventi realizzati in attuazione di strumenti di pianificazione di livello subordinato, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e le relative garanzie, nonché la cessione delle aree saranno regolate da apposite, separate, convenzioni preliminari al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ovvero all'avvio dei lavori per i quali non è previsto il rilascio del titolo.
(10) I termini rispettivamente di «costo» (al posto di prezzo) ed «assegnazione» (al posto di cessione) si riferiscono al caso in cui il soggetto attuatore sia una cooperativa edilizia di abitazione.

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI ALLOGGI

1. Costruzione

1.1. Gli alloggi non devono possedere caratteristiche di lusso, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.
1.2. Altezza virtuale (detta K) non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili degli alloggi. I valori di cui fare riferimento (metri cubi, altezza, superfici) riguardano esclusivamente le quote di edificio destinate alla residenza ed alle pertinenze funzionali (box, cantine, ecc.), escludendo quindi le parti di edificio con destinazioni diverse (commerciali, direzionali, etc.). Nel caso l'iniziativa riguardi più edifici, la verifica va effettuata sull'intero complesso abitativo e sulla sommatoria dei dati.
1.3. Altezza netta degli alloggi e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, non superiore a metri 2,70, fatte salve eventuali diverse altezze previste dai regolamenti edilizi o da altre normative tecniche.
1.4. Superficie utile abitativa (Su) dei singoli alloggi non superiore a 95 metri quadrati; quando il nucleo familiare prenotatario dell'alloggio è composto da più di cinque membri è consentito l'aumento di 10 mq. di superficie (Su) per ogni componente oltre i cinque.
1.5. Superficie non residenziale (Snr) complessiva non superiore al 45% della superficie utile (Su) complessiva, in relazione ai valori totali dell'organismo abitativo.
1.6. Superficie parcheggi (Sp) complessiva non superiore al 45% della superficie utile (Su) complessiva, in relazione ai valori totali dell'organismo abitativo. E' ammessa deroga al suddetto limite percentuale in presenza di organismi abitativi composti in maggioranza da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.
1.7. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva (Sc) valgono le seguenti definizioni:
a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto delle murature, sia perimetrali che interne, dei pilastri, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne dell'alloggio, di porticati, logge, terrazze, balconi, cantine e soffitte;
b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali scale interne dell'alloggio, di porticati, logge, terrazze, balconi, cantine e soffitte - e di quelle comuni di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto delle murature, sia perimetrali che interne, e dei pilastri; le superfici di pertinenza dell'organismo abitativo si misurano nella loro proiezione orizzontale e si calcolano una sola volta;
c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra;
d) superficie complessiva - si intende la somma della Su (Superficie utile abitabile) e del 60% della Snr (Superficie non residenziale) e Sp (Superficie parcheggi) secondo la seguente formula:
Sc = Su + (Snr + Sp) x 0,6
1.8. Nella progettazione e nella realizzazione delle opere edilizie e degli impianti sono obiettivi prioritari la riduzione dei costi di costruzione ed il miglioramento della qualità del prodotto edilizio, anche attraverso il conseguimento di un adeguato livello prestazionale energetico.
1.9. Gli Uffici tecnici comunali provvedono alle verifiche sul rispetto delle caratteristiche tipologiche ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto; a tal fine, il progetto edilizio è corredato da una apposita relazione tecnica ove, per ciascuno degli elementi costruttivi, i progettisti indicano le soluzioni tecniche adottate.

2. Recupero

Valgono le definizioni di cui al precedente punto 1. – Costruzione, ad esclusione dei punti da 1.2. a 1.6.

3. Acquisto

Valgono le definizioni di cui al precedente punto 1. – Costruzione, ad esclusione dei punti da 1.2. a 1.6.

ALLEGATO II

CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI

1. Costo di costruzione

Il costo di costruzione, rapportato conclusivamente al costo unitario per metro quadrato di superficie complessiva (SC), deriva dagli elaborati tecnici - che pertanto devono essere il più possibile completi ed esaustivi, tanto da far individuare con esattezza ogni previsione progettuale anche di dettaglio - e di stima del costo, quali i computi metrici e relativi preventivi di spesa.
Trattandosi del principale addendo del prezzo dell'alloggio, gli elaborati di computo metrico e del preventivo di spesa, che potranno essere anche costituiti da un unico documento, costituiscono l'elemento essenziale per una conoscenza del prodotto in fase progettuale ed un controllo di più facile verifica dell'alloggio costruito.
La congruità dei costi di preventivo dovrà tenere conto delle situazioni oggettive del singolo intervento costruttivo in relazione ai vari fattori di costo quali, ad esempio, le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei terreni, la maggiore o minore difficoltà di organizzazione del cantiere, le caratteristiche obiettive delle tecnologie e dei materiali usati nella costruzione, i costi differenziati per l'eventuale occupazione di aree pubbliche, i costi differenziati per lo smaltimento o deposito di materiali derivanti da scavi e demolizioni, i costi differenziati derivanti da obiettive situazioni climatiche che richiedano organizzazione di cantiere e tipologie costruttive peculiari, etc.
Nella determinazione dei costi unitari si terrà conto anche di quelli che normalmente vengono denominati come spese generali ed utile di impresa, intendendosi nel primo caso (spese generali) quella quota di spesa di funzionamento e gestione dell'impresa (in senso lato, qualora il concessionario non sia un'impresa edile) quali, ad esempio, le spese per l'attività amministrativa, gli oneri fissi e di organizzazione generale, etc. Nel secondo caso (utile di impresa) si tratta dell'utile di impresa industriale, ossia il corrispettivo per l'attività - in parte aleatoria - dell'imprenditore che organizza la componente lavoro e quella capitale per addivenire al raggiungimento del risultato.
Quale criterio ed utile riferimento parametrico nella determinazione della quota di spese generali e di utile d'impresa si richiama il caso delle opere pubbliche, al cui ambito va fatto riferimento per la determinazione dei relativi valori quali limiti massimi non superabili nell'edilizia convenzionata, posto che gli oneri burocratico-amministrativi e gestionali per la realizzazione di un'opera privata sono tipicamente inferiori a quelli di un'opera pubblica e che normalmente il privato può spuntare prezzi ed utili di impresa inferiori.
Ove l'iniziativa sia posta in essere direttamente da un'impresa costruttrice, la quota di spese generali va ulteriormente ridotta in quanto parzialmente sovrapposta alle spese generali di cui al punto 3.1., lettera a).
Ai fini della massima trasparenza nella determinazione del costo, le quote percentuali devono essere specificate esplicitamente affinché possano essere obiettivamente valutate anche laddove, per semplicità di elaborazione, siano ricomprese nei singoli prezzi unitari.

2. Costo delle aree e degli immobili interessati dall'iniziativa

I criteri assunti tengono conto delle situazioni di mercato che regolano i prezzi delle aree e degli immobili interessati dall'iniziativa, che risentono di una molteplicità di fattori variabili nei luoghi e nel tempo, sostanzialmente riconducibili a tre fattori:
2.1. *dimensione demografica del Comune e caratteristiche orografiche,* ritenendo che induttivamente nei grossi centri le (sempre più ridotte) aree a suscettività edificatoria abbiano un prezzo maggiore dei centri minori. A ciò devono aggiungersi i Comuni ove la situazione alloggiativa rappresenta un forte deficit tanto da essere stati classificati come Comuni ad alta tensione abitativa. Ad essi devono aggiungersi i Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dove le poche aree pianeggianti e/o geologicamente costruibili raggiungono prezzi elevati;
2.2. *densità della suscettività edificatoria,* risultando che - di norma - le aree ad alta, o comunque maggiore densità fondiaria determinata dal rapporto superficie fondiaria disponibile/volume edificabile, costituisce elemento

valutato positivamente;
2.3. *valutazione della posizione*, ritenendo che le aree centrali, urbanizzate e ben dotate di servizi pubblici e generali, siano di maggior pregio rispetto alle aree periferiche e ritenendo perciò di poter riferire tali situazioni all'azzonamento derivante dallo strumento urbanistico comunale vigente.

Il calcolo del costo deriva quindi dalla somma delle tre componenti sopra evidenziate, secondo i seguenti parametri rapportati al costo di costruzione:

a) - Classi di comuni
a.1) comuni capoluogo di provincia, Comuni ad alta tensione abitativa, Comuni con popolazione residente all'ultimo censimento superiore ai 10.000 abitanti e Comuni interamente montani ex art. 2 L.R. 33/2002): 25 per cento;
a.2) altri Comuni: 10 per cento.

b) - Indice di densità fondiaria progettuale
b.1) densità > 3 mc/mq: 12 per cento;
b.2) densità >1 <3 mc/mq: 8 per cento;
b.3) densità <1 mc/mq: 6 per cento.

c) - Zone omogenee
c.1) zona omogenea A (centro storico): 13 per cento;
c.2) zona omogenea B (di completamento): 8 per cento;
c.3) zona omogenea C (di espansione): 4 per cento.

La somma delle percentuali delle tre voci non può superare il limite del 50 per cento del costo di costruzione

3. Spese generali, di progettazione e collaudo, oneri fiscali e di finanziamento

3.1. Spese generali
Si intendono quelle spese che, non potendosi riferire direttamente al costo di costruzione perché non strettamente legate al cantiere ed alla sua organizzazione né all'onere dell'impresa costruttrice, costituiscono un costo aggiuntivo derivante dalla commercializzazione del bene prodotto (alloggio), nonché da tutte quelle attività poste in essere dal rapporto convenzionale e che sono più onerose per i programmi convenzionati.
A mero titolo esemplificativo, si ritiene di elencare le principali voci di spesa:
a) contatti con le pubbliche Amministrazioni per la definizione della convenzione e dei diversi contenuti da dare al progetto, che ha definizione maggiore rispetto ai progetti edilizi non convenzionati, e delle spese conseguenti alla predisposizione della documentazione nonché della verifica dei requisiti dei destinatari finali da parte della Commissione istituita presso l'Ater;
b) spese di commercializzazione degli alloggi, comprendenti avvisi a pagamento pubblicati sugli organi di stampa ovvero altre forme di pubblicità, ovvero, ancora, affidamento della commercializzazione a soggetti specializzati;
c) spese non imputabili direttamente al costo di costruzione perché costituiscono normalmente oneri che non rientrano nell'appalto e, per analogia, nel corrispettivo riconosciuto all'impresa costruttrice, quali, ad esempio, oneri fideiussori, spese di allacciamento ai pubblici servizi, di accatastamento e frazionamento immobiliare.
Nel complesso tali spese generali saranno assunte nella determinazione del prezzo in forma percentuale forfettizzata risultando difficile valutare l'incidenza di tali oneri in relazione a situazioni diverse tra loro (entità dell'iniziativa, situazione di mercato contingente, esperienza dell'operatore), per un valore percentuale sul costo di costruzione non superiore al 10%.

3.2. Spese di progettazione
Si intendono tutte le spese attinenti alla progettazione ed alla realizzazione dell'iniziativa, di seguito indicate:
a) rilievo topografico o architettonico delle aree o degli immobili;
b) spese per le terebrazioni del sito ovvero altre prove geotecniche atte a conoscere le caratteristiche delle aree, comprese eventuali ricerche archeologiche;

c) relazione geologica e/o geotecnica preliminare alla progettazione delle fondazioni;
d) progettazione dell'organismo abitativo secondo i vari livelli di approfondimento (progetto preliminare o di massima, progetto definitivo o architettonico, progetto esecutivo completo di calcoli delle strutture, degli impianti tecnologici, ecc.);
e) direzione dei lavori (da non confondersi con la direzione del cantiere che è onere ricompreso nel costo di costruzione);
f) collaudo dei lavori o forma equipollente, comprendente anche il collaudo delle strutture ove necessario e le eventuali certificazioni richieste dal Comune secondo la convenzione.
L'entità di tali spese è da porre in rapporto alle diverse caratteristiche dell'iniziativa. E' evidente, per esempio, che un intervento in un sito ove si presume la possibile sussistenza di reperti archeologici comporta un onere affatto particolare e di varia grandezza che non è possibile predeterminare, e ciò a prescindere dagli eventuali oneri costruttivi aggiuntivi che vanno a far parte del costo di costruzione; è del pari evidente che le percentuali previste dalle tariffe professionali per i progetti o la direzione dei lavori tengano in conto dell'entità della spesa prevista per la realizzazione delle opere. Il criterio più ovvio cui potersi riferire sarebbe quello di prospettare le spese suffragate da fatture e/o riscontri di conformità alle tariffe professionali che regolano le singole prestazioni. Se tale criterio può essere abbastanza facilmente assunto a consuntivo, risulta difficilmente applicabile in sede di determinazione preventiva del prezzo.
Si ammette quindi una spesa compresa tra un minimo del 9 e un massimo del 18 per cento del costo di costruzione.

3.3. Oneri fiscali e di finanziamento
Gli oneri fiscali vanno riconosciuti nella misura di legge (I.V.A., tasse di registro, ecc.).
Gli oneri di finanziamento si riferiscono sostanzialmente agli oneri di carattere finanziario cui deve far fronte il soggetto attuatore, supponendo debba ricorrere al sistema creditizio per soddisfare le spese di acquisizione degli immobili, delle spese generali e del costo di costruzione, man mano che le stesse maturano; fermo restando che l'onere può essere riconosciuto anche in caso di autofinanziamento, ritenendo che il capitale debba essere comunque remunerato.
Il criterio da assumere nella quantificazione di tali oneri è quello di riferirsi ad un cronoprogramma dei lavori rapportato all'avanzamento della spesa, tenendo conto anche dei possibili apporti di finanziamento o prefinanziamento derivanti dai futuri acquirenti/assegnatari degli alloggi.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_71_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2017, n. 071/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 29 concernente agricoltura biologica;

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;

ATTESO che il PSR prevede al capitolo 8 - Descrizione delle Misure selezionate, tra le altre, anche la misura 11 agricoltura biologica;

ATTESO che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", emanato con proprio decreto 30 marzo 2016, n. 055/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento ordinario dell'8 aprile 2016, n. 17;

RITENUTO necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 055/Pres./2016, al fine di garantire la massima partecipazione alla misura 11, nonché maggiore chiarezza a favore dei beneficiari, uniformando infine il procedimento istruttorio a quello previsto dai regolamenti attuativi delle altre misure a superficie del PSR;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2017, n. 525 avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con DPREG 55/2016. Approvazione.";

RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55";

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_71_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55.

Articolo 1 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) sono soppresse le parole: ", che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata".

Articolo 2 Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 dopo le parole :" fino a sette anni," sono inserite le seguenti: "decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 1,".

Articolo 3 Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è inserito il seguente:
"3 bis. Nel caso di presentazione di domanda tardiva ai sensi dell'articolo 12, i requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 1.".

Articolo 4 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è sostituito dal seguente:
"5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:
a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC;
b) compila il piano di coltivazione;
c) compila o aggiorna il SIB.".

Articolo 5 Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN.".

Articolo 6 Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 le parole: "scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "data di cui all'articolo 13, comma 2 bis,".

Articolo 7 Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 le parole: "nonché delle UBA" sono sostituite dalle seguenti: "nonché della consistenza delle UBA".

Articolo 8 Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. I commi 3 e 6 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 sono abrogati.

Articolo 9 Sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nell'ambito dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari impegnata con la domanda di sostegno/pagamento può essere ridotta nel limite massimo del 20 per cento della superficie inizialmente impegnata, qualora l'impegno al mantenimento delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento non riguardi appezzamenti fissi.
2. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie della misura resa nota con provvedimento dell'AdG, il beneficiario può adeguare gli impegni come di seguito indicato:
a) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura;
b) assunzione di un nuovo impegno che includa l'intera superficie originariamente impegnata e comprenda l'adesione, a partire dall'annualità 2017, al premio aggiuntivo zootecnia biologica di cui all'articolo 19. L'ampliamento della superficie non può costituire nuovo impegno.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il nuovo impegno è assunto per l'intero periodo di cui all'articolo 8, comma 2, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito e non comporta alcuna decadenza del sostegno relativamente all'impegno pregresso.
4. Il beneficiario può variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a).
5. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, a seguito dell'aggiornamento del SIB, può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10.
6. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.
7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.".

Articolo 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_72_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2017, n. 072/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
VISTO l'articolo 7, comma 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTO l'articolo 38, comma 2, della legge regionale 3/2016, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/2016;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 507 del 24 marzo 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_15_1_DPR_72_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194

art. 1 sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 194/2016

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14) è sostituito dal seguente: "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione negli anni 2016 e 2017 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34".

art. 2 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 194/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 194/2016, è aggiunto il seguente:

   <<1 bis. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione nell'anno 2017 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 34/2015.>>.

art. 3 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 194/2016

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 194/2016 è sostituita dalla seguente: <<criteri e modalità di riparto per l'anno 2016>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 3 bis nel decreto del Presidente della Regione 194/2016

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 194/2016 è inserito il seguente:

   <<**art. 3 bis** criteri e modalità di riparto per l'anno 2017
   1. La quota di perequazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, pari a complessivi 100.666.440,50 euro, viene ripartita in proporzione all'assegnazione effettuata nell'anno 2016, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.>>.

art. 5 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 194/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 194/2016, le parole: <<degli articoli 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 2, 3 e 3 bis>>.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_15_1_DAS_PROT CIV_288

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile 27 marzo 2017, n. 288

LR n. 64/1986, art. 10 e DPReg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., art. 4. Adozione del Piano tecnico per l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni nel corso dell'anno 2017 per il potenziamento del volontariato di protezione civile.

L'ASSESSORE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 10, lettere b), e) e g) della L.R. 31.12.1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali, singoli od associati, ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di sviluppare il Sistema regionale integrato di protezione civile;
VISTO il DPReg 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. di approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati ed alle Associazioni di volontariato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 19 giugno 2002;
RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 6, il Regolamento citato prevede che i finanziamenti possono essere concessi per:
a) Dotazione, mantenimento operativo, rinnovo di attrezzature e mezzi operativi;
b) Dotazione di sedi di allocamento e deposito;
c) Organizzazione e svolgimento di esercitazioni;
d) Organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;
e) Attuazione di progetti organici ed articolati afferenti alle tipologie di cui ai punti precedenti;
CONSTATATO che il Regolamento medesimo stabilisce, all'articolo 3, che la concessione dei finanziamenti avvenga sulla base della "Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile", nei limiti delle risorse disponibili;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, il Piano tecnico annuale costituisce uno degli strumenti di pianificazione tecnica annuale e che lo stesso è adottato con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile;
DATO ATTO che sono in corso le operazioni di concessione dei finanziamenti agli Enti locali ed alle Associazioni di volontariato, conseguenti all'attuazione del Piano tecnico 2016, come da deliberazioni della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1876 e 18 novembre e 2016, n. 2171 per un importo complessivo pari ad Euro 5.230.148,30;
VALUTATA l'entità delle risorse finanziarie disponibili sull'esercizio 2017 del Fondo regionale per la protezione civile, e valutato inoltre l'interesse pubblico da perseguire per il costante aggiornamento delle risorse umane dedicate alle attività di protezione civile sul territorio regionale;
RILEVATO che in tale contesto assume fondamentale importanza il sostegno delle attività esercitative ed addestrative;
RITENUTO opportuno procedere ad adottare un Piano tecnico, finalizzato alla concessione, per l'anno 2017, dei soli contributi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del D.P.Reg. 140/Pres./2002;
RITENUTO pertanto, di approvare, ai sensi del citato articolo 4 del Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, il Piano tecnico per l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni nel corso dell'anno 2017, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2013, n. 097/Pres.;

DECRETA

Art. 1

E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del DPReg 17 maggio 2002, n. 140/Pres., recante il Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, il Piano tecnico per l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni nel corso dell'anno 2017, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Palmanova, 27 marzo 2017

PANONTIN

17_15_1_DAS_PROT CIV_288_ALL1

LR 31.12.1986, n. 64, art. 10 e DPReg. 17 maggio 2002, 0140/ Pres., art. 4 - Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile. Esercitazioni anno 2017

Il presente Piano tecnico, redatto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140 Pres. (di seguito Regolamento) illustra gli indirizzi generali per l'organizzazione e lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile relativamente all'anno 2017, nonché gli obiettivi da raggiungere con la concessione dei finanziamenti, riferiti alla sola voce di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c) del Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni.
Dato atto che è in corso l'istruttoria relativa all'attuazione del Piano tecnico 2016, la Protezione civile della Regione intende in questa fase sostenere solo ulteriori iniziative riguardanti le esercitazioni, anticipando quanto sarà eventualmente disposto nel corso del corrente anno per le altre diverse finalità di cui all'art.10 della L.R. 64/1986.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI DEL PIANO TECNICO PER IL 2017
Le attività esercitative di protezione civile che si intende favorire saranno quelle finalizzate a testare l'organizzazione locale di protezione civile e i necessari collegamenti con il relativo Sistema, pur non sottovalutando l'importanza delle attività di addestramento, intese come preparazione tecnica specifica nei diversi settori d'intervento.
Come richiamato all'art.11 del Regolamento, sono esercitazioni di protezione civile le azioni operative coordinate dalla sala operativa regionale organizzate allo scopo di migliorare, attraverso simulazioni di stati di emergenza, il livello di preparazione dei volontari per il loro impiego in situazioni di emergenza.
Le attività previste dovranno, pertanto, costituire un'occasione di verifica sul campo dei modelli d'intervento descritti nella parte C dei Piani comunali d'emergenza per i diversi scenari d'evento considerati (rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico, incendi boschivi, eventi sismici, ecc) prevedendo il coinvolgimento delle strutture tecniche competenti sul territorio e l'informazione della popolazione.
A tal riguardo si richiamano le misure non strutturali previste dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni adottato dal Comitato istituzionale del Distretto idrografico Alpi orientali (GU n. 4 del 07/01/16) e le indicazioni operative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con nota n. prot. RIA/7117 del 10/02/2016 relativamente al Sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e alla risposta del sistema di protezione civile. Tali argomenti sono stati trattati negli incontri informativi per i responsabili comunali e i coordinatori dei Gruppi comunali di protezione civile nel corso del 2016 (nota convocazione prot. 2309/16 di data 22/02/2016).

CRITERI DI PRIORITA' PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Le richieste di finanziamento devono essere coerenti, pena l'inammissibilità, con le modalità di perseguimento dell'obiettivo definito nella sezione precedente.
Verranno pertanto finanziate le attività di esercitazione aventi ad oggetto attività di prevenzione di livello secondario di cui all'art.5 della L.R.64/1986 comprendenti la vigilanza sul territorio comunale o extra comunale e l'applicazione dei modelli d'intervento previsti nel piano comunale di emergenza per i diversi scenari di pericolosità presenti.
Saranno altresì ammesse a finanziamento domande attinenti iniziative già svolte nel corrente anno rientranti nei criteri previsti dal presente Piano tecnico, a condizione che siano state preventivamente comunicate alla Protezione civile regionale e svolte sotto il coordinamento della SOR.
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, le domande presentate in assenza del Piano Tecnico annuale si intendono archiviate.
La graduatoria delle richieste è definita in base alla valutazione dell'attività e quindi del grado di partecipazione, relativamente ai Gruppi comunali e alle Associazioni, alle attività del Sistema regionale integrato di protezione civile.
In particolare, per la formazione della graduatoria, si terrà conto dei seguenti elementi di valore mediante l'attribuzione da parte della Protezione civile della Regione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

Elementi valore	
a) attività svolte congiuntamente con altri Gruppi comunali di pc	punti da 5 a 10
b) attività svolte congiuntamente con altre Associazioni iscritte (art.30 LR 64/86)	punti da 5 a 10
c) coinvolgimento degli uffici comunali e/o polizia municipale o altri soggetti istituzionalmente competenti	punti da 5 a 10
d) coinvolgimento di altre associazioni di volontariato presenti sul territorio	punti da 5 a 10
e) coinvolgimento di istituzioni scolastiche del territorio	punti da 10 a 20

f) coinvolgimento dei cittadini di almeno una frazione/località punti da 10 a 20
g) test delle attività previste per i punti di presidio territoriale individuati
o di nuova individuazione, nel piano comunale di emergenza (minimo 2)
(circolare PCR/16099 di data 13/12/2011 - agg. 02/2016) punti da 20 a 30
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, la graduatoria terrà conto anche degli eventuali finanziamenti ricevuti e rendicontati dai soggetti beneficiari per la medesima finalità, negli anni precedenti.
In caso di equivalenza di punteggio tra due o più domande, si applica il criterio dell'ordine cronologico di ricezione della domanda.
Non verranno prese in considerazione le domande provenienti da Comuni che non ottemperino all'obbligo di regolare aggiornamento della banca dati delle risorse di protezione civile (art. 5 del DPReg 17.5.2002 n. 0140/Pres) o che non ottemperino all'obbligo di trasmissione del foglio di assicurazione, secondo le modalità previste.

PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO CONCESSE ED ENTITÀ DELLE RISORSE STANZIATE
I finanziamenti saranno concessi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile sulla base di quanto previsto dall'art.3 del Regolamento.
Nella concessione dei finanziamenti si terrà conto delle eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute al medesimo titolo. L'ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti sia pubblici che privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.
La spesa massima ammissibile per esercitazioni ammessa a finanziamento per ciascun Comune/Associazione nell'anno 2017 è di Euro 10.000,00 (di cui finanziabili Euro 9.000,00). In tale importo possono essere ricomprese esclusivamente le seguenti categorie di costo, con i limiti e le percentuali massime riferite alla spesa ammissibile qui di seguito indicate:
a) Spese vettovagliamento e pasti dei partecipanti;
b) Eventuale nolo di mezzi e attrezzature necessari per la realizzazione dell'esercitazione;
c) Consumo carburante per i mezzi o le attrezzature necessari per la realizzazione dell'esercitazione;
d) Predisposizione di supporti vari per l'attività divulgativa dell'esercitazione nei confronti della popolazione, spese generali e amministrative.
Il finanziamento deve coprire principalmente le spese di cui alle lettere a), b) del sopra esposto elenco mentre la voce di cui alla lettera c) può costituire al massimo il 10 % della spesa massima ammissibile a finanziamento.
Le voci di spesa non rientranti nei parametri indicati sono stralciate d'ufficio ai fini del finanziamento concedibile.
I finanziamenti sono stabiliti con Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile.
Nel caso che le suddette risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste finanziabili, al fine di realizzare un'equa distribuzione dei finanziamenti ed una diffusa attività esercitativa sul territorio, la Protezione civile della Regione potrà accogliere una sola domanda per beneficiario.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento le domande di finanziamento dovranno pervenire alla Protezione civile della Regione tramite PEC all'indirizzo protezione.civile@certregione.fvg.it entro il termine sotto indicato utilizzando, a pena esclusione, il modello di domanda allegato al presente Piano tecnico, debitamente firmato.
Nel caso di un numero elevato di richieste potrà essere richiesta la compilazione on-line dei medesimi dati riportati nella richiesta di finanziamento attraverso un'apposita pagina del portale www.protezionecivile.fvg.it.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento di cui al presente Piano tecnico è fissato, pena esclusione, al 30 aprile 2017.
La richiesta di finanziamento è corredata da una descrizione di massima dell'attività che si intende svolgere, del periodo indicativo in cui si intende effettuare l'esercitazione, nonché delle singole voci di spesa con una quantificazione delle stesse.
Si precisa che la relazione descrittiva sopraindicata non sostituisce il documento di impianto dell'attività esercitativa che dovrà pervenire alla Protezione civile entro i tempi indicati nella Circolare concernente le polizze assicurative per gli operatori di protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia.
Il documento di impianto dovrà contenere tutte le voci principali già incluse nella domanda di finanziamento.
Ai sensi dell'articolo 14 del DPReg 0140/2002, si allega lo schema sulla base del quale presentare, a pena di esclusione, le domande di finanziamento.

17_15_1_DAS_PROT CIV_288_ALL1_DOMANDA

(Compilare una domanda di finanziamento per ciascuna esercitazione, utilizzando il seguente schema)

Carta intestata

Prot.________

Trasmessa via PEC
protezione.civile@certregione.fvg.it

Alla Protezione civile della Regione
Via Natisone, 43
33057 PALMANOVA

Il sottoscritto ____ Sindaco/Legale rappresentante pro tempore del Comune/Associazione __________________________ il cui Gruppo comunale/Associazione di volontari di protezione civile che risulta regolarmente iscritto nell'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di cui all'art. 30 della LR 31.12.1986, n. 64;

C H I E D E

per le finalità di cui all'art. 11 del DPReg. 17 maggio 2002, n. 140/Pres., un finanziamento nella misura massima consentita sull'importo di Euro _________________ per l'esercitazione di protezione civile, qui di seguito in specificata:

Denominazione esercitazione: ____

Finalità, obiettivi e scenari di rischio trattati:
____
____
____
____

Data / periodo indicativo in cui si terrà l'esercitazione: ____

Comune/i territorialmente interessato/i:
____

Il preventivo di spesa per l'organizzazione e l'effettuazione dell'esercitazione comprende le seguenti categorie di spesa ammissibili:

a) Spese vettovagliamento Euro _____________, 00
b) Noli di mezzi e attrezzature Euro _____________, 00
c) Carburante Euro _____________, 00
d) Materiale divulgativo, spese generali e amministrative Euro _____________, 00

TOTALE AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO Euro _____________, 00

Con la presente domanda il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute per il medesimo titolo sia da soggetti pubblici che privati, per un importo di Euro_______________,00.

Ai fini della definizione del punteggio da attribuire all'iniziativa, si dichiara che l'esercitazione prevede:

a) la partecipazione dei seguenti Gruppi comunali di protezione civile partecipanti: ____
(indicare quali sono i comuni partecipanti)
b) la partecipazione delle seguenti Associazioni iscritte (art.30 LR 64/86): - ____
(indicare quali sono le Associazioni partecipanti)

c) il coinvolgimento dei seguenti enti/soggetti istituzionali (uffici comunali e/o polizia municipale o altri soggetti competenti)
____
(indicare quali sono)

d) il coinvolgimento delle seguenti istituzioni scolastiche del territorio:
____
(indicare le istituzioni scolastiche partecipanti)

e) il coinvolgimento di altre associazioni di volontariato presenti sul territorio:
____
(indicare quali sono le Associazioni volontariato locale partecipanti)

f) il coinvolgimento dei cittadini di almeno una frazione/località:
____
(indicare quale/i)

g) le seguenti attività di prevenzione previste per i punti di presidio territoriale individuati o di nuova individuazione, del piano comunale di emergenza
(indicare minimo 2 punti di cui alla circolare PCR/16099 di data 13/12/2011 – agg. 02/2016):
____
____
_
(indicare quali attività)

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b del Regolamento di aver ottemperato all'obbligo di aggiornamento della banca dati delle risorse di protezione civile, compreso l'obbligo di trasmissione del foglio di assicurazione dei volontari secondo le modalità previste.

Il sottoscritto si impegna infine a presentare il documento d'impianto dell'esercitazione nei termini previsti dal contratto di assicurazione e nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dei volontari impegnati nell'esercitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Data ____________________

Firma del Sindaco/ Presidente Associazione

____

17_15_1_DDC_ATT PROD_838_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 24 marzo 2017, n. 838

Approvazione dell'avviso per la costituzione di un Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione per l'incarico, da parte dei beneficiari di contributi, della certificazione della spese.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del POR FESR 2014 - 2020 approvato con decreto n. 2578 del 21 novembre 2016, che con riferimento agli interventi con rendicontazioni complesse e con un numero elevato di giustificativi in fase di rendicontazione della spesa, stabilisce la possibilità, nell'ambito del bando/invito, di richiedere ai beneficiari di allegare alla domanda di rimborso una certificazione di spesa emessa da un revisore legale;
CONSIDERATA la necessità di semplificare ed accelerare le procedure di controllo delle rendicontazioni dei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione a valere sulle risorse regionali e comunitarie; la Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017);
RITENUTA l'opportunità di procedere alla costituzione, presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, di un apposito Elenco di revisori legali (persona fisica o di società), esterni all'Amministrazione regionale ed iscritti nel Registro dei revisori istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. g) del D.Lgs n.39/2010;
CONSIDERATO che l'Elenco potrà' essere utilizzato per la certificazione delle spese relative a progetti finanziati nell'ambito di altre linee contributive, gestite dall'Amministrazione regionale o da altri organismi dalla stessa delegati;
CONSIDERATA la natura meramente ricognitiva dell'Elenco, non prevedendosi per la sua costituzione alcun procedimento concorsuale o affine ad esso, graduatorie, punteggi né altre tipologie di classificazione di merito;
CONSIDERATO che l'inserimento nell'Elenco non precostituisce o attribuisce alcun diritto o aspettativa circa l'ottenimento di eventuali incarichi di consulenza e/o di prestazioni professionali presso l'Amministrazione regionale o da beneficiari dei finanziamenti.

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il sopracitato Avviso per la costituzione di un Elenco di revisori legali presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione con l'accluso modello di domanda, quali allegati parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione dell' Avviso sul sito internet della Regione , nonché in alcune testate giornalistiche di rilevanza regionale.
Trieste, 24 marzo 2017

ALESSIO-VERNÌ

17_15_1_DDC_ATT PROD_838_2_ALL1

Allegato n. 1

Avviso per la costituzione di un Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione per l'incarico, da parte dei beneficiari dei contributi, della certificazione delle spese

Art. 1. oggetto e finalità

1. Per una semplificazione ed accelerazione delle procedure di controllo delle rendicontazioni dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati a valere sulle risorse regionali e comunitarie, la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, intende procedere alla costituzione di un elenco di revisori legali (persona fisica o società), di seguito "Elenco", esterni all'Amministrazione regionale, per la

certificazione delle spese sostenute dai beneficiari dei contributi.
2. La costituzione dell'Elenco è prevista anche dal "Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del POR FESR 2014-2020", approvato con decreto n. 2578 del 21 novembre 2016, che, con riferimento agli interventi con rendicontazioni complesse e con un numero elevato di giustificativi in fase di rendicontazione della spesa, stabilisce la possibilità, nell'ambito del bando/invito, di richiedere ai beneficiari di allegare alla domanda di rimborso una certificazione della spesa emessa da un revisore legale scelto dall'Elenco.
3. L'Elenco può essere anche utilizzato per la certificazione delle spese relative a progetti finanziati nell'ambito di linee contributive non attinenti a ricerca, sviluppo e innovazione gestite dall'Amministrazione regionale o da organismi da essa delegati.
4. La costituzione dell'Elenco non prevede alcun procedimento concorsuale o graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
5. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico di consulenza o prestazione professionale dall'Amministrazione regionale né dai beneficiari dei finanziamenti.

Art. 2 requisiti per l'iscrizione all'Elenco

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, i candidati (persona fisica o società) devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)
b) aver partecipato ad almeno un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale come indicato nel successivo articolo 6, entro l'anno solare successivo alla presentazione della domanda di cui all'articolo 4.
2. Il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco è subordinata alla partecipazione ad eventuali aggiornamenti formativi periodici richiesti e organizzati dalla Amministrazione regionale in relazione alla pubblicazione di nuove linee contributive e/o alla modifica delle procedure di gestione e controllo delle linee contributive già attive.

Art. 3 periodo di validità dell'Elenco

1. L'Elenco ha validità a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e viene aggiornato periodicamente a seguito delle attività formative di cui al successivo articolo 6.
2. L'elenco ha validità per l'intera programmazione comunitaria e regionale 2014-2020 con scadenza al 31 dicembre 2023. Il termine di validità dell'elenco può essere prorogato con Decreto del direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Art. 4 modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione all'Elenco, formulata secondo il modello di cui all' Allegato A al presente avviso e firmata digitalmente, è presentata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio affari generali e amministrativi (di seguito Ufficio competente), tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestazione del pagamento del bollo di euro 16,00 effettuato tramite F23.
3. Il candidato dichiara nella domanda, in particolare:
a) il numero di iscrizione al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010;
b) di assumere la responsabilità delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa dei dati falsi;
c) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso;
d) di autorizzare il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente il venir meno del requisito di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a).
4. La domanda può essere presentata in ogni momento dell'anno a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso su Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 procedure per la costituzione dell'Elenco

1. Le candidature sono sottoposte all'accertamento da parte dell'Ufficio competente del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Qualora il candidato non risulti in possesso del requisito richiesto, la domanda viene rigettata.

2. L'inserimento del nominativo nell'Elenco è subordinato alla partecipazione del candidato alle attività formative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Qualora il candidato non partecipi alle attività formative entro l'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda, la domanda medesima viene rigettata.
3. L'Elenco è approvato e aggiornato a seguito delle attività formative di cui all'articolo 6 con decreto del direttore del Servizio affari generali e amministrativi entro 30 giorni dalla conclusione delle attività formative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). L'Elenco è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e nelle pagine dei canali contributivi interessati.
4. L'inserimento nell'Elenco non è incompatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione Friuli Venezia Giulia o di altre amministrazioni ed enti pubblici.
5. L'iscrizione nell'Elenco è incompatibile con la nomina di componente del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

Art. 6 corsi di formazione

1. I corsi di formazione, propedeutici all'iscrizione nell'Elenco di cui al presente avviso, sono organizzati in aula nel territorio regionale con cadenza almeno annuale.
2. Sono ammessi a partecipare al corso di formazione i candidati, in possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Elenco, entro il 30 aprile di ogni anno ed eventuali collaboratori, da indicare nella domanda di iscrizione all'Elenco. Per l'anno 2017 la scadenza della domanda per l'iscrizione all'Elenco è il giorno 15 maggio 2017.
3. L'Amministrazione regionale può calendarizzare ulteriori corsi di cui al comma 1 per le candidature presentate entro una scadenza successiva alla data del 30 aprile.
4. Le date, le sedi e le modalità di svolgimento dei corsi sono comunicate tramite avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e inviato tramite la newsletter dell'Amministrazione regionale "Avvisami", sottoscrivibile dall'home page del sito regionale.
5. La durata del corso è indicativamente di 4 ore formative.

Art. 7 conferimento dell'incarico al revisore

1. Il beneficiario del contributo per la liquidazione del quale è prevista la certificazione delle spese individua il revisore tra quelli indicati nell'Elenco.
2. Il beneficiario conferisce l'incarico al revisore attraverso una lettera di incarico.
3. L'incarico non può essere conferito a revisori legali che non rispondono al requisito di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del D.Lgs 39/2010[1].

Art. 8 compensi per l'incarico

1. I costi dell'attività di certificazione delle spese possono essere rendicontati fra i costi del progetto finanziato, qualora previsto dai bandi o regolamenti di riferimento e secondo i limiti e i vincoli posti dagli stessi.
2. Il costo dell'incarico affidato al revisore per l'attività di certificazione viene pattuito direttamente con il beneficiario.

---

[1] D.Lgs 39/2010 - Art. 10 indipendenza e obiettività
1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.
1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6-13 OMISSIS

Art. 9 attività del revisore legale

1. Il revisore legale effettua l'attività di controllo e certificazione della spesa secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per i revisori", pubblicate sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione "Industria" e nelle pagine dei canali contributivi interessati.
2. L'attività di controllo del revisore legale, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui al comma 1 e dalla disciplina contributiva di riferimento, è effettuata, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
b) esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa e riferibilità degli stessi al beneficiario;
c) esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
d) verifica che il pagamento sia stato effettuato esclusivamente secondo le modalità previste nei regolamenti/bandi di riferimento;
e) comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di ricerca/attività con il libro unico dell'impresa;
f) controllo della tracciabilità contabile, eventualmente a campione.
3. Il revisore, a conclusione dell'attività di controllo della spesa rendicontata nell'ambito del progetto finanziato, rilascia al beneficiario del contributo una dichiarazione sottoscritta digitalmente concernente la certificazione delle spese, redatta secondo i facsimili pubblicati sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nelle pagine dei canali contributivi interessati.

Art. 10 cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti viene effettuata d'ufficio nel caso:
a) di perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) di rinuncia da parte dell'interessato;
c) l'Amministrazione regionale o suo organismo delegato riscontri, a seguito delle attività di controllo di cui all'articolo 11, su due rendicontazioni certificate dal medesimo revisore legale la presenza di errori che comportino la revoca anche parziale del contributo oppure su un'unica rendicontazioni riscontri un tasso di errore superiore al 20% della spesa certificata;
d) si accerti una grave inadempienza nell'espletamento di un incarico conferito da un soggetto beneficiario;
e) di mancata partecipazione agli aggiornamenti formativi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La cancellazione viene effettuata tramite decreto del direttore del Servizio affari generali e amministrativi ed è comunicata tempestivamente al revisore.
3. Un soggetto che è cancellato dall'Elenco ai sensi delle lettere c), d), ed e) del comma 1, non può ripresentare la domanda di iscrizione all'Elenco fino al 31 dicembre 2023.

Art. 11 controlli

1. L'Amministrazione regionale o altri organismi aventi titolo effettuano controlli, anche a campione, sulle rendicontazioni certificate, ai fini di verificare la correttezza dell'attività svolta dai revisori legali, eventualmente con richiesta al beneficiario del contributo della relativa documentazione comprovante la spesa sostenuta.
2. Qualora dai controlli di cui al comma 1 emergano casi di irregolarità o di errore sulla spesa certificata, l'Amministrazione regionale trasmette al revisore una nota di richiamo contenente l'indicazione di quanto riscontrato. Le note di richiamo relative ai casi di errore di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), sono trasmesse al revisore dall'Ufficio competente alla tenuta dell'elenco.

Art. 12 tutela della privacy

1. Ai senti del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, anche tramite strumenti informatici, è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la costituzione dell'Elenco. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco;
d) l'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali";
e) il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Servizio affari generali e amministrativi della

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Art. 13 accesso agli atti

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

Art. 14 responsabile del procedimento

1. La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Servizio affari generali e amministrativi presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Via Trento, 2 - 34132 Trieste - E-mail: affarigenerali@regione.fvg.it - PEC: economia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio affari generali e amministrativi.

Art. 15 pubblicazione

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it.

Art. 16 allegati

1. Il presente Avviso si compone di n. 1 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato A "Schema di domanda iscrizione all'Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione da incaricare ai fini della certificazione delle spese".

17_15_1_DDC_ATT PROD_838_3_ALL2

ALLEGATO A

Alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Servizio affari generali e amministrativi
Via Trento 2 - TRIESTE

economia@certregione.fvg.it

Oggetto: **Domanda d'iscrizione *all'Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione* per l'incarico da parte dei beneficiari dei contributi della certificazione delle spese.**

Io sottoscritta/o *(nome e cognome)*, codice fiscale , nata/o a , il , residente a *(comune, provincia, indirizzo)*

CHIEDE

di essere iscritta/o nell'*Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione* per l'eventuale attribuzione di incarichi ai fini della certificazione delle spese sostenute dai beneficiari di contributi, in qualità di:

☐ libero professionista, con sede di lavoro a *(comune, provincia, CAP, indirizzo),* P.E.C. , email , telefono

☐ legale rappresentante della società *(denominazione sociale)*, partita IVA , con sede a *(comune, provincia, CAP, indirizzo),* P.E.C. , email , telefono

a tal fine

DICHIARA

a) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), con il numero di iscrizione ;
b) di assumere la responsabilità delle informazioni fornite e di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa dei dati falsi;
c) di accettare integralmente le condizioni previste dall'*Avviso per la costituzione di un Elenco dei revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione da incaricare ai fini della certificazione della spesa*;

SI IMPEGNA

a) a partecipare ad almeno un corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale come indicato nell'articolo 6 dell'Avviso, entro l'anno solare successivo alla presentazione della presente domanda;
b) a comunicare tempestivamente il venir meno del requisito relativo all'iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 39/2010.

Si segnalano i seguenti nominativi di eventuali collaboratori che parteciperanno, oltre al candidato, ai corsi di formazione di cui all'articolo 6 dell'Avviso: .

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si allega copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo.

Luogo e data

Firmato digitalmente
da

17_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1867_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 29 marzo 2017, n. 1867

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015". Programma specifico 26 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori. Modifica all'avviso.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli enti regionali;

VISTA la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982, ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo sociale europeo;

VISTO il DPReg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 76", di seguito Regolamento;

VISTO il Programma operativo del Fondo sociale europeo - 2014/2020 - della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 26/15 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori, a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma operativo;

VISTO il decreto n. 782/LAVFORU del 13 aprile 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato alla presentazione di una proposta progettuale per l'attuazione del suddetto programma da parte di AREA Science Park;

VISTO il decreto n. 1348/LAVFORU del 19 maggio 2015 che ha modificato ed integrato il predetto Avviso;

PRESO ATTO che i 14 assegni di ricerca previsti dal summenzionato Avviso risultano coperti dalle risorse destinate al programma e che vi è un residuo di euro 51.862,12 sulle risorse all'uopo stanziate;

RITENUTO, al fine di ottimizzare il contributo stanziato e di valorizzare le ricadute del programma sul sistema scientifico regionale, di destinare le risorse residue al finanziamento di un'ulteriore borsa di mobilità in entrata (incoming)

DECRETA

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, al paragrafo 8, capoverso 1, lettera e) e al paragrafo 13.1, capoverso 2, lettera b) dell'Avviso, relativamente alla seconda fase di accesso al programma, è aggiunto un quinto assegno dedicato alla mobilità in entrata (incoming), ulteriore rispetto a quelli precedentemente previsti.

2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 29 marzo 2017

SEGATTI

17_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1867_2_ALL1

ALLEGATO A

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e formazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015

Programma specifico n. 26/15 – Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE

INDICE

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020, di seguito POR, individua tra le proprie priorità, il sostegno e la promozione dell'alta formazione, della specializzazione e dell'aggiornamento in ambiti a forte vocazione scientifica e tecnologica. Si intende così, in coerenza con gli indirizzi delle iniziative faro "Youth on the move" e "Unione dell'innovazione", favorire il rafforzamento del sistema di alta formazione secondo un modello inteso a rendere il suo prodotto formativo il più possibile coerente con i bisogni di domanda del sistema produttivo regionale di figure professionali di alto livello.
2. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015 – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, di seguito PPO 2015, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 26/15 – Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori– da attuare nel quadro dell'asse 3 del POR.
3. Il programma specifico vuole sostenere l'attività dei ricercatori secondo approcci outgoing e incoming per lo sviluppo di reti internazionali di ricerca con particolare riferimento alle aree interessate dalle strategie macroregionali dell'UE a cui partecipa l'Italia, rispettivamente la Strategia per la Regione Adriatico-ionica (EUSAIR) e quella futura, attualmente in fase di definizione, per la Regione Alpina (EUSALP).
   In particolare si prevede di dare sostegno finanziario alle seguenti attività:
   - ATTIVITA' 1: assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica e/o azienda estera, collocata presso un'area rientrante nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP, impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia;
   - ATTIVITA' 2: assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti all'estero nelle aree territoriali rientranti nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP, per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione.

   Il programma si pone in un ambito di coerenza con i contenuti dei pilastri delle Strategie macroregionali esistenti e future sopra richiamate e con la Strategia di specializzazione intelligente regionale e si sviluppa su una base pluriennale.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
- "Scheda Università" approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale – Programmazione FSE 207/2013 – nel corso della seduta tenutasi a Roma il 9 luglio 2009, di seguito Scheda Università;
- Approvazione del Consiglio europeo della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico – ionica (EUSAIR), Conclusioni del 23 – 24 ottobre 2014 e Conclusioni del Consiglio (riunione CAG – Consiglio Affari Generali) del 29 settembre 2014;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico ionica del 17 giugno 2014, COM (2014) 357 final e allegato Piano di azione, SWD (2014) 190 final;
- Relazione sul valore aggiunto delle Strategie Macro-regionali, 27 giugno 2013, COM (2013) 468 Finale;
- Conclusioni del Consiglio Europeo del 19 – 20 dicembre 2013 con cui si invita la Commissione Europea, in collaborazione con gli Stati membri, ad adottare una strategia dell'UE per la Regione alpina (EUSALP) entro giugno 2015;
- "Documento d'Intervento per l'attuazione di una Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina" e "Dichiarazione politica verso una Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina", firmati a Grenoble il 18 ottobre 2013;
- Strategia di specializzazione intelligente regionale disponibile al sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/Strategia-specializzazione-intelligente/articolo.html
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo per la realizzazione di attività a favore di laureati, con particolare riferimento alle attività di ricerca";

2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca della medesima Direzione; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca della medesima Direzione.

3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni previste dal presente avviso danno attuazione al programma specifico n. 26/15 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori- del PPO 2015 e si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   a) **Asse**: 3 – Istruzione e formazione
   b) **Priorità d'investimento**: 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati
   c) **Obiettivo specifico**: 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
   d) **Azione**: 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche
   e) **Settore di intervento**: 116 - Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
   f) **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
   h) **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 – Non pertinente
   i) **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
   j) **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
   k) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone inattive

l) **Indicatori di output**:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.
2. Le modalità di affidamento avvengono nel quadro di quanto previsto dalla Scheda Università.

5. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Sulla base di quanto previsto dalla "Scheda Università" e in considerazione della complementarietà tra il programma specifico di cui al presente avviso e l'esistente Programma TALENTS sviluppato e gestito dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nonché sulla base delle indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 609/2015 il soggetto proponente è costituito dal suddetto Consorzio.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.
3. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi è **causa di esclusione della stessa dalla valutazione.**

6. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni realizzate con la modalità *outgoing* devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di progetto di ricerca:
   a) avere residenza sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
   b) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
      1) diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
      2) laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

3) laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto con DM 22 ottobre 2004, n. 270;
4) titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.

c) avere svolto per almeno 3 anni dal momento del conseguimento del titolo di cui al punto b) di documentata attività di ricerca a tempo pieno presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private anche in materie non attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare;
d) non avere in corso un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Sono altresì destinatari dell'attività in argomento gli individui che, in luogo del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) siano in possesso di **titolo di dottore di ricerca** oppure titolo accademico conseguito all'estero equipollente o equivalente.

2. I destinatari delle operazioni realizzate con la modalità *incoming* devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di progetto di ricerca:
   a) avere residenza in uno dei seguenti Paesi:
      1) con riferimento ai Paesi stranieri aderenti alla Strategia europea per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR):
         i. Slovenia;
         ii. Croazia;
         iii. Bosnia Erzegonvina;
         iv. Serbia;
         v. Montenegro;
         vi. Albania;
         vii. Grecia;
      2) con riferimento ai Paesi aderenti alla futura Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP):
         i. Germania
         ii. Francia);
         iii. Austria;
         iv. Svizzera;
         v. Slovenia;
         vi. Liechtenstein;
   b) essere in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui al capoverso 1 lettera b);
   c) avere svolto per almeno 3 anni dal momento del conseguimento del titolo di cui al punto b). documentata attività di ricerca a tempo pieno presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private anche in materie non strettamente attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare.

   Sono altresì destinatari dell'attività in argomento gli individui che, in luogo del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) siano in possesso di titolo di dottore di ricerca oppure titolo accademico conseguito all'estero equipollente o equivalente.
3. Il soggetto attuatore, in sede di avviso, può prevedere ulteriori requisiti dei destinatari, essenziali o prioritari, ai fini della presentazione dei progetti.
4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 è **causa di inammissibilità del soggetto all'operazione**.
5. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto proponente e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo.

7. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono complessivamente pari a euro 1.200.000 a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione.
2. La disponibilità finanziaria è ripartita nel modo seguente:
   a) l'88% è destinato a sostenere l'attività di ricerca svolta dai ricercatori;

b) il 12% è destinato a sostenere le attività di carattere tecnico/organizzativo svolte dal soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle operazioni svolte dai ricercatori.

8. LA PROPOSTA PROGETTUALE

1. La proposta progettuale presentata dal soggetto proponente deve:
   a) indicare la persona fisica referente del programma specifico;
   b) indicare la sede principale, presso cui deve essere tenuta tutta la documentazione relativa all'attuazione delle attività, e eventuali sedi secondarie;
   c) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente. Tale sistema deve garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi alle singole attività assicurate dal soggetto attuatore;
   d) contenere la dichiarazione dell'impegno ad adottare, successivamente all'eventuale approvazione della proposta progettuale ed in condivisione con il Servizio, modalità e procedure per la gestione ed il monitoraggio dei progetti pienamente coerenti con il sistema informativo del Servizio medesimo;
   e) prevedere, in relazione all'ATTIVITA' 1 e all'ATTIVITA' 2 di cui al paragrafo 1, capoverso 3:
      1) uno schema di avviso attraverso il quale il soggetto attuatore procede alla raccolta e selezione dei progetti di ricerca. A tale riguardo lo schema di avviso:
         i. deve essere previsto un unico avviso che disciplina due fasi di accesso connesse alle tre annualità di finanziamento;
         ii. deve prevedere il finanziamento di assegni di ricerca della durata di 18 mesi;
         iii. deve prevedere:
            I. il finanziamento nell'intero periodo di 15 assegni di ricerca da realizzare in due fasi temporali;
            II. la ripartizione degli assegni di ricerca fra le modalità *outgoing* e *incoming* avviene nel seguente modo:
               – 1^ fase: 7 di cui 4 *outgoing* e 3 *incoming;*
               – 2^ fase: 8 di cui 3 *outgoing* e 5 *incoming;*
            III. la realizzazione dei progetti di ricerca secondo le seguenti tempistiche:
               – 1^ fase: dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2017;
               – 2^ fase: dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2018;
      2) le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'avviso da parte del soggetto attuatore;
      3) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei destinatari aventi titolo;
      4) i criteri di valutazione che si intendono adottare per la selezione delle domande;
      5) la composizione della commissione valutatrice, con la specificazione delle professionalità dei suoi componenti. I componenti delle commissioni valutatrici non possono essere impegnati in nessun'altra attività del soggetto attuatore inerente l'attuazione del presente avviso, né relativa al suo funzionamento né relativa alla preparazione, realizzazione e rendicontazione dei progetti;
      6) le modalità adottate per la formalizzazione degli esiti della valutazione da parte della commissione valutatrice al referente del soggetto attuatore e per la loro pubblicizzazione;
      7) le modalità attraverso cui avviene la gestione dei flussi finanziari nei confronti dei destinatari;
      8) lo schema di massima del disciplinare che il soggetto attuatore e il destinatario dell'assegno sottoscrivono a seguito della comunicazione dell'approvazione della domanda. Detto schema deve contenere l'indicazione delle condizioni di ammissibilità del progetto previste e le modalità di restituzione, da parte del destinatario, delle somme percepite, nel caso in cui dette condizioni non si realizzino.
2. L'ATTIVITA' 1- Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica e/o azienda estera collocata presso un'area rientrante nella strategia macroregionale EUSAIR ed in quella futura EUSALP impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia – è finalizzata a:
   a) sviluppare collaborazioni di lungo termine tra istituzioni scientifiche regionali e centri di ricerca esteri;

b) contribuire all'occupabilità di laureati o dottori di ricerca, consentendo lo sviluppo di progetti con approccio bottom-up e con piena libertà nella scelta del settore scientifico di riferimento;

c) sostenere la formazione continua e lo sviluppo professionale nel campo del settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente ai principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori[1];

In particolare si prevede il finanziamento di assegni di ricerca all'estero di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, rivolti a laureati o dottori di ricerca, residenti in Friuli Venezia Giulia, i quali intendono svolgere progetti di ricerca presso organismi di ricerca, pubblici o privati, o aziende impegnate in attività di R&S in nelle aree territoriali dei Paesi esteri aderenti alla Strategia europea per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR) o alla futura Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP), di cui al paragrafo 6, capoverso 2, lettera a), punti 1) e 2). Il progetto di ricerca deve avere una durata complessiva massima di 18 mesi, di cui 2/3 da svolgersi all'estero e 1/3 da trascorrere obbligatoriamente in una delle istituzioni scientifiche o aziende della regione Friuli Venezia Giulia.

3. L'ATTIVITA' 2 - Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti all'estero nelle aree territoriali rientranti nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione – è finalizzata a:

a) rafforzare il potenziale di capitale umano qualificato proveniente dall'estero a beneficio del sistema regionale pubblico e privato della ricerca;

b) contribuire all'occupabilità di laureati, consentendo lo sviluppo di progetti con approccio bottom-up e piena libertà nella scelta del settore scientifico di riferimento;

c) sostenere la formazione e lo sviluppo professionale nel campo del settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente ai principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori[2].

In particolare si prevede il finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010 della durata massima di 18 mesi, rivolti a laureati o dottori di ricerca residenti all'estero, nelle aree territoriali dei Paesi esteri aderenti alla Strategia europea per la Regione Adriatico – Ionica (EUSAIR) o alla futura Strategia europea per la Regione Alpina (EUSALP), di cui al paragrafo 6, capoverso 2, lettera a), punti 1) e 2) e da svolgere presso organismi di ricerca, sia pubblici che privati, localizzati nel Friuli Venezia Giulia e facenti parte del Coordinamento degli Enti di ricerca regionali, o presso aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione, fatti salvi i periodi di formazione fuori sede regionale per esigenze scientifiche.

4. I progetti di ricerca devono essere coerenti alle aree di specializzazione della Strategia di specializzazione intelligente della regione Friuli Venezia Giulia e alle sue rispettive traiettorie di sviluppo e/o ai contenuti dei pilastri delle rispettive macrostrategie.

9. GESTIONE FINANZIARIA

1. Come indicato al paragrafo 7, la disponibilità finanziaria è complessivamente pari a euro 1.200.000 a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione – del POR.

2. Ai fini dell'attuazione delle attività, l'utilizzo delle menzionate risorse finanziarie avviene nel modo seguente

a) costi di natura tecnico organizzativa: euro 144.000 di cui euro 72.000 a valere sulla 1^ fase di attuazione e euro 72.000 a valere sulla 2^ fase di attuazione;

b) ATTIVITA' 1: assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica e/o azienda estera collocata presso un'area rientrante nelle nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia. L'importo lordo mensile massimo dell'assegno di ricerca è pari a euro 3.400 al netto di oneri carico ente . Qualora il progetto di ricerca si svolga in un'area territoriale facente parte della Francia o della Germania o dell'Austria o della Svizzera o del Liechtenstein, l'importo lordo mensile massimo di euro 3.400 è aumentato di euro 980,95. Tale aumento è relativo al periodo di permanenza all'estero dell'assegnista;

c) ATTIVITA' 2: assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti all'estero nelle aree territoriali rientranti nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP per svolgere progetti presso una delle

[1] http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter
[2] http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter

istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione. L'importo lordo mensile massimo dell'assegno di ricerca è pari a euro 4.000 al netto di oneri carico ente.

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle ATTIVITA' 1 e 2 sono i seguenti:
   a) voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza
   b) voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche, con riferimento alle spese per l'assicurazione dei destinatari (polizza assicurativa RC e di rischio infortuni per il periodo di realizzazione del progetto);
4. La gestione finanziaria dei progetti avviene secondo la modalità a costi reali. I costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. In particolare devono:
   a) riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
   b) essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività oggetto di attuazione e rendicontazione;
   c) essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'attività e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dal Servizio;
   d) essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio.
5. Come in precedenza indicato, il 12% del budget complessivo disponibile del programma specifico è destinato ai seguenti costi di natura tecnico/organizzativa sostenuti per la realizzazione dei progetti di ricerca da parte del soggetto attuatore:
   a) voce di spesa B1.3 – Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
   b) voce di spesa B1.4 – Selezione e orientamento;
   c) voce di spesa B2.2 – Tutoraggio;
   d) voce di spesa B4.3 – Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione;
   e) voce di spesa C4 – Spese postali.
6. Per quanto concerne le modalità di gestione delle voci di spesa di cui al capoverso 4, valgono le disposizioni delle Linee guida. Con particolare riguardo alle funzioni di tutoraggio (voce di spesa B2.2) e di segreteria/amministrazione (voce di spesa B4.3), esse devono essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore. Con riferimento alle spese postali (voce di spesa C4), sono ammissibili quelle sostenute dal soggetto attuatore per comunicazioni direttamente riferibili alla realizzazione delle attività.
7. Per quanto concerne l'ATTIVITA' 1- Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica e/o azienda estera collocata presso un'area rientrante nella macrostrategia EUSAIR e quella futura EUSALP impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia – si prevede l'erogazione dell' assegno mensile spettante comprensivo degli oneri assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente
8. Per quanto concerne l'ATTIVITA' 2 - Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti all'estero nelle aree territoriali rientranti nelle nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione – si prevede l'erogazione dell' assegno mensile spettante comprensivo degli oneri assicurativi, contributivi e previdenziali diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente.
9. Nella predisposizione della proposta progettuale:
   a) i costi di natura tecnico/organizzativa sono imputati alla voce di spesa voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche;
   b) i costi relativi all'ATTIVITA' 1 e all'ATTIVITA' 2 sono imputati alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza.

10. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. La proposta progettuale deve essere redatta utilizzando i 2 formulari disponibili sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/ web forma, uno relativo alle ATTIVITA' 1 e 2 ed uno relativo ai costi di natura tecnico/organizzativo.*
2. La proposta progettuale deve essere presentata anche in forma cartacea, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso ed entro le ore 12,00 del **10 giugno 2015**, all'ufficio protocollo della struttura attuatrice sito al VI° piano del palazzo di via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
3. Per accedere al formulario on line il soggetto proponente deve essere preventivamente registrato sul sito sopraindicato. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, in caso di registrazione scaduta, ai fini della riattivazione, deve essere inviata una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
5. I formulari vanno riempiti in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
6. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   - sabato dalle 8.00 alle 12.30.

   Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
   Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
7. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

11. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di ricerca di cui al presente avviso non è previsto l'affidamento di parte delle attività a terzi.

12. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Sulla base di quanto approvato in sede di Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007/2013 del 19 giugno 2014, trovano applicazione in via transitoria i criteri di selezione approvati dal medesimo Comitato ai fini dell'attuazione del POR FSE 2007/2013. Sarà successivamente compito del nuovo Comitato di sorveglianza istituito con riguardo al POR FSE 2014/2020 confermare o modificare i criteri di selezione con riferimento agli avvisi pubblici successivamente emanati
2. La proposta progettuale è valutata dalla struttura attuatrice sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013

nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:
   a) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
3. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è causa di non approvazione della proposta progettuale.
4. Gli esiti della valutazione sono sanciti dalla struttura attuatrice con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/graduatorie*, e comunicati con nota formale al soggetto attuatore.

13. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

13.1 AVVISO PUBBLICO

1. Il soggetto attuatore deve provvedere alla realizzazione delle attività secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di accesso. In tal senso il soggetto medesimo deve provvedere alla emanazione di un unico avviso che disciplina tre fasi di accesso connesse alle tre annualità di finanziamento da parte dei candidati alla realizzazione dei progetti di ricerca previsti dal presente avviso.
2. L'avviso pubblico
   a) deve prevedere il finanziamento di assegni di ricerca della durata di 18 mesi;
   b) deve prevedere:
      1) il finanziamento nell'intero periodo di 15 assegni di ricerca di cui 7 con riferimento alla 1^ fase di attuazione e 8 con riferimento alla 2^ fase di attuazione;
      2) la ripartizione degli assegni di ricerca fra le modalità *outgoing* e *incoming* avviene nel seguente modo:
         i. 1^ fase di attuazione: 7 di cui 4 *outgoing* e 3 *incoming;*
         ii. 2^ fase di attuazione: 8 di cui 3 *outgoing* e 5 *incoming;*
      3) la realizzazione dei progetti di ricerca secondo le seguenti tempistiche:
         i. 1^ fase di attuazione: dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2017;
         ii. 2^ fase di attuazione: dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2018;
   c) deve prevedere la presentazione delle domande da parte dei candidati almeno 3 mesi prima delle date di inizio dei progetti di ricerca di cui al punto 3).
3. L'avviso pubblico deve essere predisposto e diffuso in lingua italiana e in lingua inglese.
4. L'avviso deve essere pubblicato almeno 5 mesi prima del 1° aprile 2016. Con riferimento alla 2^ fase di attività, il soggetto attuatore deve predisporre un apposito documento che evidenzia la scadenza per la presentazione delle domande da parte dei candidati; tale comunicazione deve avvenire almeno 5 mesi prima del 1° aprile 2017.
5. I documenti di cui al capoverso 4 devono essere pubblicati, a cura del soggetto attuatore, nel sito istituzionale del soggetto attuatore; la struttura attuatrice li riporta sul sito www.regione.fvg.it

13.2 PRESENTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. Le domande dei progetti di ricerca sono presentati dai candidati, secondo i termini e le modalità previsti dall'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore, con l'utilizzo della modulistica costituente parte integrante dell'avviso stesso.
2. Ogni domanda di progetto relativa all'ATTIVITA' 1- *Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti in Friuli Venezia Giulia per svolgere progetti presso un'istituzione scientifica e/o azienda estera collocata presso un'area rientrante nelle* nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP *impegnata in attività di R&S, con obbligo di rientro in Friuli Venezia Giulia* - deve essere sottoscritta dal candidato presentatore. Ad ogni

domanda deve essere altresì allegata la documentazione, redatta sull'apposito modello parte integrante dell'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore, che attesta la condivisione del progetto da parte dell'istituzione scientifica e/o azienda estera presso cui avrà luogo il progetto di ricerca. Per istituzione scientifica si intende, di norma, una Università, Scuola Superiore universitaria, centro o ente di ricerca o un loro consorzio, con sede legale e operativa nel territorio estero eletto nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP; per quanto riguarda la possibile azienda estera coinvolta, deve avere sede legale e operativa nelle medesime aree territoriali. Il soggetto nell'ospitare l'assegnista si impegna a sostenerne le attività previste nel progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso.

3. Ogni domanda di progetto relativa all'ATTIVITA' 2 - *Assegni di ricerca destinati a ricercatori residenti all'estero nelle aree territoriali rientranti* nella strategia macroregionale EUSAIR e futura EUSALP *per svolgere progetti presso una delle istituzioni scientifiche afferenti al Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e/o aziende impegnate in attività di R&S insediate in regione* - deve essere sottoscritta dal candidato presentatore. Ad ogni domanda deve essere altresì allegata la documentazione, redatta sull'apposito modello parte integrante dell'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore, che attesta la condivisione del progetto da parte dell'istituzione scientifica e/o azienda estera presso cui avrà luogo il progetto di ricerca. Per istituzione scientifica si intende, di norma, una Università, Scuola Superiore universitaria, centro o ente di ricerca o un loro consorzio, con sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e sia afferente al Coordinamento degli Enti di ricerca; per quanto riguarda la possibile azienda coinvolta, deve avere la sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. I progetti di cui ai capoversi 2 e 3 sono oggetto di valutazione da parte del soggetto attuatore con l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nella proposta progettuale approvata dalla struttura attuatrice.
5. Il soggetto attuatore raccoglie i progetti presentati secondo quanto previsto dall'avviso pubblico e li trasmette alla commissione di valutazione competente.
6. Gli esiti della valutazione devono essere formalizzati con determinazione della competente commissione valutatrice entro i termini previsti dall'avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore. La comunicazione dell'esito della valutazione deve avvenire nei confronti del vincitore, a mezzo di comunicazione ufficiale, entro le tempistiche previste dall'avviso pubblico di riferimento. La suddetta nota, sottoscritta dal referente competente del soggetto attuatore, deve contenere:
   a) l'indicazione del termine entro il quale il destinatario deve avviare l'attività di ricerca;
   b) l'esplicitazione delle modalità previste per la formalizzazione dell'accettazione stessa e della sottoscrizione del contratto.
7. L'attività della commissione valutatrice è documentata da un apposito verbale che viene predisposto alla conclusione di ogni fase di valutazione e che indica anche le giornate durante le quali si è svolta la valutazione ed i relativi orari di impegno. Le sedute della commissione valutatrice devono svolgersi con la presenza di tutti i componenti.
8. Gli esiti della selezione sono pubblicati, a cura del soggetto attuatore, nel sito istituzionale del soggetto attuatore .
9. Per ogni progetto pervenuto il soggetto attuatore assicura la tenuta di un apposito fascicolo recante l'intera documentazione afferente il progetto medesimo. I fascicoli devono essere costantemente aggiornati e tenuti presso la sede del soggetto attuatore indicata nella proposta progettuale ai fini delle verifiche in loco eseguite dal Servizio.

13.3 OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. Gli assegnisti titolari del progetto di ricerca ammesso al finanziamento devono:
   a) seguire il piano di attività previsto nel progetto, nel quale deve essere indicato il numero di giornate di impegno complessivo, con specificazione di quelle che saranno svolte in presenza presso la/e struttura/e ospitante/i interessata/e ;
   b) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il/i soggetto/i ospitante/i;

c) presentare mensilmente, al soggetto attuatore, fogli di presenza, secondo il format previsto, attestanti le attività svolte secondo il piano previsto dal progetto. I fogli presenza devono essere sottoscritti dal destinatario;
d) presentare al tutor scientifico presso il soggetto attuatore, con cadenza semestrale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario;
e) presentare al soggetto attuatore il rapporto finale sottoscritto dal destinatario e validato dal/i soggetto/i ospitante/i. Il rapporto finale fa parte del rendiconto finale del progetto.

14. FLUSSI FINANZIARI

1. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
2. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.
3. Le modalità attraverso cui il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle indicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 deve essere adeguatamente descritto nella proposta progettuale.

14.1 FLUSSI FINANZIARI TRA LA STRUTTURA ATTUATRICE E IL SOGGETTO ATTUATORE

1. A seguito degli esiti della fase di selezione delle domande di cui al paragrafo 13.2, il soggetto attuatore deve presentare alla struttura attuatrice, in concomitanza con la fase di pubblicazione di cui al paragrafo 13.2, capoverso 8, il quadro finanziario relativo all'ATTIVITA' 1 e all'ATTIVITA' 2 ed il quadro finanziario dei costi di natura tecnico organizzativa a carico del soggetto attuatore per i quali, si ricorda, è previsto un finanziamento di euro 72.000 a valere sulla 1^ fase e di euro 72.000 a valere sulla 2^ fase.
2. Con riferimento a ciascuna delle due fasi di attività previste ed ai costi di natura tecnico organizzativa:
   a) ad avvenuta pubblicazione degli esiti della fase di selezione delle domande di cui al paragrafo 13.2, la struttura attuatrice procede alla prima anticipazione finanziaria del 50% delle risorse allocate su ognuna delle aree di attività previste;
   b) con riferimento ad ognuna delle aree di attività, ad avvenuta documentazione, da parte del soggetto attuatore, dell'avvenuto utilizzo di almeno il 70% della somma erogata a titolo di prima anticipazione, la struttura attuatrice procede alla erogazione della seconda anticipazione pari al 40% delle risorse allocate sull'area di attività di riferimento;
   c) ad avvenuta verifica del rendiconto delle spese sostenute dal soggetto attuatore, la struttura attuatrice, per ciascuna area di attività provvede alla erogazione del saldo spettante (nel limite del 10% del finanziamento annuale di riferimento dell'area di attività).

14.2 FLUSSI FINANZAIRI TRA IL SOGGETTO ATTUATORE E GLI ASSEGNISTI DI RICERCA

1. Il flusso finanziario intercorrente fra il soggetto attuatore e gli assegnisti di ricerca è oggetto di specifica descrizione in sede di proposta progettuale.
2. Tale flusso deve:
   a) garantire la sostenibilità finanziaria del progetto da parte del destinatario. In tal senso non è ammissibile, nell'ambito delle attività 1 e 2, il pagamento dell'assegno di ricerca con cadenze superiori alla bimestralità;
   b) definire puntualmente le condizioni richieste ai fini del pagamento delle somme spettanti ai destinatari;
   c) definire le modalità di restituzione al soggetto attuatore, da parte del destinatario, delle somme percepite, nel caso di inammissibilità del progetto.

15. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.
3. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

16. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy,* con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle afferenti tematiche previste dai pilastri della strategia macroregionale EUSAIR e alle aree prioritarie di intervento individuate dalla futura strategia macroregionale EUSALP.
2. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **Parità tra uomini e donne.** La Regione, anche attraverso l'attuazione del presente avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

17. DOCUMENTAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'. RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto attuatore presenta, per ogni fase di attività, un rendiconto delle spese sostenute distinto in relazione alle attività previste - Costi di natura tecnico organizzativa, ATTIVITA' 1, ATTIVITA' 2.
2. La presentazione dei rendiconti avviene nei seguenti termini, ai sensi di quanto previsto dal regolamento e dalle Linee guida:
   a) 1^ fase di attività: entro il 29 novembre 2017;
   b) 2^ fase di attività: entro il 29 novembre 2018;
3. Ogni rendiconto deve essere presentato dal soggetto attuatore alla struttura attuatrice, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano.
4. Ogni rendiconto è composto dalla seguente documentazione:
   a) modello di rendiconto disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica;*
   b) le fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio attestanti le spese effettivamente sostenute;
   c) il timesheet relativo all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio e segreteria/amministrazione nel periodo considerato, con riferimento ai rendiconti relativi ai costi di natura tecnico/organizzativa;
   d) i fogli presenza degli assegnisti di ricerca, in originale.
5. Con riferimento alle spese relative ai destinatari di cui all'ATTIVITA' 1 e all'ATTIVITA' 2, ferma restando la verifica della regolarità delle spese sostenute, l'ammissibilità del progetto di ricerca è legata al raggiungimento degli obiettivi formativi.
6. Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti è attestato sia per l' ATTIVITA' 1 che per l''ATTIVITA' 2 dal rapporto finale di ricerca, predisposto dal destinatario e validato dall'organismo presso cui si è realizzato il progetto. Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenziazione di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso. Il rapporto finale di ricerca deve essere allegato al rendiconto finale che il soggetto attuatore presenta alla struttura attuatrice.
7. Le condizioni previste per l'ammissibilità finale dei progetti devono essere indicate nella proposta progettuale e devono essere chiaramente esplicitate nella convenzione tra il soggetto attuatore ed il destinatario. La convenzione deve prevedere anche le modalità di restituzione, da parte del destinatario, delle somme percepite, nel caso in cui dette condizioni non si realizzino.
8. L'inammissibilità finale del progetto determina il mancato riconoscimento di ogni costo previsto dal progetto medesimo.
9. La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:
   a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
   b) gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
   c) collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

   Le certificazioni e la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegate al rendiconto finale delle spese sostenute del progetto di riferimento.

18. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

19. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

17_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1936_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 3 aprile 2017, n. 1936

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Formazione permanente per gruppi omogenei". Operazione cod. FP1592870001. Modifica del finanziamento assegnato.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 453 del 17 marzo 2017;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità

VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto n. 8812/LAVFORU del 30 dicembre 2015 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che, con il succitato decreto 8812/LAVFORU/2015 è stata approvata, tra le altre, la seguente operazione presentata da ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia:

Codice	FP1592870001
Titolo	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Fascia	2-3
Contributo assegnato	euro 65.260,00

VISTA la nota di data 7 ottobre 2016 con il quale il soggetto capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia comunica di avere concluso l'attività formativa con 17 allievi anziché 12 come previsto da progetto e chiede pertanto che venga riconosciuto un contributo superiore di 1.085,20 euro rispetto a quello approvato;
RITENUTO di accogliere la richiesta sopraccitata e di adeguare pertanto il finanziamento;
SPECIFICATO che la suddetta variazione determina per l'operazione sopraccitata un maggior contributo di euro 1.085,20;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, si provvede come segue alla prenotazione fondi:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 euro 162,78
Capitolo S/3632 - competenza 2017 euro 379,82
Capitolo S/3633 - competenza 2017 euro 542,60
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la variazione in aumento del finanziamento assegnato all'operazione sotto elencata approvata con decreto 8812/LAVFORU del 30 dicembre 2015:

Codice	FP1592870001
Titolo	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Fascia	2-3
Contributo assegnato	euro 66.345,20

(variazione in aumento per euro 1.085,20)
2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, si provvede come segue alla prenotazione fondi:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 euro 162,78
Capitolo S/3632 - competenza 2017 euro 379,82
Capitolo S/3633 - competenza 2017 euro 542,60
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 aprile 2017

SEGATTI

17_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1936_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1592870001	TECNICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	PRENOTATO	65.260,00	32.630,00	22.841,00	9.789,00
			MODIFICATO	66.345,20	33.172,60	23.220,82	9.951,78
			PREN./SPREN		542,60	379,82	162,78
Totali per classificazione:	**U.1.04.04.01.000**	**Numero progetti :**	**1**	**1.085,20**	**542,60**	**379,82**	**162,78**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**1**	**1.085,20**	**542,60**	**379,82**	**162,78**

17_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1937_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 3 aprile 2017, n. 1937

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Formazione mirata all'inserimento lavorativo 1" presentate dal 16 al 31 gennaio 2017.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 453 del 17 marzo 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità

VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTO il decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "PIPOL - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG";
VISTO il decreto n. 1668/LAVFORU del 21 marzo 2016 con il quale è stato approvato il documento "PIPOL - FVG Progetto giovani. Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON)", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2673/LAVFORU/2015;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 5800/LAVFORU dell'8 agosto 2016 con il quale sono stati inseriti tra i destinatari degli interventi formativi anche i giovani rientranti nella fascia 4;
EVIDENZIATO che le operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 sono rivolte alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON;
PRECISATO che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio;

VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 1908 del 14 ottobre 2016 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2, 3 e 4 - PON, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 - 3 - 4 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.415.000,00	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via I. Nievo 20, Udine;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 1413/LAVORU dell'8 marzo 2017 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni formative professionalizzanti a risultato 2 (FPGO) presentate dal 1° settembre al 15 novembre 2016 dal soggetto attuatore ATI 1 Trieste, a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 - 3 - 4 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
842.018,00	583.510,00	147.880,00	57.286,00	53.342,00

VISTE le operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 presentate dal 16 al 31 gennaio 2017 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine - En.A.I.P. FVG;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 2 febbraio 2017;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che l'operazione presentata è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2-3-4 PON (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione relativa alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 - fascia di utenza 2-3-4 PON che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 3.960,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 - 3 - 4 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
838.058,00	583.510,00	147.880,00	53.326,00	53.342,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 presentate dal 16 al 31 gennaio 2017 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine - En.A.I.P. FVG, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2-3-4 PON (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di di 1 operazione relativa alla formazione mirata all'inserimento lavorativo 1 - fascia di utenza 2-3-4 PON che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 3.960,00.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 3 aprile 2017

SEGATTI

17_15_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_1937_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PON-FMIL1F23

PON - FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO 1 - FASCIA 2-3-4

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	FORMAZIONE MIRATA PER OPERTAORE GRAFICO ADDETTO ALLA FOTOCOMPOSIZIONE	FP1707157001	2017	3.960,00	3.960,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			3.960,00	3.960,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			3.960,00	3.960,00	
	Totale con finanziamento PON-FMIL1F23			3.960,00	3.960,00	
	Totale PON-FMIL1F23			3.960,00	3.960,00	
	Totale con finanziamento			3.960,00	3.960,00	
	Totale			3.960,00	3.960,00	

17_15_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1422_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 28 marzo 2017, n. 1422

LR 6/2008, art.25. Rinnovo istituzione zona cinofila per addestramento su cinghiale denominata "Subida" in Comune di Attimis.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n.3, "Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda", ed in particolare l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 7) con cui si è aggiunto all'art.3, comma 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n.6, la lettera g-bis che assegna alla Regione le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agro-turistico venatorie e alle zone cinofile;
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n.6, "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'articolo 25 disciplinante le zone cinofile;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015 n.1309 "LR 6/2008, art.8; D. Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano Faunistico Regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi" con cui è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con D.P. Reg. 10 luglio 2015 n.0140/Pres., in particolare i capitoli 13.3.1.1 "Zone cinofile su cinghiale e 13.4 "Tabellazione";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n.858 "LR 6/2008, art.13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone";
VISTO il Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 dicembre 1999 n.30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 29 gennaio 2001, n.027/Pres. e s.m.i., laddove compatibile con le vigenti disposizioni in materia;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28.07.2006 n. 1879 con cui è stata apportata modifica al Regolamento suddetto inserendo l'art.8 bis "Zone cinofile con addestramento su cinghiale";
VISTO l'articolo 47, comma 2, legge regionale n.6/2008, in cui si disponeva che sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della legge regionale suddetta, venivano confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali ancorché abrogate dalla medesima legge;
CONSIDERATO, pertanto, che le disposizioni contenute nei due provvedimenti regionali sopra esplicitati, ad oggi, producano ancora effetti, purché compatibili con le norme di legge vigenti in materia, per l'emanazione del presente decreto;
VISTA la Determinazione dell'Amministrazione provinciale di Udine 11.06.2012 n.2012/4211 con cui è stata rinnovata fino al 31.03.2017 l'istituzione della zona cinofila con addestramento su cinghiale denominata "Subida" in comune di Attimis per una superficie pari a ettari 4.34.52, a favore della Riserva di caccia di Attimis legalmente rappresentata dal Direttore pro tempore sig. Del Fabbro Gilberto, nato a Attimis il 29.09.1948 e residente a Attimis in via Borgo Faris n.7;
VISTA la domanda del sig. Del Fabbro Gilberto, Direttore della riserva di caccia di Attimis, di data 06.12.2016, accolta a prot. n.60082 il giorno 29 dicembre 2016, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione della zona cinofila con addestramento su cinghiale per l'addestramento e l'allenamento dei cani da utilizzarsi nella caccia al cinghiale, in comune di Attimis, per una superficie complessiva di ettari 4.34.52;
VISTA la nota prot. n.1463 dd. 11.01.2017 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al Direttore della riserva di caccia di Attimis l'avvio del relativo procedimento amministrativo con richiesta di integrare l'istanza presentata mediante acquisizione della convenzione tra il comune di Attimis e la Società Fornaci di Manzano Spa proprietaria dei fondi;
VISTO che detta documentazione è stata trasmessa per le vie brevi a questo Servizio;
ACCERTATA la disponibilità dei terreni da parte della proprietà, resa con nota di data 13.12.2016, la quale concede in uso gratuito i fondi interessati dalla zona cinofila cui si richiede il rinnovo al soggetto individuato dall'Amministrazione comunale di Attimis e che tale soggetto, fino al 24.04.2018 è l'associazione della Riserva di caccia di Attimis, soddisfacendo quindi il requisito di cui all'art.10, comma 1, lett. c) del DPGR 027/2001;
VISTA la nota di data 21.12.2016 prot. n. 6590, con cui il Sindaco del comune di Attimis comunica al Direttore della locale riserva di caccia l'intenzione di codesta Amministrazione, a scadenza della concessione suddetta, di procedere alla stipula di analogo atto previa assunzione di apposita deliberazione da

parte dell'organo competente;
DATO ATTO che la riserva di caccia di Attimis è autorizzata all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale con attribuito il codice UD 371 del registro allevatori della provincia di Udine, ora Regione FVG;
VISTO che è stato assolto l'obbligo del versamento della tassa regionale per l'annata venatoria 2017/2018;
VISTO che in data 07 marzo 2017 il dipendente incaricato del Servizio caccia e risorse ittiche ha effettuato apposito sopralluogo tecnico laddove è stato accertato che l'attività cinofila non è incompatibile con l'area interessata, la regolare tabellazione del sito e il rispetto delle condizioni necessarie all'utilizzo di zone cinofile aventi tale finalità, così come indicato dall'art.8 bis DPGR 027/Pres. del 29.01.2001;
ACCERTATO, altresì, che l'area vincolata di cui si chiede il rinnovo non ha subito modifiche in ordine alla superficie e alla perimetrazione e che, pertanto, si conferma in ettari 4.34.52 coincidenti con la TASP del sito;
VISTO il verbale di data 07 marzo 2017 predisposto dal dipendente suddetto, con il quale si propone il rinnovo della zona cinofila denominata "Subida" in comune di Attimis;
VISTO che agli atti non risultano opposizioni in merito né situazioni ostative al rinnovo in parola;
VISTO l'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPGR 027/2001 che annovera fra i requisiti soggettivi per l'istituzione di una zona cinofila, la disponibilità dei relativi fondi per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;
VISTI gli allegati alla domanda, da cui si evince che il proprietario dei terreni concede in uso gratuito i fondi interessati dalla zona cinofila alla Riserva di caccia di Attimis, il cui legale rappresentante è il sig. Del Fabbro Gilberto, Direttore della riserva medesima, per un periodo superiore a cinque annate venatorie a decorrere dalla data di scadenza della zona cinofila in parola;
RITENUTO dunque soddisfatto il requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del DPGR 027/2001;
RICHIAMATO l'articolo12 del DPGR 027/2001, in ordine alle procedure per il rinnovo di una zona cinofila già autorizzata;
VISTO il disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati, qui inviato in allegato alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, e ritenutolo privo di prescrizioni in contrasto con le norme vigenti in materia, in particolare art. 8 bis DPGR 027/Pres. dd.29.01.2001;
VERIFICATA, quindi, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal sopra citato DPGR 20.01.2001 n.027/Pres.;
RITENUTO di rinnovare l'autorizzazione dell'istituzione della zona cinofila con addestramento su cinghiale finalizzata all'addestramento e allenamento dei cani da utilizzarsi nella caccia al cinghiale, denominata "Subida" in comune di Attimis, dell'estensione di ettari 4.34.52, interamente TASP, fino al 31 marzo 2022 in base alle risultanze agli atti circa la disponibilità dei terreni, fatta salva eventuale formale rinuncia da parte del legale rappresentante pro tempore nel periodo di validità dell'autorizzazione;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, di cui al d.p.reg. 277/04 e ss.mm. e, in particolare, l'art.17, c. 3, recante le competenze dei dirigenti in materia;
VISTA la d.g.r. n.1221/16 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'intestato Servizio dal 01.07.2016 e fino al 30.06.2017;
VERIFICATO , per tutto quanto sopra esposto, che il presente atto soddisfa i requisiti di regolarità amministrativa;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo fino al 31 marzo 2022, ai sensi della LR 6/2008 artt.25 e 47, comma 2, e DPGR 20 gennaio 2001, n. 027/Pres. dell'istituzione della Zona cinofila su cinghiale per l'addestramento e l'allenamento dei cani da utilizzarsi nella caccia al cinghiale, senza fine di lucro, denominata "Subida" in comune di Attimis, istituita con Decreto regionale n.2002 del 09.09.2009, a favore della Riserva di caccia di Attimis per una superficie complessiva di ettari 4.34.52, interamente TASP;
2. La zona cinofila "Subida", con sede legale a Attimis in via Borgo Faris n.7, è legalmente rappresentata dal sig. Del Fabbro Gilberto, direttore pro tempore della Riserva di caccia di Attimis;
3. Il perimetro della zona cinofila, di cui alla planimetria agli atti, è individuato nell'allegato "A" al presente decreto;
4. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) Nella zona cinofila di cui all'oggetto dovranno essere addestrati e allenati esclusivamente cani di età inferiore ai quindici mesi, ed il numero di cinghiali immessi dovrà essere di n.1 esemplare;
b) L'addestramento potrà essere effettuato dall'alba al tramonto per non più di tre giorni la settimana non consecutivi;
c) Tra ogni sessione di addestramento dovrà intercorrere una pausa di almeno un'ora;
d) I cinghiali non potranno rimanere all'interno della struttura per un periodo superiore ad un anno e dovranno comunque essere sostituiti qualora presentino segni di sofferenza fisica e comportamentale;

e) Durante il trasferimento dei cinghiali nel recinto dovrà essere richiesta la presenza di un funzionario pubblico che ne accerti la legittima provenienza, la prescritta documentazione sanitaria e l'adeguata marcatura;
f) I capi immessi dovranno provenire esclusivamente da allevamenti nazionali appartenenti alla specie Sus scrofa;
g) I cinghiali non più idonei all'addestramento potranno essere abbattuti previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale;
h) Il gestore deve possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'Amministrazione regionale, riportante gli estremi degli identificativi posti sui cinghiali presenti nel recinto;
i) Dovrà essere assicurato il mantenimento di settori aperti pari ad almeno il 10% della superficie totale;
j) Dovrà essere assicurata la presenza di acqua sia per l'abbeverata che per l'insoglio;
5. L'autorizzazione a zona cinofila è sempre revocabile per i seguenti motivi:
a) Per inosservanza delle disposizioni di legge, delle norme regolamentari e di quelle contenute nel presente decreto;
b) A seguito di formale disdetta presentata nel periodo di validità dell'autorizzazione da parte del legale rappresentante pro tempore della Zona Cinofila in oggetto;
c) Per il mancato versamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento;
d) Qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
e) Per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'art.2 del DPGR 29 gennaio 2001, n.027/Pres.;
f) Per mancata fruizione annuale superiore a sei mesi anche non continuativi;
g) Qualora il recinto non riesca ad impedire la fuga del cinghiale presente o ad evitare contatti con i soggetti naturali eventualmente presenti nella zona.
6. La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste nel Regolamento per la disciplina delle zone cinofile approvato con decreto del Presidente della Regione il 29 gennaio 2001, n.027/Pres. e sue modifiche e integrazioni e pertanto il legale rappresentante dovrà munirsi di tutte le eventuali altre licenze, concessioni ed autorizzazioni previste da altre norme statali e regionali.
Udine, 28 marzo 2017

CRISTANTE

17_15_1_DDS_CACCIA RIS ITT_1422_2_ALL1
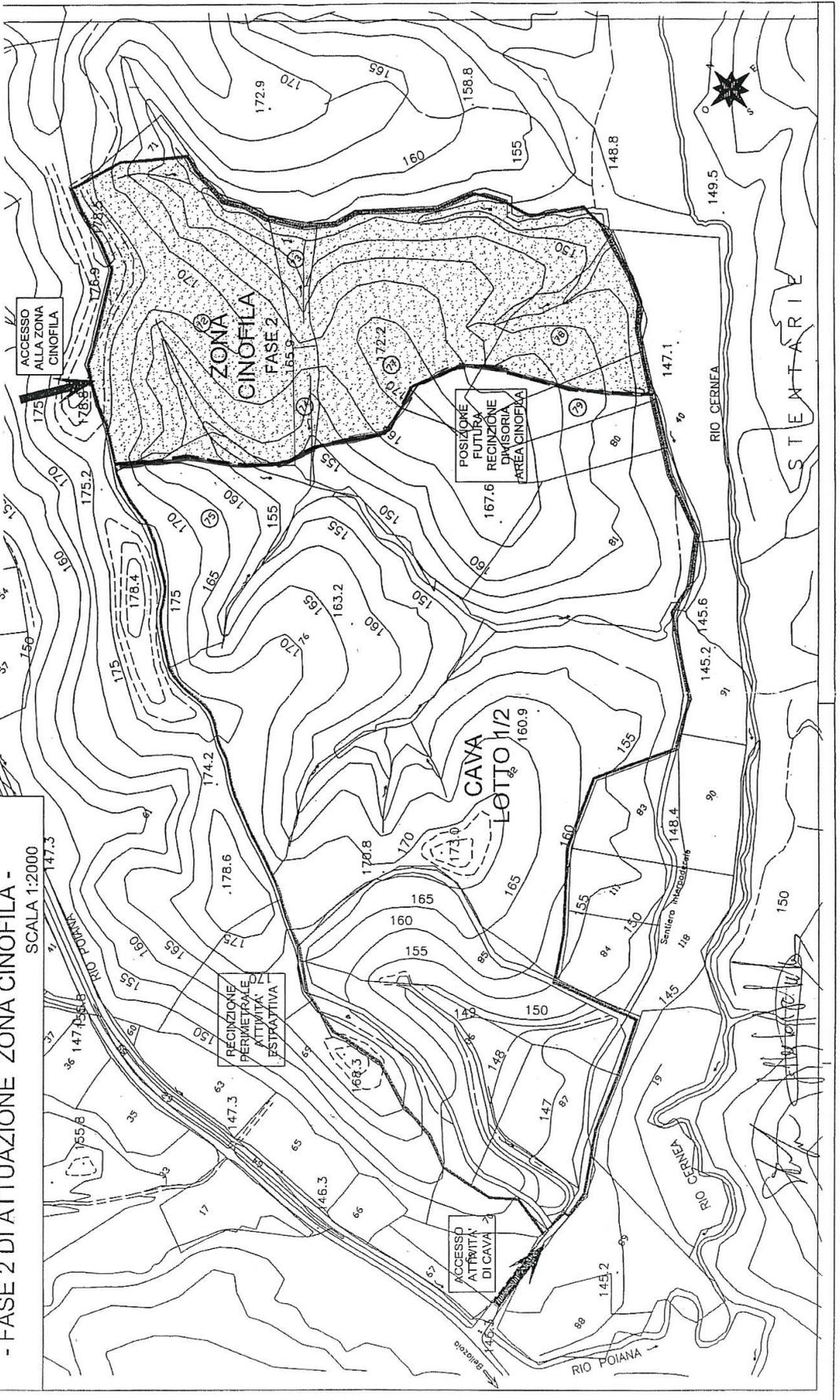
17_15_1_DDS_POL RUR_1420_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 28 marzo 2017, n. 1420

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini per la riproduzione sul portale Sian della domanda di sostegno per l'accesso alla sottomisura 1.2 sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede il sostegno ad attività di informazione e progetti dimostrativi;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con propria deliberazione del 13 gennaio 2017, n. 38 ed, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che al paragrafo 8.2.1.3.2.1. prevede la tipologia di intervento della sottomisura 1.2 "sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 2463 con cui si approva l'Invito all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a presentare una proposta progettuale in attuazione della sottomisura 1.2 sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la domanda di sostegno per l'accesso alla sottomisura 1.2 - sostegno ad attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia presentata mediante posta elettronica certificata, con nota prot. 0001493/P del 08/02/2017, dall'Agenzia per lo sviluppo rurale-ERSA;
PRESO ATTO non è ancora stata completata la procedura che permette la riproduzione della domanda informatica sul SIAN e che pertanto il beneficiario non ha potuto presentare la domanda in formato elettronico;
ATTESO che l'articolo 17 (Presentazione della domanda di sostegno), comma 2 del suddetto Invito prevede che la scadenza del bando possa essere prorogata con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine per la riproduzione in formato elettronico sul portale SIAN della domanda sopracitata;
CONSIDERATO opportuno fissare la scadenza entro 15 giorni dalla disponibilità del sistema informatico, data che verrà comunicata dalla struttura responsabile ad ERSA via PEC, in quanto non è possibile individuare con precisione una data entro la quale le procedure saranno completate;
VISTA la legge regionale 7/2000;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres;

DECRETA

1. di fissare la scadenza per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di sostegno per l'accesso alla sottomisura 1.2 - sostegno ad attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, entro 15 giorni dalla disponibilità del sistema informatico, data che verrà comunicata dalla struttura responsabile ad ERSA via PEC.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 28 marzo 2017

CUTRANO

17_15_1_DDS_SAN PUB VET_488_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 29 marzo 2017, n. 488
Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN). Istituzione delle zone di restrizione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265;
VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, recante "Istituzione del Servizio;
VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;
VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";
VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;
VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 1941 del 26 gennaio 2017 e s.m. con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo e di biosicurezza per scongiurare la diffusione del virus influenzale H5N8 ad altri allevamenti di pollame;

CONSIDERATA la comunicazione dell'IZS delle Venezie pervenuta in data 28.03,2017 relativa alla positività per virus in polli di un allevamento rurale sito nel comune di San Vito al Tagliamento (PN);
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie e nazionali;
RITENUTO di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone e nel restante territorio regionale;
VISTO il D.P. Reg. n° 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche;
VISTO il Decreto n. 1767/DC dd. 23.12.2016, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

DECRETA

1. L'istituzione di una zona di protezione così delimitata:
- Comune San Vito al Tagliamento
- Comune Casarsa della Delizia: a sud della Ferrovia.

2. L'istituzione di una zona di sorveglianza così delimitata:
- Comune Casarsa della Delizia: a nord della Ferrovia
- Comune Cordenons: a sud di via Cesare Battisti, via Maestra
- Comune Zoppola
- Comune Valvasone Arzene
- Comune Cordovado: a nord di via Suzzolin
- Comune Camino al Tagliamento
- Comune San Martino al Tagliamento: a nord di via Domanins, via Quattro Novembre, Via Giuseppe Ionello, Via Saletto tagliamento
- Comune Fiume Veneto: a nord dell'Autostrada Portogruaro-Sacile e ad est di via Giacomo Leopardi
- Comune Sesto al Reghena
- Comune Varmo: a ovest di via Belvedere, via Giacomo Antonio da Pordenone, via Latisana
- Comune Morsano al Tagliamento
- Comune Chions: a nord della ferrovia
- Comune Azzano Decimo: a est di via Peperate, di viale Primo Maggio, via Valier
- Comune Codroipo: a ovest di via San Daniele, via della Chiesa, via Sadegliano, via Stazione. A nord di viale Venezia, ad Ovest, via Circonvallazione Ovest, via Lignano
- Comune San Giorgio della Richinvelda: a sud di via San Martino, di Via Meduna e di via Selva di sotto
- Comune Sedegliano: a ovest del Canale Reggia Sant'Odorico e del Canale Roggia San Odorico.

Ai sensi della direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, sono compresi nella zona di sorveglianza anche i seguenti territori della Regione Veneto:
- Comune Cinto Caomaggiore: a nord di via Pordenone, via Roma e via Umberto Grandis
- Comune Gruaro: a nord di via Belvedere, via Giai, via Marconi, Via Boldara.

3. L'adozione delle misure come di seguito specificate:
A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS) del Friuli Venezia Giulia
a) censimento di tutte le aziende avicole;
b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, verificando la documentazione dell'allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;
c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)
a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, man-

gime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell' azienda;
f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente che lo richieda;
i) sono vietati, salvo diversa determinazione della Regione, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:
I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;
II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.
Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
m) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
n) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:
I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
III) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
V) il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, o per la distruzione.

C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS) del Friuli Venezia Giulia:
a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
c) In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferi-

bilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
VI) uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari dell'Azienda sanitaria competente che lo richiede;
i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda sanitaria, la rimozione o lo spargimento della pollina;
j) È vietata l'introduzione e l'immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;
D) Misure da applicare in tutto il territorio regionale
a) è vietato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con pollame e altri volatile da cortile.
4. Le misure di cui all'articolo 3 lettere A), B) e C) del presente provvedimento sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.
5. Il presente atto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 29 marzo 2017

PALEI

17_15_1_DGR_565_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 565
Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Baracca e burattini - società cooperativa" in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale di revisione ordinaria Sezione I - Rilevazione dd.30.04.2016 concernente la cooperativa "Baracca e Burattini - Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Trieste, da cui si evince la presen-

za di alcune gravi irregolarità tra le quali si evidenziano l'omessa produzione al revisore dei libri sociali, contabili e fiscali, la mancata predisposizione e deposito del bilancio di esercizio al 31.12.2014 nonché il trascurato versamento ai fondi mutualistici della quota degli utili di competenza dell'esercizio 2012;
ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore dd.30.04.2016 con cui si è intimato al liquidatore della società di porre rimedio alle irregolarità accertate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto del successivo verbale di revisione ordinaria Sezione II - Accertamento dd.01.07.2016, da cui è emerso che il legale rappresentante dell'ente non è stato in grado di ottemperare a quanto richiesto, acclarandosi di fatto lo stato d'insolvenza della cooperativa, in considerazione della complessiva situazione deficitaria della società, attesa l'accertata inadeguatezza degli elementi attivi ad assicurare, in sede di liquidazione volontaria, l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto il professionista incaricato appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di incarico per professionista resosi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione del professionista medesimo;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 07.03.2017, pervenuta addì 08.03.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 5495/PROD/SCTC dd.08.03.2017;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 20.03.2017, pervenuta il giorno 20.03.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 6372/PROTUR/GEN dd.20.03.2017;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Paolo Altin, con studio in Trieste, Via Coroneo n. 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Baracca e Burattini - Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in Trieste, C.F. 01005050321, costituita addì 18.12.2000, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Paolo Altin, con studio in Trieste, Via Coroneo n. 4, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd.01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE. SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_15_1_DGR_566_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 566

Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Euro 24 società cooperativa" con sede in Pordenone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del giorno 17.06.2016 con la quale la cooperativa "Euro 24 Società Cooperativa" con sede in Pordenone, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Daniele Grizzo ne veniva nominato commissario governativo;
VISTA, altresì, la relazione del predetto commissario governativo sub prot. n. 1220/PROTUR/GEN dd.23.01.2017, da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in palese stato d'insolvenza, attesa l'acclarata inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la citata società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto la professionista incaricata appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di primo incarico per professionista di recente resasi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione della professionista medesima;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 07.03.2017, pervenuta addì 08.03.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 5494/PROD/SCTC dd.08.03.2017;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 22.03.2017, pervenuta il giorno 22.03.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 6571/PROTUR/GEN dd.22.03.2017;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Lara Measso, con studio in Pordenone, Via Oberdan n. 6, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Euro 24 Società Cooperativa" con sede in Pordenone, C.F. 01759170937, costituita addì 29.04.2014 per rogito notaio dott. Andrea Todeschini Premuda di Mestrino, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Lara Measso, con studio in Pordenone, Via Oberdan n. 6, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd.01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_15_1_DGR_567_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 567
Art. 2545-terdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "GWS coop multiservice società cooperativa" con sede in Grado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del giorno 23.06.2016 con la quale la cooperativa "G.W.S. Coop Multiservice Società Cooperativa" con sede in Grado, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Luca Campestrini ne veniva nominato commissario governativo;
VISTA, altresì, la relazione del predetto commissario governativo dd.16.01.2017, sub prot. n. 704/PROTUR/GEN dd.16.01.2017, da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in palese stato d'insolvenza, attesa l'acclarata inadeguatezza delle attività esistenti a provvedere al regolare soddisfacimento delle accertate poste passive derivanti dalle obbligazioni assunte;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la citata società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 8 febbraio 2017, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto il professionista incaricato appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché si è tenuto conto della uniforme distribuzione degli incarichi tra i professionisti resisi disponibili a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione del professionista medesimo;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, in data 07.03.2017, pervenuta addì 07.03.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 5418/PROD/SCTC dd.07.03.2017;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, nonchè ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 22.03.2017, pervenuta il giorno 22.03.2017 ed ammessa a protocollo regionale al n. 6585/PROTUR/GEN dd.22.03.2017;
RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Pietro Dessenibus, con studio in Ronchi dei Legionari, Via IV Novembre n. 4, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "G.W.S. Coop Multiservice Società Cooperativa" con sede in Grado, C.F. 01140760313, costituita addì 03.10.2012 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Pietro Dessenibus, con studio in Ronchi dei Legionari, Via IV Novembre n. 4, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 026/Pres. dd.01.02.2017.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_15_1_ADC_AMB ENER ALPI ORIENTALI PERICOLOSITA_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa suolo

Pubblicazione degli avvisi del Distretto delle Alpi Orientali relativi a decreti di aggiornamento della pericolosità idraulica e geologica dei Piani di stralcio per l'assetto idrogeologico.

Si pubblicano, su richiesta della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa suolo, gli avvisi relativi a 7 decreti di cui all'oggetto:

17_15_1_ADC_AMB ENER ALPI ORIENTALI PERICOLOSITA_1_TESTO

Distretto delle Alpi Orientali

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Isonzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo", con decreto del dirigente incaricato n. 64 del 28 dicembre 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità idraulica individuate nei comuni di Cividale del Friuli (UD), Cormons (GO), Corno di Rosazzo (UD), Dolegna del Collio (GO), Drenchia (UD), Gorizia, Grimacco (UD), Lusevera (UD), Manzano (UD), Mossa (GO), Nimis (UD), Povoletto (UD), Prepotto (UD), Pulfero (UD), Reana del Rojale (UD), San Floriano del Collio (GO), San Giovanni al Natisone (UD), San Leonardo (UD), San Pietro al Natisone (UD), Savogna (UD), Savogna d'Isonzo (GO), Stregna (UD), Tarcento (UD).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 28 dicembre 2016.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Tarcento (UD)

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo", con decreto del dirigente incaricato n. 59 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'inserimento di nuovi fenomeni franosi, in comune di Tarcento (UD).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

30121 VENEZIA – Cannaregio 4314 – Tel. 041 714444 – Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it – e-mail: segreteria@adbve.it - PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Torreano (UD)

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo", con decreto del dirigente incaricato n. 60 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'inserimento delle perimetrazioni connesse al fenomeno franoso individuato con codice n. 0302132900, in comune di Torreano (UD).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Forni Avoltri (UD)

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento", con decreto del dirigente incaricato n. 61 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni geologiche n. 0300400800 e n. 0300400900, in comune di Forni Avoltri (UD).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

Distretto delle Alpi Orientali

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Prato Carnico (UD)

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento", con decreto del dirigente incaricato n. 62 del 21 dicembre 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni geologiche n. 0302327800 e n. 0302344100 individuate in comune di Prato Carnico (UD).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Pulfero (UD)

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo", con decreto del dirigente incaricato n. 10 del 13 febbraio 2017, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Pulfero (UD).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

30121 VENEZIA – Cannaregio 4314 – Tel. 041 714444 – Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it – e-mail: segreteria@adbve.it - PEC: adbve.segreteria@legalmail.it

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Romans d'Isonzo (GO)

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo", con decreto del dirigente incaricato n. 11 del 13 febbraio 2017, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Romans d'Isonzo (GO).

Il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

Il Dirigente di coordinamento: ing. Francesco Baruffi

17_15_1_ADC_AMB ENERPN BORMIOLI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di subentro in variante a rinnovo di concessione di derivazione d'acqua - Ditta Bormioli Rocco Spa (IPD/1242.1).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 762/AMB emesso in data 17.02.2017, la Ditta Bormioli Rocco spa, avendo incorporato mediante fusione, è stata riconosciuta avente causa nella variante al rinnovo di concessione assentito a suo tempo alla Ditta Neubor Glass srl con decreto n. SIDR/3100/IPD/1242 dd. 01.12.2010, per la derivazione di mod. da max. 0,166 a max 0,30 d'acqua, per una quantità mediamente non superiore da 436.000 a 600.000 mc/anno per uso industriale, potabile ed igienico ed assimilati mediante 2 pozzi ubicati sul terreno distinto in catasto al foglio 3 mappale 190 in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_15_1_ADC_AMB ENERPN BOZZETTO E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di concessione, di rinnovo di concessione e di subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 850/AMB , emesso in data 02.03.2017, è stato assentito alle ditte Bozzetto Alberto e Pagura Lucina in solido (PN/IPD/3478) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 01.03.2057, moduli massimi 0,297 (pari a l/sec. 29,70) e medi 0,0072 (pari a l/sec. 0,72) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuo mediamente non superiore a 5.200 mc, da falda sotterranea in comune di Zoppola (Pn) mediante un pozzo da terebrare sul terreno censito al foglio 14, mappale 112, per l'irrigazione di soccorso di una superficie di Ha 03.00.16 di terreno agricolo coltivato a seminativo ed in parte ad actinidia.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 895/AMB , emesso in data 07.03.2017, è stato assentito alla Società Agricola La Pellegrina S.p.A. (PN/IPD/795) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2046, moduli massimi 0,1034 (pari a l/sec. 1,034) e medi 0,016 (pari a l/sec. 1,58) d'acqua per uso potabile, per un consumo annuo mediamente non superiore a 50.000 mc, da falda sotterranea in località Aeroporto del comune di Aviano (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 18, mappale 169, per il soddisfacimento del fabbisogno potabile ed igienico di un allevamento suinicolo e del personale addetto.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 896/AMB , emesso in data 07.03.2017, è stato assentito alla Società Agricola La Pellegrina S.p.A. (PN/IPD/796) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2046, moduli massimi 0,04 (pari a l/sec. 4,00) e medi 0,0001 (pari a l/sec. 0,01) d'acqua per uso potabile, per un consumo annuo mediamente non superiore a 500 mc, da falda sotterranea in comune di Fontanafredda (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 2, mappale 31, per il soddisfacimento del fabbisogno potabile ed igienico delle maestranze impiegate nell'attività agricola di proprietà.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 897/AMB , emesso in data 07.03.2017, è stato assentito alla ditta De Marchiò Luigi (PN/IPD/662) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 30.06.2056, moduli massimi 0,27 (pari a l/sec. 27,00) e medi 0,000030 (pari a l/sec. 0,003) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuo mediamente non superiore a 3.200 mc, da falda sotterranea in comune di Fiume Veneto (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 16, mappale 107, per l'irrigazione di soccorso di una superficie di Ha 03.48.00 di terreno agricolo coltivato a cereali.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 957/AMB , emesso in data 10.03.2017, è stato assentito alla ditta Astolfo Amelia (PN/IPD/3081) il subentro al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 04.10.2041, moduli massimi 0,10 (pari a l/sec. 10,00) e medi 0,0114 (pari a l/sec. 0,0114) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Pasiano di Pordenone (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 23, mappale 117.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 977/AMB , emesso in data 16.03.2017, è stato assentito alla ditta Poles Costruzioni S.r.l. (PN/RIC/1632) il subentro alla società Agri-Verde S.n.c. nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,0002 (pari a l/sec. 0,02) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Pasiano di Pordenone (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 35, mappale 794.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_15_1_ADC_AMB ENERPN VERGLOBE E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di revoca della pronuncia di decadenza di concessione di derivazione d'acqua e di subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1070/AMB , emesso in data 27.03.2017, è stata revocata la pronuncia di decadenza della concessione assentita alla ditta Verglobe S.r.l. in Fallimento ed è stato assentito il subentro della ditta Botteon Antonio S.r.l. nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2022, moduli massimi 0,015 (pari a 1,15 l/sec.) d'acqua per uso antincendio da falda sotterranea in comune di Brugnera mediante due pozzi presento sul terreno al foglio 5, mappale 514, secondo le modalità di cui al disciplinare n. 151di repertorio del 13.10.2000.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1072/AMB , emesso in data 27.03.2017, è stato assentito alla ditta Sacilotto Rolando (PN/RIC/1872_2) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,30 (pari a l/sec. 30,00) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (Pn) mediante un pozzo presente sui terreni censiti al foglio 23, mappali 20-329, riconosciuto alla ditta Pascolo Sergio con decreto n. LL.PP./1220/IPD VARIE del 22.11.2005.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 953/AMB , emesso in data 10.03.2017, è stato assentito in solido alle ditte Vilotti Claudio e Vilotti Daniela (UD/RIC/5393_1) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,30 (pari a l/sec. 30,00) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Bertiolo (Ud) mediante due pozzi presenti sui terreni censiti, rispettivamente, al foglio 15, mappale 31, e al foglio 14, mappale 16, riconosciuto alla ditta Vilotti Armando con decreto n. LL.PP./B/918/RIC VARIE del 15.06.2005.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 954/AMB , emesso in data

10.03.2017, è stato assentito alla ditta Orti Friulani S.r.l. (UD/RIC/5083_0) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,025 (pari a l/sec. 2,50) d'acqua per uso zootecnico da falda sotterranea in comune di Codroipo (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 30, mappale 300, riconosciuto alla ditta Toneguzzo Renzo con decreto n. ALPUD/B/4/LPU/RIC VARIE dd. 16.01.2007.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 955/AMB , emesso in data 10.03.2017, è stato assentito in solido alle ditte Morettin Guerrina e Asquini Catia (PN/RIC/5285_1) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,18 (pari a l/sec. 18,00) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Codroipo (Ud) mediante tre pozzi presenti sui terreni censiti al foglio 95, mappali 140, 187 e 116, riconosciuto alla ditta Asquini Germano con decreto n. 1586/AMB dd. 14.09.2016.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_15_1_ADC_AMB ENERUD FORCHIR_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ditta Forchir di Bianchini Gianfranco & C.

La ditta Forchir di Bianchini Gianfranco & C. ssa con sede legale in Comune di Camino al Tagliamento, Via Loc. Bianchini 1, ha chiesto, in data 14/02/2017, la concessione a derivare mod. 0,22 massimi e mod. 0,18 medi, mediante un pozzo in comune di Codroipo loc. Iutizzo ad uso irriguo, potabile, fg. 64 mapp. 706.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 12/04/2017 e pertanto fino al giorno 26/04/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30/06/2017, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Codroipo.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 15/02/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 29 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_15_1_ADC_AMB ENERUD GM E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. :

SGRI/981/AMB IPD 6610, di data 16/03/2017, è stato concesso, fino a tutto il 19/05/2035, alla ditta G.M. SRL, con sede in Gemona del Friuli (Ud)), la concessione per derivare mod massimi e medi 0,66 da acque sotterranee mediante due pozzi in Comune di Gemona del Friuli (Ud), rispettivamente al fg. 23, mapp. 153, a al fg. 23 mapp. 180 ad uso irriguo igienico sanitario e condizionamento.

SGRI/1019/AMB IPD 2971, di data 21/03/2017, è stato concesso, fino a tutto il 31/01/2037, alla ditta Rainis Rinaldo, con sede in Amaro (UD), il diritto per continuare a derivare moduli 3,00 di acque superficiali dalla sorgente Lago Molino integrata con acque dal fiume Fella in Comune di Amaro (Ud), ad uso idroelettrico.

SGRI/956/AMB IPD 6593, di data 10/03/2017, è stato concesso, fino a tutto il 09/03/2047, alla ditta Istituto d'Istruzione superiore Paolino d'Aquileia, con sede in Cividale del Friuli (UD) il diritto a derivare moduli medi 0,05 e mod. max 0,08 di acque sotterranee mediante due pozzi in Comune di Cividale del Friuli (UD) al fg. 9, mapp. 122, e fg. 9 mapp. 136 ad uso irriguo.

Udine, 3 aprile 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_15_1_ADC_AMB ENERUD LOVATO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Ditta Lovato Davide.

La ditta Lovato Davide con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro, Via Pralungo 20, ha chiesto, in data 14/03/2017, la concessione a derivare mod. 0,20 mediante un pozzo in comune di Gonars ad uso irriguo, fg. 1 mapp. 70.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 12/04/2017 e pertanto fino al giorno 26/04/2017, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 04/05/2017, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Gonars.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Delli Zotti Maria Rosa e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 14/03/2017, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 29 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_15_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE WWF_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 36 del CdN, finalizzata all'ottenimento di una proroga, per il periodo dal 16/06/2017 al 31/12/2017, della concessione demaniale rilasciata con provvedimento n. 443/FIN, dd. 14/02/2017 in scadenza al 15/06/2016, avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo con opere di facile rimozione di una porzione di area demaniale marittima sita in Comune di Trieste - località Grignano sulla pc n. 1799/1, FM 11 del CC di Prosecco. Richiedente: WWF Oasi società unipersonale a rl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;
RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 ",Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;
RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2009, che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 aprile 2009;
RICHIAMATA l'istanza presentata in data 28/03/2017 (prot. di arrivo n. 7326/A di pari data) dal dott. Mauirizio Spoto in qualità di procuratore speciale del WWF OASI Società unipersonale a r.l., con sede in Roma via Po 25/C, finalizzata all'ottenimento di una proroga, per il periodo dal 16/06/2017 al 31/12/2017, della concessione rilasciata con provvedimento n. 443/FIN dd.14/02/2017 in scadenza al 15/06/2017 avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo con opere di facile rimozione di una porzione di area demaniale marittima adiacente al cancello pedonale di accesso al Parco di Miramare sita in Comune di Trieste - località Grignano sulla p.c.n. 1799/1 F.M. 11 del C.C. di Prosecco, per lo svolgimento dell'attività istituzionale didattico educativa del WWF OASI in qualità di gestore dell'area marina protetta di Miramare;
RICHIAMATO l'art. 21, comma 1, lett. a) ed c) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27/08/2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13/09/2013 e s.m.i., con la quale sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16 settembre 2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) dell'Allegato 1 e s.m.i. alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
RICHIAMATO l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

DISPONE

La pubblicazione dell' avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (http://

www.retecivica.trieste.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 13/04/2017 e fino al 02/05/2017.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.
Trieste, 4 aprile 2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Gabriella Pasquale

17_15_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 287/2017 presentato il 10/02/2017
GN 296/2017 presentato il 14/02/2017
GN 406/2017 presentato il 27/02/2017
GN 417/2017 presentato il 01/03/2017
GN 469/2017 presentato il 08/03/2017
GN 501/2017 presentato il 13/03/2017
GN 502/2017 presentato il 13/03/2017
GN 503/2017 presentato il 13/03/2017
GN 504/2017 presentato il 13/03/2017
GN 505/2017 presentato il 13/03/2017
GN 506/2017 presentato il 13/03/2017
GN 508/2017 presentato il 13/03/2017
GN 510/2017 presentato il 14/03/2017
GN 517/2017 presentato il 15/03/2017
GN 518/2017 presentato il 15/03/2017
GN 531/2017 presentato il 16/03/2017
GN 539/2017 presentato il 17/03/2017
GN 540/2017 presentato il 17/03/2017
GN 542/2017 presentato il 20/03/2017
GN 544/2017 presentato il 21/03/2017
GN 553/2017 presentato il 21/03/2017
GN 555/2017 presentato il 22/03/2017
GN 564/2017 presentato il 22/03/2017
GN 570/2017 presentato il 23/03/2017
GN 575/2017 presentato il 24/03/2017
GN 593/2017 presentato il 28/03/2017
GN 594/2017 presentato il 28/03/2017
GN 600/2017 presentato il 29/03/2017

17_15_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 66/2017 presentato il 17/01/2017
GN 336/2017 presentato il 01/03/2017
GN 405/2017 presentato il 14/03/2017
GN 425/2017 presentato il 17/03/2017
GN 427/2017 presentato il 17/03/2017
GN 433/2017 presentato il 17/03/2017
GN 436/2017 presentato il 20/03/2017
GN 437/2017 presentato il 20/03/2017
GN 442/2017 presentato il 21/03/2017
GN 449/2017 presentato il 22/03/2017

17_15_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 698/2017 presentato il 21/02/2017
GN 845/2017 presentato il 03/03/2017
GN 880/2017 presentato il 06/03/2017
GN 881/2017 presentato il 06/03/2017
GN 882/2017 presentato il 06/03/2017
GN 883/2017 presentato il 06/03/2017
GN 938/2017 presentato il 09/03/2017
GN 940/2017 presentato il 09/03/2017
GN 943/2017 presentato il 09/03/2017
GN 944/2017 presentato il 09/03/2017
GN 946/2017 presentato il 09/03/2017
GN 948/2017 presentato il 09/03/2017
GN 1026/2017 presentato il 14/03/2017
GN 1039/2017 presentato il 15/03/2017
GN 1040/2017 presentato il 15/03/2017
GN 1041/2017 presentato il 15/03/2017
GN 1053/2017 presentato il 16/03/2017
GN 1054/2017 presentato il 16/03/2017
GN 1068/2017 presentato il 16/03/2017
GN 1069/2017 presentato il 16/03/2017
GN 1070/2017 presentato il 16/03/2017
GN 1091/2017 presentato il 17/03/2017
GN 1092/2017 presentato il 17/03/2017
GN 1093/2017 presentato il 17/03/2017
GN 1098/2017 presentato il 20/03/2017
GN 1099/2017 presentato il 20/03/2017
GN 1107/2017 presentato il 20/03/2017
GN 1115/2017 presentato il 21/03/2017
GN 1117/2017 presentato il 22/03/2017
GN 1119/2017 presentato il 22/03/2017
GN 1161/2017 presentato il 24/03/2017
GN 1162/2017 presentato il 24/03/2017
GN 1192/2017 presentato il 27/03/2017
GN 1196/2017 presentato il 27/03/2017
GN 1197/2017 presentato il 27/03/2017
GN 1198/2017 presentato il 27/03/2017
GN 1199/2017 presentato il 27/03/2017

17_15_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 8750/2013 presentato il 31/07/2013
GN 8751/2013 presentato il 31/07/2013
GN 9704/2013 presentato il 05/09/2013
GN 4334/2014 presentato il 06/05/2014
GN 4976/2014 presentato il 22/05/2014
GN 5153/2014 presentato il 27/05/2014
GN 6163/2014 presentato il 25/06/2014
GN 6316/2014 presentato il 30/06/2014
GN 6317/2014 presentato il 30/06/2014
GN 6936/2014 presentato il 15/07/2014
GN 6937/2014 presentato il 15/07/2014
GN 6991/2014 presentato il 16/07/2014
GN 6992/2014 presentato il 16/07/2014
GN 6994/2014 presentato il 16/07/2014
GN 7180/2014 presentato il 21/07/2014
GN 9505/2014 presentato il 25/09/2014
GN 9798/2014 presentato il 02/10/2014
GN 9801/2014 presentato il 02/10/2014
GN 9802/2014 presentato il 02/10/2014
GN 10172/2014 presentato il 14/10/2014
GN 10209/2014 presentato il 15/10/2014
GN 10224/2014 presentato il 15/10/2014
GN 5276/2015 presentato il 03/06/2015
GN 5278/2015 presentato il 03/06/2015
GN 8474/2015 presentato il 31/08/2015
GN 10020/2015 presentato il 09/10/2015
GN 4446/2016 presentato il 29/04/2016
GN 4447/2016 presentato il 29/04/2016
GN 4471/2016 presentato il 29/04/2016
GN 4476/2016 presentato il 29/04/2016

GN 4493/2016 presentato il 02/05/2016
GN 4495/2016 presentato il 02/05/2016
GN 4629/2016 presentato il 04/05/2016
GN 4654/2016 presentato il 04/05/2016
GN 4655/2016 presentato il 04/05/2016
GN 4671/2016 presentato il 04/05/2016
GN 4737/2016 presentato il 06/05/2016
GN 5143/2016 presentato il 16/05/2016
GN 5157/2016 presentato il 16/05/2016
GN 5204/2016 presentato il 17/05/2016
GN 6136/2016 presentato il 09/06/2016
GN 6137/2016 presentato il 09/06/2016
GN 6138/2016 presentato il 09/06/2016
GN 6141/2016 presentato il 09/06/2016
GN 6149/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6150/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6766/2016 presentato il 23/06/2016
GN 6968/2016 presentato il 29/06/2016
GN 7037/2016 presentato il 30/06/2016
GN 7585/2016 presentato il 13/07/2016
GN 8015/2016 presentato il 22/07/2016
GN 9307/2016 presentato il 31/08/2016
GN 9321/2016 presentato il 31/08/2016
GN 9328/2016 presentato il 01/09/2016
GN 10083/2016 presentato il 19/09/2016
GN 10089/2016 presentato il 19/09/2016
GN 10205/2016 presentato il 21/09/2016
GN 10206/2016 presentato il 21/09/2016
GN 10210/2016 presentato il 21/09/2016
GN 10301/2016 presentato il 23/09/2016
GN 10475/2016 presentato il 28/09/2016
GN 10581/2016 presentato il 29/09/2016
GN 10955/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10957/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10963/2016 presentato il 07/10/2016
GN 11145/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11185/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11271/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11394/2016 presentato il 18/10/2016
GN 11408/2016 presentato il 18/10/2016
GN 11459/2016 presentato il 19/10/2016
GN 12034/2016 presentato il 02/11/2016
GN 12051/2016 presentato il 02/11/2016
GN 12141/2016 presentato il 08/11/2016
GN 12142/2016 presentato il 08/11/2016
GN 12637/2016 presentato il 17/11/2016
GN 12892/2016 presentato il 23/11/2016
GN 13056/2016 presentato il 29/11/2016
GN 13507/2016 presentato il 07/12/2016
GN 14656/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14657/2016 presentato il 30/12/2016
GN 191/2017 presentato il 05/01/2017
GN 279/2017 presentato il 10/01/2017
GN 2268/2017 presentato il 24/02/2017
GN 2843/2017 presentato il 10/03/2017

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_15_3_AVV_COM CAMINO AL TAGLIAMENTO 45 PRGC_006

Comune di Camino al Tagliamento (UD)
Estratto di deliberazione del Consiglio comunale del 02.03.2017, n. 2. Approvazione della variante n. 45 di livello comunale al Piano regolatore generale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione variante n. 45 al PRGC”

(omissis)

DELIBERA

di approvare la “VARIANTE N. 45 AL PRGC DEL COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO”.

(omissis)

Camino al Tagliamento, 27 marzo 2017

IL SINDACO:
dott. Nicola Locatelli
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Paolo Maniago

17_15_3_AVV_COM CANEVA 26 PRGC_025

Comune di Caneva (PN)
Avviso di adozione e deposito della variante urbanistica di livello comunale n. 26 al vigente PRGC.

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 8 comma 1 della Legge regionale n.21 del 25 settembre 2015,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante urbanistica di livello comunale n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. FVG, , la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. I documenti
sono anche pubblicati sul sito www.comune.caneva.pn.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Si avvisa altresì che con la deliberazione di C.C. n. 15 del 27.03.2017 è stato avviato per la medesima

variante urbanistica il processo di valutazione ambientale strategica - verifica di assoggettabilità.
Caneva, 31 marzo 2017

LA RESPONSABILE DI AREA:
arch. Lucia Toscana

17_15_3_AVV_COM CASTIONS DI STRADA DECR 2736 ACQUISIZIONE IMMOBILI_019

Comune di Castions di Strada (PN) - Settore Tecnico
DPR n. 327 dell'8 giugno 2001 - Articolo 42 bis - Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni immobili per scopi di interesse pubblico. Decreto n. 2736 di protocollo.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica numero 327 in data 8 giugno 2001 ed il particolare l'articolo 42 bis;

(omissis)

DECRETA

- è pronunziata in favore del Comune di Castions di Strada, con sede in Castions di Strada, via Roma numero 43 - codice fiscale 81000650309 - l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei seguenti immobili ubicati tutti in comune di Castions di Strada:

N°	Catasto	Ditta	Fg.	Mapp.	Mq	Indennità €
1	Fabbricati	DELLA MAESTRA Orietta nata a UDINE il 15/05/1957, nuda proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni con TOMASIN ONORIO; FILIPPUTI Elisabetta nata a SAN GIOVANNI AL NATISONE il 21/08/1903 usufrutto per 3/4; TOMASIN Onorio nato a CASTIONS DI STRADA il 09/10/1950 nuda proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni con DELLA MAESTRA ORIETTA; TOMASIN Onorio nato a CASTIONS DI STRADA il 09/10/1950 prop. per 1/2	11	1054	135	5.518,12
2	Fabbricati	DELLA MAESTRA Orietta nata a UDINE il 15/05/1957, nuda proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni con TOMASIN ONORIO; FILIPPUTI Elisabetta nata a SAN GIOVANNI AL NATISONE il 21/08/1903 usufrutto per 3/4; TOMASIN Onorio nato a CASTIONS DI STRADA il 09/10/1950 nuda proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni con DELLA MAESTRA ORIETTA; TOMASIN Onorio nato a CASTIONS DI STRADA il 09/10/1950 prop. per 1/2	11	1055	5	204,37
3	Fabbricati	CO.BE.MA.S.R.L con sede in LATISANA prop. per 1/1	11	1056	3	122,63
4	Terreni	TOMASIN Onorio nato a CASTIONS DI STRADA il 09/10/1950 TMSNRO50R09C327N, prop. per 1000/1000	11	1058	8	109,00
5	Fabbricati	BUIAN Duina nata a CASTIONS DI STRADA il 04/08/1951 , usuf. per 1/2 in regime di comunione dei beni con TARTARO FRANCO; TARTARO Franco nato a UDINE il 19/06/1944 , usuf. per 1/2 in regime di comunione dei beni con BUIAN DUINA; TARTARO Gabriele nato a PALMANOVA il 04/11/1982, nuda proprieta` per 1/2; TARTARO Ilenia nata a UDINE il 04/01/1974, nuda proprieta` per 1/2	11	1059	3	122,62
6	Fabbricati	DANELUTTO Nello nato a CASTIONS DI STRADA il 02/08/1961, prop. per 500/1000 in regime di comunione dei beni; STOCCO Luisa nata a UDINE il 23/01/1964 , prop. per 500/1000 in regime di comunione dei beni	11	1060	74	3.024,76
7	Fabbricati	DANELUTTO Nello nato a CASTIONS DI STRADA il 02/08/1961, prop. per 500/1000 in regime di comunione dei beni; STOCCO Luisa nata a UDINE il 23/01/1964 , prop. per 500/1000 in regime di comunione dei beni	11	1098	33	1.348,88

N°	Catasto	Ditta	Fg.	Mapp.	Mq	Indennità €
8	Fabbricati	COSSARO Elina nata a TALMASSONS il 24/10/1955, prop. per 500/1000 in regime di comunione dei beni; PIRONIO Roberto nato a GONARS il 23/12/1954, prop. per 500/1000 in regime di comunione dei beni	11	1061	82	3.128,30
9	Terreni	COSSARO Lisa nata a PALMANOVA il 15/08/1979, prop. per 1/1	11	1063	48	1962,00
10	Fabbricati	BONUTTO Roberta nata a UDINE il 14/07/1980, prop. per 1/2 in regime di comunione dei beni con CEOLIN ANDREA; CEOLIN Andrea nato a UDINE il 22/07/1973, prop per 1/2 in regime di comunione dei beni con BONUTTO ROBERTA	11	1064	33	1.348,88
11	Terreni	MALISAN Daniela nata a PALMANOVA il 23/06/1951, prop. per 1/1 bene personale	11	1066	20	817,50
12	Fabbricati	CARGNELUTTI Francesco Guerrino nato in SVIZZERA il 02/10/1962 prop. per 1/1 bene personale	11	1067	4	163,50
13	Fabbricati	D`AMBROSIO Stefano nato a CASTIONS DI STRADA il 02/08/1949, prop. per 1000/1000	11	1068	20	817,50
14	Terreni	CODARINI Annamaria nata a UDINE il 01/08/1960, prop. per 1000/1000	11	1070	2	81,75
15	Fabbricati	D`AMBROSIO Giuseppe nato a CASTIONS DI STRADA il 21/09/1939, prop. per 1000/1000	11	1071	11	449,63
16	Fabbricati	FIORIN Gastone nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 20/04/1943 prop. per 4/18; MONTE Manuela nata a UDINE il 18/05/1967 prop. per 7/18; MONTE Michela nata a UDINE il 25/06/1969 prop. per 7/18	11	1072	75	3.065,63
17	Fabbricati	BILLIA Esterino nato a CASTIONS DI STRADA il 24/04/1946, prop. per 1/1	11	1073	5	204,38
18	Fabbricati	BRATTA Caterina nata a PORPETTO il 20/09/1944 prop. per 4/6; DIMINUTTO Dennis nato a PALMANOVA il 16/02/1967 prop. per 1/6; DIMINUTTO Michele nato a PALMANOVA il 27/12/1970 prop. per 1/6	11	1074	11	449,63
19	Fabbricati	DOSE Mario nato a CASTIONS DI STRADA il 03/08/1948 , prop. per 1000/1000	15	694	31	1.267,13
20	Fabbricati	BASELLO Enzo nato a CASTIONS DI STRADA il 17/09/1958, prop. per 1000/1000	15	699	32	1.308,00
21	Fabbricati	ADAMO Lucia nata a CASTIONS DI STRADA il 05/06/1958, prop. per 1/2; BASELLO Mauro nato a CASTIONS DI STRADA il 24/06/1956, prop. per 1/2	15	700	3	122,62
22	Fabbricati	PERESSONI Alessandro nato a UDINE il 11/11/1970, prop.	15	701	18	735,75
23	Fabbricati	PERESSONI Alessandro nato a UDINE il 11/11/1970, prop. per 1/1	15	702	18	735,75
24	Fabbricati	STRIZZOLO Carla nata a CASTIONS DI STRADA il 09/06/1948, prop. per 1/1	15	703	13	531,38
25	Fabbricati	STRIZZOLO Arnaldo nato a CASTIONS DI STRADA il 28/05/1950, prop.	15	704	9	367,88
26	Fabbricati	CAMPANELLA Salvatore nato a RAGUSA il 12/08/1979, prop. per 1/1 in regime di separazione dei beni	15	705	5	204,38
27	Fabbricati	TAVARIS ANNA Maria, mar. ZAMPIERI, nata a CASTIONS DI STRADA il 09/06/1943, prop. per 1/2; ZAMPIERI Silvio nato a PORPETTO il 15/06/1939 , prop. per 1/2	15	706	19	776,62
28	Fabbricati	TAVARS Francesco nato a PALMANOVA il 03/11/1964 , prop. per 1000/1000	15	707	8	327,00
29	Fabbricati	OFFICINE FORGIARINI DI FORGIARINI ERMO & ROMANO S.N.C. con sede in CASTIONS DI STRADA prop.	15	708	48	654,00
30	Fabbricati	OFFICINE FORGIARINI DI FORGIARINI ERMO & ROMANO S.N.C. con sede in CASTIONS DI STRADA , prop. per 1/1	15	709	38	1.553,25
31	Fabbricati	BRUNZIN Sandra nata a CIVIDALE DEL FRIULI il 12/07/1972, prop. per 500/1000; TUAN Sandro nato a PALMANOVA il 28/05/1971 , prop. per 500/1000	15	710	46	1.880,26
32	Fabbricati	PERESSONI Sergio nato a CASTIONS DI STRADA il 07/11/1941 , prop. per 1/1	15	711	12	490,50

- ritenersi che dette aree siano a tutti gli effetti trasferite in proprietà in capo al Comune di Castions di Strada in relazione al disposto dell'articolo 42 bis del D.P.R. n.327 del 08/06/2001 in considerazione che gli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ivi compresi gli interessi, spettanti ai proprietari intestatari catastali dei beni sono stati dagli stessi accettati e pagati;
- di notificare il presente atto ai proprietari intestatari catastali nelle forme degli atti processuali civili;
- darsi atto che la notifica del presente comporta il passaggio del diritto di proprietà senza la condizione sospensiva prevista dal 4° comma dell'articolo 42 bis del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;
- sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali e/o personali gravanti sul bene acquisito, salvo quelli compatibili con i fini di cui all'acquisizione è preordinata;
- eventuali azioni reali e/o personali eventualmente esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del presente;
- il presente decreto sarà registrato e trascritto, anche ai fini delle voltura catastale, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare competente, pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ed integralmente all'albo pretorio on-line del Comune di Castions di Strada;
- copia integrale del presente provvedimento è trasmessa, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti - Sede Regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 7 dell'art.42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Avverso il presente atto di acquisizione è dato ricorso secondo quanto disposto dall'art.53 del D.P.R. 327/2001.
Castions di Strada, 24 marzo 2017

IL RESPONSABILE:
Antonino Zanchetta

17_15_3_AVV_COM CERVIGNANO DEL FRIULI 86 PRGC_001

Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 86 al vigente Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Visto la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2016, immediatamente esecutiva, il Comune ha preso atto che in relazione alla Variante n. 86 al vigente Piano Regolatore Generale non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni ed ha approvato la variante stessa.
Cervignano del Friuli, 28 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Federico Dalpasso

17_15_3_AVV_COM CERVIGNANO DEL FRIULI 87 PRGC_002

Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 87 al vigente Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Visto la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2016, immediatamente esecutiva, il

Comune ha preso atto che in relazione alla Variante n. 87 al vigente Piano Regolatore Generale non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni ed ha approvato la variante stessa.
Cervignano del Friuli, 28 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Federico Dalpasso

17_15_3_AVV_COM CERVIGNANO DEL FRIULI PAC EX CASERMA_003

Comune di Cervignano del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa pubblica denominato “Ex caserma Monte Pasubio”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Visto la L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i., il D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e la L.R. 21.10.2008, n. 12;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2017, immediatamente esecutiva, il Comune ha preso atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni ed ha approvato il P.A.C. di iniziativa pubblica denominato “Ex Caserma Monte Pasubio”.
Cervignano del Friuli, 28 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Federico Dalpasso

17_15_3_AVV_COM CORMONS 1 PCCA_024

Comune di Cormons (GO)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano di classificazione acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBLBICI, AMBIENTE E INFORMATICA

Visto l’art. 23 della L.R. 16/07 e successive modifiche ed integrazioni,

INFORMA

che il Comune di Cormons, con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, ha adottato la Variante n. 1 al piano di classificazione acustica del Comune di Cormons (PCCA).
Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12.04.2017 al 26.04.2017 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 26.04.2017, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Cormons, 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE:
ing. Stefano Andreos

17_15_3_AVV_COM FORGARIA NEL FRIULI PAC MOLINARO_015

Comune di Forgaria nel Friuli (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato “Molinaro”, per la costruzione di un nuovo insediamento rurale ad uso stalla per ricovero bovini.

Vista la Legge Regionale 25 settembre 2015, n. 21;
Vista la Legge regionale 05/2007 art. 25 comma 5 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/2015, il Comune di Forgaria nel Friuli, con deliberazione consiliare n. 4 del 22.03.2017, ha approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato Molinaro.
Che a seguito dell'approvazione del PAC la stessa deliberazione ha valenza di provvedimento di verifica di cui al comma 4 dell'art. 12 del decreto Lgs.vo 152 del 03.04.2006 (norme in materia ambientale) per quanto concerne la non assoggettabilità alla VAS.-
Il medesimo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.
Prot.n. 2273
Forgaria nel Friuli, 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Pietro Denardo

17_15_3_AVV_COM GORIZIA 40 PRGC_016

Comune di Gorizia
Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 8, comma 5 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.03.2017, il Comune di Gorizia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la Variante n. 40 al P.R.G.C - Approvazione del progetto preliminare per la "Realizzazione di opere irrigue in Comune di Gorizia" ed ha approvato la medesima ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge regionale 25 settembre 2015 n. 21.
Gorizia, 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE P.O. DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
arch. Marco Marmotti

17_15_3_AVV_COM MUZZANA DEL TURGNANO 11 PRGC_032

Comune di Muzzana del Turgnano (UD)
Avviso di adozione della variante n. 11 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa alla realizzazione di interventi di sistemzione idraulica della rete idrografica minore da parte del Consorzio di bonifica Pianura Friulana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 dell'art. 8 della L.R. 25/09/2015 n. 21

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 7 del 28 marzo 2017, è stato adottata la Variante n.11 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica minore
- che il Piano di cui trattasi, completo degli elaborati e della deliberazione giuntale, verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, pres-

so l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al piano suddetto su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dagli stessi piani possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.
Muzzana del Turgnano, 3 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom Gabriele Dri

17_15_3_AVV_COM PAGNACCO 1 PAC D2_020

Comune di Pagnacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata della zona classificata "Zona artigianale industriale di interesse comunale di nuovo impianto D2".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 25 comma 1 della L.R. 5/207, gli artt. 7 e 9 del D.P.Reg. 086/Pres. Del 20/03/2008 (Regolamento di attuazione della parte Urbanistica ai sensi della Legge Regionale n° 5 del 23 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 4 comma 12 del D.Lgs. 152/2006,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Giuntale in seduta pubblica n. 23 del 22/03/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 1 a Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata della zona classificata "Zona artigianale industriale di interesse comunale di nuovo impianto D2" unitamente alle conclusioni sulla verifica preliminare della V.A.S. .
Pagnacco, 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE DI P.O.:
geom. Arduino Petruzzi

17_15_3_AVV_COM PALUZZA DECR 1 AFFIDO AMMINISTRATIVO_031

Comune di Paluzza (UD)

Avviso di concessione in affido amministrativo inerente "L'intervento di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento ed al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani in Comune di Paluzza, ai sensi della LR 10/2010" - Decreto n. 01/2017/UTC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO-MANUTENTIVO-BOSCHIVO-RESIDUALE

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la realizzazione degli interventi di risanamento e recupero dei terreni incolti e/o abbandonati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16.09.2014;
VISTO il Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali-Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 2468 del 22.11.2011 con il quale è stato stanziato a favore del Comune di Paluzza un contributo di Euro 63.000,00 per un Intervento di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento ed al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani in Comune di Paluzza, ai sensi della L.R. 10/2010;
CONSIDERATO:
- che a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie il Comune ha provveduto con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 12.05.2015 ad adottare il progetto preliminare e contestualmente a dare avvio del procedimento dell'intervento di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani L.R. 10/2010;

- che dell'adozione del progetto preliminare e relativo avvio del procedimento è stata data comunicazione ai proprietari dei fondi, come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001, con avviso del 21.09.2015 prot. 6833 pubblicato sull'Albo On-line del Comune, sul bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e su un quotidiano di tiratura Nazionale;
ACCERTATO che entro i termini previsti non sono pervenute al protocollo comunale né opposizioni né osservazioni da parte dei proprietari stessi per cui si è provveduto ad approvare il progetto preliminare con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2016;
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 63 del 25.08.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto;
RICHIAMATA inoltre la delibera della Giunta comunale n. 92 del 27.10.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato accertato il pubblico interesse alla realizzazione degli interventi per ragioni di salubrità dell'ambiente, salute degli esseri umani, sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale e sicurezza antincendio nei pressi delle zone abitate;
PRESO ATTO:
- che con avviso di data 15.12.2016 prot. n. 9381 è stato avviato il procedimento relativo alla concessione in affido amministrativo finalizzato al progetto in parola;
- che di detto avviso, è stata data comunicazione ai proprietari dei fondi, come previsto dall'art. 5 comma 3 del regolamento attuativo della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i. mediante pubblicazione sul BUR n. 52 del 28 dicembre 2016;
CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione degli atti non sono pervenute al protocollo comunale né osservazioni né reclami;
CONSIDERATO che è indispensabile prendere in carico i terreni soggetti ad intervento mediante la concessione in affido amministrativa dei fondi di proprietà privata al fine di porre in essere gli interventi necessari al risanamento e recupero dei terreni stessi (intervento iniziale) ed al successivo mantenimento dei terreni oggetto di avvenuto recupero per un periodo di almeno cinque annate agrarie a decorrere dall'11 novembre successivo alla conclusione dell'intervento iniziale;
VISTA la volontà espressa dalla Giunta Comunale di dare attuazione agli interventi in argomento;
ACCERTATI i presupposti di legge e ritenuto di dover provvedere in merito e richiamati:
- la legge 4 agosto 1978 n.440;
- la legge 31 gennaio 1994 n.97;
- la L.R. 10 agosto 2006 n.16;
- L.R. 23 aprile 2007 n.9;
- L.R. 16 giugno 2010 n.10 e s.m.i;
- D.P.Reg. 27.10.2011 n. 0259/Pres

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'intervento di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento ed al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei terreni montani in Comune di Paluzza, ai sensi della legge regionale 16.06.2010 n. 10 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27.10.2011 n. 0259/Pres, è pronunciata a favore del Comune di Paluzza con sede in Paluzza - codice fiscale 84001330301 - la concessione in affido amministrativa, prendendo in carico gli immobili di seguito indicati per un periodo pari al tempo necessario per lo svolgimento dei lavori e successivamente per ulteriori cinque annate agrarie decorrenti dall'11 novembre successivo alla conclusione dell'intervento principale iniziale:

Comune di Paluzza - N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano):
FG. 21
Mapp. 247: MENTIL Ida nata a Paluzza (UD) il 18/09/1927 (proprietà per 1/33); MUSER Albina nata a Paluzza (UD) il 10/10/1908 (comproprietario); MUSER Elio nato a Paluzza (UD) il 12/07/1927 (comproprietario); MUSER Giobatta nato a Paluzza (UD) il 12/03/1923 (comproprietario); MUSER Giuseppe nato a GORIZIA il 18/06/1950 (proprietà per 1/22); MUSER Ida nata Paluzza (UD) il 17/12/1904 (comproprietaria); MUSER Nadia nata a Tolmezzo (UD) il 29/10/1952 (proprietà per 1/33); MUSER Nella nata a Paluzza (UD) il 03/02/1925 (comproprietaria); MUSER Nives nata a GORIZIA il 18/09/1948 (proprietà per 1/22); MUSER Olga nata a Paluzza (UD) il 27/03/1910 (comproprietaria); MUSER Paolina nata a Paluzza (UD) il 05/05/1912 (comproprietaria); MUSER Rina nata a Paluzza (UD) il 15/11/1914 (comproprietaria); MUSER Silvio nato a Paluzza (UD) il 21/07/1917 (comproprietario); MUSER Valenzio nato in SVIZZERA il 28/10/1957 (proprietà per 1/33); PRIMUS Delfina nata a Paluzza (UD) il 31/01/1920 (usufrutto per 1/33);
Mapp. 248 MENTIL Margherita nata a Paluzza (UD) il 21/07/1936 (proprietà per 1/6); MENTIL Remo

nato a Paluzza (UD) il 22/03/1929 (proprietà per 1/6); MENTIL Renato nato a Paluzza (UD) il 17/05/1927 (proprietà per 1/6); MENTIL Rizzieri nato a Paluzza (UD) il 30/06/1940 (proprietà per 1/6); MENTIL Romeo nato a Paluzza (UD) il 12/09/1932 (proprietà per1/6); MENTIL Romolo nato a Paluzza (UD) il 25/10/1930 (proprietà per 1/6);
Mapp. 261 MUSER Albina nata a Paluzza (UD) il 10/10/1908 (comproprietaria); MUSER Elio nato a Paluzza (UD) il 12/07/1927 (comproprietario); MUSER Fiorindo nato a Paluzza (UD) il 08/09/1906 (comproprietario); MUSER Gino nato a Paluzza (UD) il 05/09/1919 (comproprietario); MUSER Giobatta nato a Paluzza (UD) il 12/03/1923 (comproprietario); MUSER Ida nata a Paluzza (UD) il 17/12/1904 (comproprietario); MUSER Nella nata a Paluzza (UD) il 03/02/1925 (comproprietaria); MUSER Olga nata a Paluzza (UD) il 27/03/1910 (comproprietaria); MUSER Paolina nata a Paluzza (UD) il 05/05/1912 (comproprietaria); MUSER Rina nata a Paluzza (UD) il 15/11/1914 (comproprietaria); MUSER Silvio nato a Paluzza (UD) il 21/07/1917 (comproprietario);
Mapp. 263 PUNTEL Assunta nata a Paluzza (UD) il 11/05/1920 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 264 LAIKAUF Daniela nata a Paluzza (UD) il 07/06/1954 (proprietà per 1/6); LAIKAUF Eliana nata a Paluzza (UD) il 01/06/1947 (proprietà per 1/6); LAIKAUF Elsa nata a Paluzza (UD) il 06/01/1950 (proprietà per 1/6); LAIKAUF Loreta nata a Paluzza (UD) il 29/04/1956 (proprietà per 1/6); PLOZNER Lidia nata a Paluzza (UD) il 20/12/1922 (proprietà per 2/6);
Mapp. 265 PLOZNER Margherita Fu Pietro nata a Paluzza (UD) il 26/10/1927 (comproprietario); PLOZNER Velia nata a Paluzza (UD) il 09/09/1932 (comproprietaria);
Mapp. 283 MATIZ Elio nato a Paluzza (UD) il 19/10/1947 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 284 MATIZ Beniamino nato a Paluzza (UD) il 21/05/1934 (comproprietario); MATIZ Giacomo nato a Paluzza (UD) il 09/08/1929 (comproprietario);
Mapp. 297 DEOTTO Ferdinando nato a Verzegnis (UD) il 19/11/1927 (proprietà per 3/24); DEOTTO Ilario nato a Tolmezzo (UD) il 27/12/1966 (proprietà per 3/24); MATIZ Barbara nata a Tolmezzo (UD) il 19/04/1961 (proprietà per 1/12); MATIZ Elvira nata a Paluzza (UD) il 22/10/1925 (comproprietaria per 9/12); MATIZ Firmino nato a Paluzza (UD) il 20/09/1928 (comproprietario per 9/12); MATIZ Giampiero nato a Paluzza (UD) il 05/08/1953 (proprietà per 1/12); MATIZ Onorina nata a Paluzza (UD) il 02/11/1907 (comproprietaria per 9/12); MOROCUTTI Caterina nata a Ligosullo (UD) il 24/12/1921 (proprietà per 1/12);
Mapp. 364 MATIZ Olivia fu Giovanni (usufrutto parziale); MENTIL Assunta nata a Paluzza (UD) il 05/01/1924 (proprietà per 3/21); MENTIL Daniele nato in SVIZZERA il 08/02/1970 (proprietà per 1/21); MENTIL Dosolina fu Nicolo nata a Paluzza (UD) il 17/01/1916 (proprietà per 3/21); MENTIL Egidio nato a Paluzza (UD) il 14/03/1921 (proprietà per 3/21); MENTIL Giovanni nato a Paluzza (UD) il 19/02/1926 (proprietà per 3/21); MENTIL Ilda fu Nicolo nata a Paluzza (UD) il 18/09/1927 (proprietà per 3/21); MENTIL Mauro nato in SVIZZERA il 27/07/1960 (proprietà per 1/21); MENTIL Rosalina nata a Paluzza (UD) il 10/12/1952 (proprietà per 3/42); MENTIL Silvia Rosalia nata a Paluzza (UD) il 07/03/1945 (proprietà per 3/42); SILVERIO Rita nata a Paluzza (UD) il 21/10/1936 (proprietà per 1/21);
Mapp. 422 MATIZ Pierantonio nato a Paluzza (UD) il 07/12/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 423 MATIZ Pierantonio nato a Paluzza (UD) il 07/12/1942 (proprietà per 1000/1000);
FG.22
Mapp. 90 DUZZI Luigia fu Nicolo ved. Muser (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 92 DUZZI Beppino nato a Paluzza (UD) il 27/07/1941 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 93 SILVERIO Fiorenza nata a Paluzza (UD) il 29/05/1936 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 94 UNFER Maria nata a Paluzza (UD) il 10/12/1925 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 95 MUSER Ezio nato a Paluzza (UD) il 14/08/1960 (proprietà per 1/3); MUSER Rosetta nata a Paluzza (UD) il 17/10/1961 (proprietà per 1/3); PUNTEL Gilda nata a Paluzza (UD) il 12/01/1927 (proprietà per 1/3);
Mapp. 96 SILVERIO Fiorenza nata a Paluzza (UD) il 29/05/1936 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 100 TASSOTTI Libero nato a Paluzza (UD) il 30/03/1913 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 101 SILVERIO Fiorenza nata a Paluzza (UD) il 29/05/1936 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 102 MATIZ Caterina nata a Paluzza (UD) il 11/11/1901 (comproprietaria); MATIZ Cleta fu Luigi nata a Paluzza (UD) il 18/02/1928 (comproprietaria); MATIZ Luciano fu Luigi (comproprietario); MATIZ Maria nata a Paluzza (UD) il 23/03/1895 (comproprietaria); MATIZ Pietro fu Luigi nato a Paluzza (UD) il 10/08/1924 (comproprietario); MATIZ Teresina; fu Luigi nata a Paluzza (UD) il 29/06/1933 (comproprietaria);
Mapp. 103 MATIZ Caterina fu Tobia ved. Mentil detta Beck nata a Paluzza (UD) il 19/09/1890 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 104 PLOZNER Cristina nata a Paluzza (UD) il 30/07/1924 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 110 MUSER Giorgio fu Mattia detto Lemba (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 111 UNFER Ottavio nato a Paluzza (UD) il 25/09/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 112 UNFER Giovanni; fu Giovanni detto Scarnatala (proprietà per 1000/1000);

Mapp. 113 MUSER Anna nata a Paluzza (UD) il 26/10/1906 (comproprietaria); MUSER Erminia nata a Paluzza (UD) il 16/11/1912 (comproprietaria); MUSER Marcello nato a Paluzza (UD) il 21/04/1908 (comproprietario); MUSER Maria nata a Paluzza (UD) il 23/06/1917 (comproprietaria);
Mapp. 114 DUZZI Leonida nata a Paluzza (UD) il 22/05/1926 (proprietà); MENTIL Maria nata in AUSTRIA il 22/10/1897 (usufrutto);
Mapp. 115 GALLUS Barbara nata a Tolmezzo (UD) il 11/02/1971 (proprietà per 1/24); MUSER Anna Rosa nata a Moggio Udinese il 18/10/1944 (proprietà per 1/8); MUSER Arturo nato a Paluzza (UD) il 13/04/1903 (proprietà per 2/8); MUSER Franco nato a Paluzza (UD) il 03/09/1949 (proprietà per 1/24); MUSER Ludovico nato a Paluzza (UD) il 27/11/1947 (proprietà per 1/24); MUSER Loredana nata a Tolmezzo (UD) il 31/12/1960 (proprietà per 1/24); MUSER Nello nato a Paluzza (UD) il 28/08/1949 (proprietà per 1/8); MUSER Sergio nato a Paluzza (UD) il 12/07/1941 (proprietà per 1/8); SILVERIO Elvina nata a Paluzza (UD) il 02/04/1927 (proprietà per 1/8); UNFER Maria nata a Paluzza (UD) il 14/09/1920 (usufrutto parziale); UNFER Maria nata a Paluzza (UD) il 14/09/1920 (proprietà per 2/24);
Mapp. 116 MATIZ Agostino nato a UDINE il 24/09/1951 (proprietà per 1/3); MATIZ Annalisa nata in SVIZZERA il 10/07/1963 (proprietà per 1/9); MATIZ Franco nato a Paluzza (UD) il 05/03/1956 (proprietà per 1/9); MATIZ Lida nata a Paluzza (UD) il 27/07/1932 (proprietà per 1/9); MATIZ Tristano nato a Paluzza (UD) il 04/11/1923 (proprietà per 1/3);
Mapp. 117 MATIZ Ennia nata a Paluzza (UD) il 06/01/1943 (proprietà per 1/9); MATIZ Fabio nato a Paluzza (UD) il 06/08/1945 (proprietà per 1/9); MATIZ Maria Pia nata a Paluzza (UD) il 14/09/1959 (proprietà per 1/9); PUNTEL Giovanni nato in SVIZZERA il 09/03/1961 (proprietà per 333/1000); PUNTEL Santo nato a VENEZIA il 01/11/1946 (proprietà per 1/3);
Mapp. 118 MENTIL Claudio nato a Paluzza (UD) il 13/09/1932 (comproprietario); MENTIL Franco nato a Paluzza (UD) il 05/03/1931 (comproprietario); MENTIL Livio nato a Paluzza (UD) il 18/04/1934 (comproprietario); MENTIL Teresa nata a Paluzza (UD) il 12/11/1927 (comproprietaria); MENTIL Wanna nata il 21/12/1941 (comproprietaria);
Mapp. 119 DI VORA Anna Maria nata a Cercivento (UD) il 03/10/1936 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 121 MUSER Annie nata in FRANCIA il 12/11/1955 (10 oneri possessore); MUSER Beatrice nata in FRANCIA il 16/06/1952 (10 oneri possessore); MUSER Walter nato a Paluzza (UD) il 20/05/1947 (10 oneri possessore);
Mapp. 123 UNFER Giovanni; fu Mattia (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 231 SECAB SOCIETA COOPERATIVA con sede in Paluzza (UD) (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 232 PLOZNER Cristina nata a Paluzza (UD) il 30/07/1924 (proprietà per 1000/1000);
FG.45
Mapp.414 DE FRANCESCHI Alessia nata a Tolmezzo (UD) il 08/04/1981 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Alfeo nato a Tolmezzo (UD) il 19/06/1979 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Roberto nato a Paluzza (UD) il 16/05/1944 (proprietà per 1/12); ENGLARO Aliviero nato a Paluzza (UD) il 05/03/1946 (proprietà per 1/24); ENGLARO Diego nato a Paluzza (UD) il 17/12/1953 (proprietà per 1/6); ENGLARO Elvia nata a Paluzza (UD) il 26/02/1951 (proprietà per 1/18); ENGLARO Ivana nata a Paluzza (UD) il17/06/1943 (proprietà per 1/12); ENGLARO Liana nata a Paluzza (UD) il 04/01/1950 (proprietà per 1/24); ENGLARO Maria nata a Paluzza (UD) il 23/05/1935 (proprietà per 1/24); ENGLARO Mirella nata a Paluzza (UD) il 05/02/1942 (proprietà per 1/24); ENGLARO Renato nato a Paluzza (UD) il 01/04/1946 (proprietà per 1/12); ENGLARO Rosanna nata a Paluzza(UD) il 11/10/1947 (proprietà per 1/18); ENGLARO Sandra nata a Paluzza (UD) il 24/09/1955 (proprietà per 1/18); PUNTEL Gigliola nata a Paluzza (UD) il 26/07/1957 (proprietà per 1/6);
FG.46
Mapp. 3 DE FRANCESCHI Giobatta nato a Paluzza (UD) il 01/06/1935 (comproprietario); MATTIA Mauro nato a Sutrio (UD) il 23/02/1946 (comproprietario); OLIVOTTO Emma (usufrutto parziale); OLIVOTTO Emma nata a Longarone (BL) il 03/02/1920 (usufrutto); TASSOTTI Ennio (comproprietario); TASSOTTI Lino nato a Paluzza (UD) il 25/12/1928 (proprietà per 1/3); TASSOTTI Onorina nata a Paluzza (UD) il 24/08/1903 (usufrutto); TOMAT Lidia nata a Paluzza (UD) il 22/06/1950 (comproprietario); TOMAT Piario nato a Sutrio (UD) il 03/03/1911 (usufrutto); TOMAT Silvana nata a Paluzza (UD) il 19/11/1945 (comproprietario);
Mapp. 21 ORTIS Giampiero nato a Paluzza (UD) il 17/12/1961 (proprietà per 1/3); ORTIS Luciana nata a Paluzza (UD) il 19/08/1950 (proprietà per 2/3);
Mapp. 22 CECON Anna nata a Paluzza (UD) il 01/02/1959 (proprietà per 1/24); CECON Fernanda nata a Paluzza (UD) il 12/11/1953 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Emma nata a Paluzza (UD) il 08/11/1883 (usufrutto per 1/3); ENGLARO Elia nata a Paluzza (UD) il 05/08/1909 (proprietà per 42/252); ENGLARO Giovanni nato a Paluzza (UD) il 01/09/1931 (proprietà per 21/252); ENGLARO Paola nata a Paluzza (UD) il 31/08/1943 (proprietà per 12/252); ENGLARO Rita nata a Paluzza (UD) il 09/05/1922 (proprietà per 42/252); LIRUSSI Gabriele nato a Tolmezzo (UD) il 12/09/1981 (proprietà per 15/252); LIRUSSI Gianmaria nato a Tolmezzo (UD) il 25/11/1975 (proprietà per 15/252); MAIER Fran-

cesco nato a Paluzza (UD) il 07/04/1942 (proprietà per 28/252); MAIER Tranquilla nata a Paluzza (UD) il 09/09/1938 (proprietà per 14/252); MOROCUTTI Maria nata a Treppo Carnico (UD) il 10/08/1934 (proprietà per 42/252);
Mapp. 23 DE FRANCESCHI Felice nato a Paluzza (UD) il 24/09/1943 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 33 LAZZARA Carmen nata a Paluzza (UD) il 06/03/1951 (proprietà per ¼); LAZZARA Claudio nato a Paluzza (UD) il 23/10/1952 (proprietà per ¼); UNFER Diana nata a Paluzza (UD) il 06/03/1924 (proprietà per 2/4);
Mapp .34 DELLI ZOTTI Marisa nata a Paluzza (UD) il 09/06/1931 (proprietà per 1000/1000);
Mapp .35 LAZZARA Teresina nata a Paluzza (UD) il 30/08/1920 (proprietà per 1000/1000);
Mapp .37 MAIER Silvio nato a Paluzza (UD) il 06/05/1954 (proprietà per 1000/1000);
Mapp .38 DE FRANCESCHI Rosanna Elia nata a Milano il 10/02/1940 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 39 FLORA Costantino nato a Paluzza (UD) il 16/07/1931 (proprietà per il 1000/1000);
Mapp. 44 LISI Enzo nato a Borgo San Lorenzo il 15/10/1948 (proprietà per 2/3); PLAZZOTTA Inda Fu Giuseppe nata il 14/07/1928 (proprietà per 1/3);
Mapp. 45 CIMENTI Ivana nata a Paluzza (UD) il 04/03/1951 (proprietà per 1/12); DE FRANCESCHI Alessia nata a Tolmezzo (UD) il 08/04/1981 (proprietà per 1/12);DE FRANCESCHI Alfeo nato a Tolmezzo (UD) il 19/06/1979 (proprietà per 1/12);DE FRANCESCHI Eva nata a Paluzza (UD) il 11/07/1968 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Giona nata a Paluzza (UD) il 09/10/1909 (proprietà per 1/4);DE FRANCESCHI Guido nato a Paluzza (UD) il 04/10/1917 (proprietà per ¼); DE FRANCESCHI Ivo nato a Paluzza (UD) il 02/05/1954 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Lores nato a Paluzza (UD) il 29/03/1951 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Mara nata a Paluzza (UD) il 15/11/1963 (proprietà per 1/24);DE FRANCESCHI Renata nata a Paluzza (UD) il 23/11/1932 (proprietà per 2/24);
Mapp .46 PISANI Bernardo nato a Torella De Lombardi il 01/09/1925 (proprietà per 1/9);
PISANI Carla nata a CATANZARO il 24/02/1956 (proprietà per 5/18); PISANI Emilia nata a Paluzza (UD) il 10/11/1953 (proprietà per 5/18); WEISS Marisa nata a BOLOGNA il 30/06/1934 (proprietà per 3/9);
Mapp.47 PAGAVINO Anna nata a ROMA il 13/05/1933 (proprietà per 1/3); PAGAVINO Domenica nata a ROMA il 17/11/1940 (proprietà per 1/3); PAGAVINO Fernando nato a ROMA il 14/01/1937 (proprietà per 1/3);
Mapp. 48 BERTUZZI Ivana Anna nata a Arta Terme (UD) il 05/02/1938 (proprietà per 13/270);
INNORABILE Giovanni nato a Paluzza (UD) il 08/05/1935 (proprietà per 30/180); INNORABILE Silvia nata a MESSINA il 22/03/1947 (proprietà per 30/180); MURATORE Louis Joseph Armand nato in FRANCIA il 26/11/1937 (proprietà per 15/90);MURATORE Robert Rene nato in FRANCIA il 13/04/1926 (proprietà per 15/90); VANINO Armida nata a Paluzza (UD) il 09/05/1922 (proprietà per 4/90);VANINO Nicola nato a Paluzza (UD) il 12/02/1963 (proprietà per 13/270); VANINO Rafaella nata a Tolmezzo (UD) il 20/10/1970 (proprietà per 13/270); VANINO Renato nato a Paluzza (UD) il 11/03/1930 (proprietà per 13/90);
Mapp. 55 CECON Anna nata a Paluzza (UD) il 01/02/1959 (proprietà per 1/24);CECON Fernanda nata a Paluzza (UD) il 12/11/1953 (proprietà per 1/24);DE FRANCESCHI Emma nata a Paluzza (UD) il 08/11/1883 (usufrutto per 1/3);ENGLARO Elia nata a Paluzza (UD) il 05/08/1909 (proprietà per 42/252); ENGLARO Giovanni nato a Paluzza (UD) il 01/09/1931 (proprietà per 21/252);ENGLARO Paola nata a Paluzza (UD) il 31/08/1943 (proprietà per 12/252);ENGLARO Rita nata a Paluzza (UD) il 09/05/1922 (proprietà per 42/252); LIRUSSI Gabriele nato a Tolmezzo (UD) il12/09/1981 (proprietà per 15/252); LIRUSSI Gianmaria nato a Tolmezzo (UD) il 25/11/1975 (proprietà per 15/252); MAIER Francesco nato a Paluzza (UD) il 07/04/1942 (proprietà per 28/252); MAIER Tranquilla nata a Paluzza (UD) il 09/09/1938 (proprietà per 14/252); MOROCUTTI Maria nata a Treppo Carnico (UD) il 10/08/1934 (proprietà per 42/252);
Mapp. 56 CRAIGHERO Paola nata a Paluzza (UD) il 17/10/1959 (proprietà per 1/9); CRAIGHERO Patrizia nata a Paluzza (UD) il 17/07/1956 (proprietà per 1/9); CRAIGHERO Piero nato a Paluzza (UD) il 25/07/1963 (proprietà per 1/9); LECOMTE Nathalie Brancere nata in FRANCIA il 18/06/1955 (proprietà per 1/2); ORTIS Ascanio nato a Paluzza (UD) il 15/02/1928 (proprietà per 9/54);
Mapp. 57 MAIER Francesco nato a Paluzza (UD) il 07/04/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 109 MUSER Alberta; DI NICOLO (usufruttuario parziale); ORTIS Alberta; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Giovanni; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Licia; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Maria; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Nives; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Roma; fu Giovanni Battista (comproprietario);
Mapp. 110 MUSER Alberta; DI NICOLO (usufruttuario parziale); ORTIS Alberta; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Giovanni; Battista fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Licia; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Maria; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Nives; fu Giovanni Battista (comproprietario); ORTIS Roma; fu Giovanni Battista (comproprietario);
Mapp. 179 VANINO Manlio nato a Tolmezzo (UD) il 10/01/1954 (proprietà per 1/1);
Mapp. 180 BERTUZZI Ivana Anna nata a Arta Terme (UD) il 05/02/1938 (proprietà per 13/90); VANINO

Armida nata a Paluzza (UD) il 09/05/1922 (proprietà per 4/30); VANINO Nicola nato a Paluzza (UD) il 12/02/1963 (proprietà per 13/90); VANINO Rafaella nata a Tolmezzo (UD) il 20/10/1970 (proprietà per 13/90); VANINO Renato nato a Paluzza (UD) il 11/03/1930 (proprietà per 13/30)
Mapp. 183 MAIER Tranquilla nata a Paluzza (UD) il 09/09/1938 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 185 BELLINA Marina nata a Paluzza (UD) il 13/03/1928 (proprietà per 1/3);
ORSARIA Alberto nato a Paluzza (UD) il 29/10/1961 (proprietà per 1/3); ORSARIA Diego nato a Paluzza (UD) il 31/10/1953 (proprietà per 1/3);
Mapp. 186 ENGLARO Fabrizio nato a Tolmezzo (UD) il 24/08/1969 (proprietà per 2/648);
ENGLARO Giacinto (proprietà per 2/648); ENGLARO Valentino nato a Tolmezzo (UD) il 01/09/1977 (proprietà per 2/648); MENEAN Rina nata a Paularo (UD) il 12/08/1941 (proprietà per 3/648);
Mapp. 200 MAIER Daniele nato a Paluzza (UD) il 03/10/1934 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 202 DELLI ZOTTI Armando nato a Paluzza (UD) il 10/10/1936 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 205 SILVERIO Alida; Margherita nata a Paluzza (UD) il 16/01/1946 (comproprietario); SILVERIO Antonio nato a Paluzza (UD) il 25/11/1931 (comproprietario); SILVERIO Donino nato a Paluzza (UD) il 09/01/1902 (usufruttuario parziale); SILVERIO Donino nato a Paluzza (UD) il 25/03/1938 (comproprietario);
Mapp. 211 PUNTEL Maria nata a Paluzza (UD) il 21/11/1913 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 212 ORTIS Luciana nata a Paluzza (UD) il 19/08/1950 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 216 DE FRANCESCHI Albino nato a Paluzza (UD) il 03/10/1934 (proprietà per 1/2); DE FRANCESCHI Maria nata a Paluzza (UD) il 05/10/1936 (proprietà per 1/2);
Mapp. 217 TASSOTTI Lionello nato a Paluzza (UD) il 23/09/1938 (proprietà per 1000/1000)
Mapp. 224 DE FRANCESCHI Albino nato a Paluzza (UD) il 03/10/1934 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 225 DE FRANCESCHI Albino nato a Paluzza (UD) il 03/10/1934 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 358 SILVERIO Edda nata Paluzza (UD) il 29/08/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 360 FACCI Enzo nato a Arta Terme (UD) il 05/09/1947 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 363 DELLI ZOTTI Maria nata a Paluzza (UD) il 16/07/1928 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 368 ORTIS Teresa Giovanna nata a Paluzza (UD) il 20/01/1925 (proprietà per 1000/1000);
Mapp 369 ORTIS Luciana nata a Paluzza (UD) il 19/08/1950 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 372 DE FRANCESCHI Matteo nato a BOLZANO. BOZEN il 15/12/1937 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 607 DE FRANCESCHI Celso nato a Paluzza (UD) il 18/11/1907 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 719 DE FRANCESCHI Albino nato a Paluzza (UD) il 03/10/1934 (proprietà per 1/2); DE FRANCESCHI Maria nata a Paluzza (UD) il 05/10/1936 (proprietà per 1/2);
Mapp. 744 PUNTEL Maria nata a Paluzza (UD) il 21/11/1913
Mapp. 745 DE FRANCESCHI Celestina nata Paluzza (UD) il 09/09/1982 (usufruttuario parziale); PUNTEL Maria nata a Paluzza (UD) il 21/11/1913 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 746 PUNTEL Claudia Celestina nata in ETIOPIA il 01/01/1957 (proprietà per 1/2); PUNTEL Giulia nata in ETIOPIA il 24/02/1948 (proprietà per 1/2);
Mapp. 747 PUNTEL Gigliola nata a Paluzza (UD) il 26/07/1957 (proprietà per 1000/1000);
FG.47
Mapp. 51 TASSOTTI Massimo nato a UDINE il 07/06/1974 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 52 TASSOTTI Massimo nato a UDINE il 07/06/1974 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 56 ENGLARO Romano nato a Paluzza (UD) il 09/02/1950 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 57 TASSOTTI Giovanna; Fu Antonio nata a Paluzza (UD) il 25/10/1886 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 58 ENGLARO Valter Antonino nato a Paluzza (UD) il 23/01/1940 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 59 SILVERIO Marcellino nato a Paluzza (UD) il 07/02/1923 (proprietà per 1000/1000);
Mapp 93 ZANIER Leonardo nato a Paluzza (UD) il 17/12/1933 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 94 ENGLARO Romano nato a Paluzza (UD) il 09/02/1950 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 95 ENGLARO Alessandro nato a MILANO il 30/03/1967 (proprietà per 1/3);
ENGLARO Enrico nato a MILANO il 30/04/1970 (proprietà per 1/3); ENGLARO Francesco nato a MILANO il 12/10/1973 (proprietà per 1/3);
Mapp. 96 ENGLARO Albano nato a Paluzza (UD) il 22/09/1927 (proprietà per 1000/1000); MATTIA Santina nata a Paluzza (UD) il 29/10/1892 (usufruttuario parziale);
Mapp. 97 ENGLARO Romano nato a Paluzza (UD) il 09/02/1950 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 98 MAIERON Adda nata a Paluzza (UD) il 16/06/1926 (proprietà per 1/6); MAIERON Annita nata a Paluzza (UD) il 12/10/1932 (proprietà per 1/6); MAIERON Antonino nato a Paluzza (UD) il 17/11/1941 (proprietà per 1/6); MAIERON Giovanna nata a Paluzza (UD) il 07/09/1929 (proprietà per 1/6); MAIERON Maria nata a Palmanova (UD) il 20/06/1970 (proprietà per 1/6); MAIERON Umberto nato a Paluzza (UD) il 08/02/1940 (proprietà per 1/6);
Mapp. 99 SILVERIO Romano; Fu Pietro (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 105 ENGLARO Albano nato a Paluzza (UD) il 22/09/1927 (proprietà per 1000/1000); MATTIA Santina nata a Paluzza (UD) il 29/10/1892 (usufruttuario parziale);

Mapp. 304 ORTIS Giovanni; Battista nato a Paluzza (UD) il 22/07/1929 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 596 CATTARUZZA Teresa Maria nata a Paluzza (UD) il 30/05/1963 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 597 SILVERIO Marcellino nato a Paluzza (UD) il 07/02/1923 (proprietà per 1000/1000).
FG.48
Mapp 190 DE FRANCESCHI Giovanni nato a Comeglians (UD) il 06/09/1925 (proprietà per 1/3); DE FRANCESCHI Rosanna nata a Comeglians (UD) il 12/12/1935 (proprietà per 1/3); DE FRANCESCHI Silvana nata a Comeglians (UD) il 04/09/1928 (proprietà per 1/3);
Mapp. 239 ENGLARO Beppino nato a Paluzza (UD) il 04/12/1936 (proprietà per 1/2); ENGLARO Rinaldo nato a Paluzza (UD) il 27/09/1933 (proprietà per 1/2);
Mapp. 240 NONIS Elsa nata a Ronchi dei Legionari (GO) il 12/12/1936 (proprietà per 1/4); NONIS Mario nato a Ronchi dei Legionari (GO) il 18/07/1935 (proprietà per 1/4); NONIS Nerina nata Ronchi dei Legionari (GO) il 18/10/1931 (proprietà per 1/4); NONIS Pietro nato a Paluzza (UD) il 16/02/1928 (proprietà per 1/4);
Mapp. 241 ENGLARO Beppino nato a Paluzza (UD) il 04/12/1936 (proprietà per 1/2); ENGLARO Rinaldo nato a Paluzza (UD) il 27/09/1933 (proprietà per 1/2);
Mapp. 243 ENGLARO Alma nata a Paluzza (UD) il 28/07/1921 (comproprietario per 40/50); ENGLARO Dante nato a Trezzo sul Adda il 09/08/1906 (comproprietario per 40/50); ENGLARO Germana nata Paluzza (UD) il 21/03/1939 (proprietà per 4/24); ENGLARO Giacomo ; FU Giacomo nato a Paluzza (UD) (comproprietario per 40/50); ENGLARO Orazio nato a ROMA il 07/10/1943 (comproprietario per 40/50); ENGLARO Renato ; FU Giacomo nato a ROMA (comproprietario per 40/50); MUSSINANO Maddalena ; FU Alceo nata a ROMA (comproprietario per 40/50); MUSSINANO Maria ; FU Alceo nata a ROMA (comproprietario per 40/50); MUSSINANO Paolo nato a Paluzza (UD) il 17/08/1943 (comproprietario per 40/50); MUSSINANO Silvio nato a Paluzza (UD) il 19/07/1954 (comproprietario per 40/50); PITTINO Primiera nata a Paluzza (UD) 18/11/1902 (proprietà per 10/50); PLAZZOTTA Aldo ; FU Cristoforo nato a Paluzza (UD) (comproprietario per 40/50); PLAZZOTTA Amelia ; FU Cristoforo nata a Villa Santina (UD) (comproprietario per 40/50); PLAZZOTTA Attilio nato a Villa Santina (UD) il 22/10/1904 (comproprietario per 40/50); PLAZZOTTA Caterina fu Pietro nata a Villa Santina (comproprietaria 40/50); PLAZZOTTA Clelia ; FU Pietro nata a Villa Santina (UD) (comproprietario per 40/50); PLAZZOTTA Elio ;FU Pietro nato a Villa Santina (UD) (comproprietario per 40/50); PLAZZOTTA Speranza ; FU Cristoforo nata a Villa Santina (UD) (comproprietario per 40/50); PLAZZOTTA Speranza ;FU Pietro nata a Villa Santina (UD) (comproprietario per 40/50);
Mapp. 245 FLORA Lorenzo nato a Paluzza (UD) il 05/02/1933 (proprietà per 18/20); FLORA Lorenzo nato a Paluzza (UD) il 05/02/1933 (proprietà per 1/3); FLORA Rosalia nata a Paluzza (UD) il 04/10/1936 (proprietà per 1/20); FLORA Rosalia nata a Paluzza (UD) il 04/10/1936 (proprietà per 1/3); FLORA Antonietta nata a Tolmezzo (UD) il 27/01/1931 (proprietà per 1/20); FLORA Rosalia nata Paluzza (UD) il 04/10/1936 (proprietà per 18/20);
Mapp. 246 ZANDANEL Umberto nato a Paluzza (UD) il 22/07/1939 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 266 DE FRANCESCHI Mario nato a Cercivento (UD) il 10/09/1928 (proprietà per 1000/1000);
Mapp 271 DE FRANCESCHI Giovanni nato a Comeglians (UD) il 06/09/1925 (proprietà per 1/3); DE FRANCESCHI Rosanna nata a Comeglians (UD) il 12/12/1935 (proprietà per 1/3); DE FRANCESCHI Silvana nata a Comeglians (UD) il 04/09/1928 (proprietà per 1/3).
FG. 49
Mapp. 98 LAZZARA Clemente nato a Paluzza (UD) il 24/01/1917 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 231 OIL ITALIA S.R.L. con sede in BOLZANO BOZEN (proprietà per 1000/1000);
Mapp 273 BRUNETTI Maria Caterina nata a Grado (GO) il 19/06/1927 (proprietà per 1000/1000);
Mapp .335 TASSOTTI Gladys nata in VENEZUELA il 18/04/1953 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 537 ENGLARO Luciano nato a GORIZIA il 21/05/1940 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 539 TASSOTTI Gladys nata in VENEZUELA il 18/04/1953 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 560 MAIERON Bruno nato a Paluzza (UD) il 28/07/1927 (proprietà per 1/2); MAIERON Maria nata a Paluzza (UD) il 04/12/1924 (proprietà per 1/2);
Mapp. 861 BRUNETTI Maria Caterina nata a Grado (GO) il 19/06/1927 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 864 Brunetti Maria Caterina nata a Grado il 19/06/1927 (proprietaria per 1000/1000);
FG. 50
Mapp. 132 MAIER Francesco nato a Paluzza (UD) il 07/04/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 133 MAIER Tranquilla nata a Paluzza (UD) il 09/09/1938 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 197 MANGANO Angela nata a REGGIO DI CALABRIA il 27/10/1946 (proprietà per 1/2); SILVERIO Francesco nato a Paluzza (UD) il 29/11/1941 (proprietà per 1/2);
Mapp. 198 FLORA Giulia nata a Paluzza (UD) il 16/06/1955 (proprietà per 1/2); FLORA Valeria nata a Paluzza (UD) il 21/02/1949 (proprietà per 1/2);
Mapp. 203 CAPELLARI Rosa nata a NAGJBEREZNA il 04/01/1982 (usufruttuario parziale); SILVERIO Giovanni Battista nato a UDINE il 20/02/1922 (comproprietario); SILVERIO Mario nato il 03/04/1927

(comproprietario);
Mapp. 206 DONADA Antonino nato a Paluzza (UD) il 04/05/1928 (proprietà per 1/5); DONADA Arcangela nata a Paluzza (UD) il 19/08/1931 (proprietà per 1/5); DONADA Armando nato a Paluzza (UD) il 16/01/1936 (proprietà per 1/5); DONADA Franco nato a Paluzza (UD) il 01/08/1934 (proprietà per 1/5); DONADA Ines nata a Paluzza (UD) il 05/03/1920 (proprietà per 1/5);
Mapp .214 CECON Anna nata a Paluzza (UD) il 01/02/1959 (proprietà per 1/24); CECON Fernanda nata a Paluzza (UD) il 12/11/1953 (proprietà per 1/24); DE FRANCESCHI Emma nata a Paluzza (UD) il 08/11/1883 (usufrutto per 1/3);ENGLARO Elia nata a Paluzza (UD) il 05/08/1909 (proprietà per 42/252); ENGLARO Giovanni nato a Paluzza (UD) il 01/09/1931 (proprietà per 21/252); ENGLARO Paola nata a Paluzza (UD) il 31/08/1943 (proprietà per 12/252); ENGLARO Rita nata a Paluzza (UD) il 09/05/1922 (proprietà per 42/252); LIRUSSI Gabriele nato a Tolmezzo (UD) il 12/09/1981 (proprietà per 15/252); LIRUSSI Gianmaria nato a Tolmezzo (UD) il 25/11/1975 (proprietà per 15/252); MAIER Aida Elena nata in ARGENTINA il 16/12/1960 (proprietà per 7/252); MAIER Francesco nato a Paluzza (UD) il 07/04/1942 (proprietà per 14/252); MAIER Gioconda Marina nata in ARGENTINA il 13/02/1964 (proprietà per 7/252); MAIER Tranquilla nata a Paluzza (UD) il 09/09/1938 (proprietà per 14/252); MOROCUTTI Maria nata a Treppo Carnico (UD) il 10/08/1934 (proprietà per 42/252);
Mapp. 216 CONCINA Luciana nata a Treppo Carnico (UD) il 31/01/1939 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 220 BERNARDI Corina nata a PADERNO DEL GRAPPA il 09/07/1935 (proprietà per 3/9); TASSOTTI Anna Maria nata in SVIZZERA il 06/12/1960 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Eliana nata in SVIZZERA il 31/01/1964 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Emanuela nata in SVIZZERA il 01/09/1962 (proprietà per 2/9);
Mapp. 221 BERNARDI Corina nata a PADERNO DEL GRAPPA il 09/07/1935 (proprietà per 3/9); TASSOTTI Anna Maria nata in SVIZZERA il 06/12/1960 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Eliana nata in SVIZZERA il 31/01/1964 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Emanuela nata in SVIZZERA il 01/09/1962 (proprietà per 2/9);
Mapp. 222 BERNARDI Corina nata a PADERNO DEL GRAPPA il 09/07/1935 (proprietà per 3/9); TASSOTTI Anna Maria nata in SVIZZERA il 06/12/1960 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Eliana nata in SVIZZERA il 31/01/1964 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Emanuela nata in SVIZZERA il 01/09/1962 (proprietà per 2/9);
Mapp. 224 DONADA Arcangela nata a Paluzza (UD) il 19/08/1931 (proprietà per 1/12); DONADA Armando nato a Paluzza (UD) il 16/01/1936 (proprietà per 1/12); DONADA Franco nato a Paluzza (UD) il 01/08/1934 (proprietà per 1/12); MAIER Ida nata a Paluzza (UD) il 21/07/1909 (comproprietario per 9/12); SILVERIO Alida Margherita nata a Paluzza (UD) il 16/01/1946 (comproprietario per 9/12); SILVERIO Antonio nato a Paluzza (UD) il 25/11/1931 (comproprietario per 9/12); SILVERIO Donino nato a Paluzza (UD) il 25/03/1938 (comproprietario per 9/12); SILVERIO Donino nato a Paluzza (UD) il 09/01/1902 (usufruttuario parziale);
Mapp. 225 TASSOTTI Lionello nato a Paluzza (UD) il 23/09/1938 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 227 DELLI ZOTTI All'Erino nato in FRANCIA il 27/08/1922 (comproprietario); DI CENTTA Leonilla nata a Paluzza (UD) il 15/02/1926 (comproprietario);
Mapp. 228 TASSOTTI Savino nato a Paluzza (UD) il 26/09/1932 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 229 INTESTAZIONE PARZIALE; PLAZZOTTA Floriano nato a TRIESTE il 20/03/1938 (proprietà per 12/15);
Mapp. 231 DI CENTA Gisella nata a Paluzza (UD) il 15/09/1892 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 232 ORTIS Giuseppina nata a Paluzza (UD) il 18/12/1892 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 235 DELLI ZOTTI Franca nata a Paluzza (UD) il 22/04/1961 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 236 DI CENTA Andrea nato a Paluzza (UD) il 31/10/1960 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 237 MARCONI Giorgio nato a Paluzza (UD) il 23/07/1937 (proprietà per 1/3); MARCONI Giuseppina nata a ROMA il 20/07/1931 (proprietà per 1/3); MARCONI Mara nata a ROMA il 23/03/1972 (proprietà per 1/3);
Mapp. 239 RADINA Pia nata Arta Terme (UD) il 29/01/1932 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 240 Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro; con sede in Paluzza (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 306 DEL BON Maria Maddalena nata a Paluzza (UD) il 06/01/1948 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 307 TASSOTTI Savino nato Paluzza (UD) il 26/09/1932 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 456 SALON Enrico nato a Paluzza (UD) il 12/03/1946 (proprietà per 1000/1000);
FG. 53
Mapp. 44 DI LENA Enzo nato a ROMA il 06/05/1941 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 47 FLORA Rosanna nata a Paluzza (UD) il 24/11/1957 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 50 CORTI Battista nato a MILANO il 27/03/1936 (proprietà per 6/30); MAIERON Elena nata a TRIESTE il 18/08/1930 (proprietà per 6/30); MAIERON Letizia nata a Paluzza (UD) il 08/10/1907 (proprietà per 6/30); MAIERON Primo nato a Paluzza (UD) il 04/06/1914 (proprietà per 6/30); MAJERON Silvana nata a ROMA il 17/03/1933 (proprietà per 2/30); MAJERON Gilberto nato a ROMA il 22/05/1936 (proprietà per 2/30); MAJERON Luciana nata a ROMA il 26/03/1938 (proprietà per 2/30);
Mapp. 54 ORTIS Venanzio nato a Paluzza (UD) il 29/01/1955 (proprietà per 1000/1000);

Mapp. 55 MAIERON Ada nata a Paluzza (UD) il 24/09/1926 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 57 TASSOTTI Alessio nato a COMO il 24/04/1971 (proprietà per 1/4); TASSOTTI Giampaolo nato in SVIZZERA il 13/09/1963 (proprietà per 1/4); TASSOTTI Luca nato a COMO il 12/01/1970 (proprietà per 1/4); TASSOTTI Raffaele nato in SVIZZERA il 07/08/1965 (proprietà per 1/4);
Mapp. 61 SILVERIO Attilio nato a Paluzza (UD) il 03/12/1928 (proprietà per 1/2); SILVERIO Mafalda nata a Paluzza (UD) il 13/02/1936 (proprietà per 1/2);
Mapp. 64 DI RONCO Samuele nato a UDINE il 08/05/1972 (proprietà per 1/2); SILVERIO Annarita nata a Tolmezzo (UD) il 20/08/1980 (proprietà per 1/2);
Mapp. 68 DI RONCO Samuele nato a UDINE il 08/05/1972 (proprietà per 1/2); SILVERIO Annarita nata a Tolmezzo (UD) il 20/08/1980 (proprietà per 1/2);
Mapp. 70 DI RONCO Samuele nato a UDINE il 08/05/01972 (proprietà per 1/2); SILVERIO Annarita nata a Tolmezzo (UD) il 20/08/1980 (proprietà per 1/2);
Mapp. 74 DELLI ZOTTI Francesca nata a Paluzza (UD) il 01/11/1947 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 77 NODALE Giuseppina nata a Paluzza (UD) il 20/08/1943 (proprietà per 1/2); NODALE Walter nato a Paluzza (UD) il 06/07/1947 (proprietà per 1/2);
Mapp. 78 NODALE Giuseppina nata a Paluzza (UD) il 20/08/1943 (proprietà per 1/2); NODALE Walter nato a Paluzza (UD) il 06/07/1947 (proprietà per 1/2);
Mapp. 79 AGANETTO Antonio nato a Cercivento (UD) il 29/05/1960 (proprietà per 1/10); AGANETTO Armanda nata a Cercivento (UD) il 22/01/1956 (proprietà per 1/10); AGANETTO Guglielmina nata a Paluzza (UD) il 25/06/1927 (proprietà per 2/10); AGANETTO Maria nata a Grezzana (VR) il 12/09/1914 (proprietà per 2/10); AGANETTO Pietro nato a Paluzza (UD) il 23/09/1929 (proprietà per 2/10); AGANETTO Valeriano nato a Paluzza (UD) il 20/09/1931 (proprietà per 2/10);
Mapp. 80 AGANETTO Antonio nato a Cercivento (UD) il 29/05/1960 (proprietà per 1/10); AGANETTO Armanda nata a Cercivento (UD) il 22/01/1956 (proprietà per 1/10); AGANETTO Guglielmina nata a Paluzza (UD) il 25/06/1927 (proprietà per 2/10); AGANETTO Maria nata a Grezzana (VR) il 12/09/1914 (proprietà per 2/10); AGANETTO Pietro nato a Paluzza (UD) il 23/09/1929 (proprietà per 2/10); AGANETTO Valeriano nato a Paluzza (UD) il 20/09/01931 (proprietà per 2/10);
Mapp. 81 PILLIN Fany nata a Pinzano al Tagliamento (PN) il 12/07/1923 (proprietà per 2/18); QUAGLIA Cecilia nata a GORIZIA il 30/05/1973 (proprietà per 6/18); QUAGLIA Cristina nata a UDINE il 23/08/1965 (proprietà per 2/18); QUAGLIA Daniela nata a UDINE il 09/01/1956 (proprietà per 2/18); QUAGLIA Renato nato a UDINE il 30/10/1960 (proprietà per 6/18);
Mapp. 82 PILLIN Fany nata a Pinzano al Tagliamento (PN) il 12/07/1923 (proprietà per 2/18); QUAGLIA Cecilia nata a GORIZIA il 30/05/1973 (proprietà per 6/18); QUAGLIA Cristina nata a UDINE il 23/08/1965 (proprietà per 2/18); QUAGLIA Daniela nata a UDINE il 09/01/1956 (proprietà per 2/18); QUAGLIA Renato nato a UDINE il 30/10/1960 (proprietà per 6/18);
Mapp. 83 MAIERON Giovanna nata a ROMA il 06/01/1936 (proprietà per 1/5); MAIERON Giovanni nato a ROMA il 20/04/1938 (proprietà per 1/5); MAIERON Maria nata ROMA il 15/08/1939 (proprietà per 1/5); MAIERON Olga nata a ROMA il 09/02/1937 (proprietà per 1/5); MAIERON Vittoria nata a Paluzza (UD) il 22/01/1923 (proprietà per 1/5);
Mapp. 84 MAIERON Giovanna nata a ROMA il 06/01/1936 (proprietà per 1/5); MAIERON Giovanni nato a ROMA il 20/04/1938 (proprietà per 1/5); MAIERON Maria nata ROMA il 15/08/1939 (proprietà per 1/5); MAIERON Olga nata a ROMA 09/02/1937 (proprietà per 1/5); MAIERON Vittoria nata a Paluzza (UD) il 22/01/1923 (proprietà per 1/5);
Mapp. 85 DI RONCO Samuele nato a UDINE il 08/05/1972 (proprietà per 1/2); SILVERIO Annarita nata a Tolmezzo (UD) il 20/08/1980 (proprietà per 1/2);
Mapp. 86 DI RONCO Samuele nato a UDINE il 08/05/1972 (proprietà per 1/2); SILVERIO Annarita nata a Tolmezzo (UD) il 20/08/1980 (proprietà per 1/2);
Mapp. 87 ORTIS Venanzio nato a Paluzza (UD) il 29/01/1955 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 88 ORTIS Venanzio nato a Paluzza (UD) il 29/01/1955 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 89 SILVERIO Ellia nata in LUSSEMBURGO il 10/08/1962 (proprietà per 2/9); SILVERIO Ivan nato a Tolmezzo (UD) il 23/12/1973 (proprietà per 2/9); SILVERIO Paolo nato a Tolmezzo (UD) il 23/12/1973 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Luciana nata a Paluzza (UD) il 09/11/1937 (proprietà per 3/9);
Mapp. 90 SILVERIO Ellia nata in LUSSEMBURGO il 10/08/1962 (proprietà per 2/9); SILVERIO Ivan nato a Tolmezzo (UD) il 23/12/1973 (proprietà per 2/9); SILVERIO Paolo nato a Tolmezzo (UD) il 23/12/1973 (proprietà per 2/9); TASSOTTI Luciana nata a Paluzza (UD) il 09/11/1937 (proprietà per 3/9);
Mapp. 91 DEL BON Aria nata a Paluzza (UD) il 09/09/1943 (proprietà per 18/54); FRATTINI Iris Giacinta nata a ROMA il 30/11/1940 (proprietà per 9/54); FRATTINI Orlando nato a ROMA il 10/12/1937 (proprietà per 9/54); ORTIS Antonio nato a Paluzza (UD) il 28/08/1915 (proprietà per 18/54);
Mapp. 92 DEL BON Aria nata a Paluzza (UD) il 09/09/1943 (proprietà per 18/54); FRATTINI Iris Giacinta nata a ROMA il 30/11/1940 (proprietà per 9/54); FRATTINI Orlando nato a ROMA il 10/12/1937 (proprietà per 9/54); ORTIS Antonio nato a Paluzza (UD) il 28/08/1915 (proprietà per 18/54);

Mapp. 93 UNFER Diana nata a Paluzza (UD) il 06/03/1924 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 94 DI CENTA Manuela nata a Paluzza (UD) il 31/01/1963 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 96 ORTIS Venanzio nato a Paluzza (UD) il 29/01/1955 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 98 ORTIS Venanzio nato a Paluzza (UD) il 29/01/1955 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 99 ORTIS Venanzio nato a Paluzza (UD) il 29/01/1955 (proprietà per 1000/1000);
Mapp.101 VANINO Renato nato a Paluzza (UD) il 11/03/1930 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 102 DI LENA Enzo nato a ROMA il 06/05/1941 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 103 DI LENA Maria Luisa nata a Paluzza (UD) il 17/10/1954 (proprietà per 1/2); DI LENA Mauro nato a Paluzza (UD) il 19/08/1951 (proprietà per 1/2);
Mapp. 104 MENEANO Alfredo nato a Tolmezzo (UD) il 23/03/1961 (proprietà per 1/6); MENEANO Claudio nato a Paluzza (UD) il 19/10/1957 (proprietà per 1/6); MENEANO Dina nata Paluzza (UD) il 25/02/1942 (proprietà per 1/6); MENEANO Emanuela nata a Paluzza (UD) il 18/05/1956 (proprietà per 1/6); MENEANO Fiorina nata a Paluzza (UD) il 14/12/1939 (proprietà per 1/6); MENEANO Vilma nata a Paluzza (UD) il 07/10/1944 (proprietà per 1/6);
Mapp. 159 DI RONCO Alberta nata a Paluzza (UD) il 19/09/1928 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 160 DI RONCO Lucia nata a ROMA il 06/12/1929 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 161 ZANIER Clara nata a Paluzza (UD) il 16/01/1935 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 162 DELLI ZOTTI Cecilia nata a ROMA il 07/04/1940 (proprietà per 3/6); DI CENTA Marinella nata a Paluzza (UD) il 01/08/1955 (proprietà per 1/6); DI CENTA Maurizio nato a Paluzza (UD) il 24/04/1959 (proprietà per 1/6); DI CENTA Piera nata a Tolmezzo (UD) il 20/01/1965 (proprietà per 1/6);
Mapp. 167 DI CENTA Carmen nata a Paluzza (UD) il 21/07/1957 (proprietà per 1/3); DI CENTA Rosilda nata a Paluzza (UD) il 01/12/1943 (proprietà per 1/3); DI CENTA Vera nata a Paluzza (UD) il 26/06/1946 (proprietà per 1/3);
Mapp. 316 sub: 2 DI RONCO Walter nato a Paluzza (UD) il 26/07/1935 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 346 DI RONCO Albano Antonio nato a Paluzza (UD) il 07/12/1939 (proprietà per 2/8); DI RONCO Maria nata a Paluzza (UD) il 25/05/1934 (proprietà per 2/8); ENGLARO Daniela nata Paluzza (UD) il 16/04/1951 (proprietà per 1/8); ENGLARO Giampaolo nato a Paluzza (UD) il 12/01/1956 (proprietà per 1/8); MUSER Albano nato a Paluzza (UD) il 25/01/1943 (proprietà per 1/8); MUSER Battista nato a Paluzza (UD) il 15/01/1945 (proprietà per 1/8);
Mapp. 347 CHIESA PAROCCHIALE DI SAN LORENZO DI RIVO DI PALUZZA con sede in Paluzza (UD) (comproprietario) ; DI LENA Gina ; Gilda nata Paluzza (UD) il 25/08/1930 (comproprietario); DI RONCO Gerardo nato a Paluzza (UD) il 10/02/1930 (comproprietario); DI RONCO Gina nata a Paluzza (UD) il 23/05/1964 (comproprietario); DI RONCO Graziella nata a Paluzza (UD) il 10/02/1946 (comproprietario);DI RONCO Irma nata a Paluzza (UD) il 23/09/1916 (comproprietario); DI RONCO Lauretta nata Paluzza (UD) il 27/12/1950 (comproprietario); DI RONCO Norma nata a Paluzza (UD) il 17/11/1941 (comproprietaria); DI RONCO Olga ; FU Giovanni Battista (comproprietario); DI RONCO Rolando nato in SVIZZERA il 04/07/1963 (proprietà per 1/10); DI RONCO Tiziano Giuseppe nato a Paluzza (UD) il 10/02/1957 (proprietà per 1/10); DI RONCO Viviana nata a Paluzza (UD) il 21/07/1954 (comproprietario);
Mapp. 348 DI RONCO Albano Antonio nato a Paluzza (UD) il 07/12/1939 (proprietà per 2/8); DI RONCO Maria nata a Paluzza (UD) il 25/05/1934 (proprietà per 2/8); ENGLARO Daniela nata a Paluzza (UD) il 16/04/1951 (proprietà per 1/8); ENGLARO Giampaolo nato a Paluzza (UD) il 12/01/1956 (proprietà per 1/8); MUSER Albano nato a Paluzza (UD) il 25/01/1943 (proprietà per 1/8); MUSER Battista nato a Paluzza (UD) il 15/01/1945 (proprietà per 1/8);
Mapp. 349 DI CENTA Anna Maria nata a Paluzza (UD) il 07/11/1936 (proprietà per 1/6); PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE DI RIVO DI PALUZZA (proprietà per 1/2); ZANIER Simona nata a Paluzza (UD) il 28/10/1967 (proprietà per 1/6); ZANIER Stefano nato a Paluzza (UD) il 21/08/1961 (proprietà per 1/6);
Mapp. 350 DI LENA Andrea nato a ROMA il 01/07/1961 (proprietà per 1/4); DI LENA Milena nata a ROMA il 14/04/1954 (proprietà per 1/4); MALLAO Daniela nata a ROMA il 10/02/1950 (proprietà per 1/4); MALLAO Giampiero nato a ROMA il 14/11/1955 (proprietà per 1/4);
Mapp. 351 DI LENA Gina Gilda nata in FRANCIA il 25/08/1930 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 352 DI LENA Gina Gilda nata in FRANCIA il 25/08/1930 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 353 DI LENA Cesare nato a GORIZIA il 09/01/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 354 DEL BON Italo nato a Paluzza (UD) il 21/05/1932 (proprietà per 1/9); DEL BON Pierino nato a Paluzza (UD) il 28/12/1942 (proprietà per 1/9); DEL BON Venicio nato a Paluzza (UD) il 05/01/1944 (proprietà per 1/9); DI CENTA Adriana nata a Paluzza (UD) il 17/05/1936 (usufrutto per 1/3); DI CENTA Carmela nata a Paluzza (UD) il 22/01/1916 (proprietà per 1/3); MARSILIO Davide nato a Tolmezzo (UD) il 07/07/1989 (nuda proprietà per 1/3);
Mapp. 355 CECCON Assunta nata a Dogna (UD) il 23/09/1913 (usufrutto parziale); DI LENA Gina ;Gilda nata a Paluzza (UD) il 25/08/1930 (comproprietario); DI RONCO Diletta nata a Paluzza (UD) il 25/09/1942 (comproprietario); DI RONCO Gerardo nato a Paluzza (UD) il 10/02/1930 (comproprieta-

rio); DI RONCO Gina nata a Paluzza (UD) il 23/05/1964 (comproprietario) ; DI RONCO Graziella nata a Paluzza (UD) il 10/02/1946 (comproprietario); DI RONCO Irma nata a Paluzza (UD) il 23/09/1916 (comproprietario); DI RONCO Lauretta nata a Paluzza (UD) il 27/12/1950 (comproprietario); DI RONCO Maria ; Caterina (comproprietario); DI RONCO Norma nata a Paluzza (UD) il 17/11/1941 (comproprietario); DI RONCO Olga ; FU Giovanni Battista (comproprietario); DI RONCO Rolando nato in SVIZZERA il 04/07/1963 (proprietà per 1/12); DI RONCO Tiziano Giuseppe nato a Paluzza (UD) il 10/02/1957 (proprietà per 1/12); DI RONCO Vittorio ; Lorenzo nato a Paluzza (UD) il 12/08/1945 (comproprietario); DI RONCO Viviana nata a Paluzza (UD) il 21/07/1954 (comproprietario);
Mapp. 356 CANIR Lea nata a Paluzza (UD) il 09/12/1921 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 357 DI RONCO Albano Antonio nato a Paluzza (UD) il 07/12/1939 (proprietà per 2/8); DI RONCO Maria nata a Paluzza (UD) il 25/05/1934 (proprietà per 2/8); ENGLARO Daniela nata a Paluzza (UD) il 16/04/1951 (proprietà per 1/8); ENGLARO Giampaolo nato a Paluzza (UD) il 12/01/1956 (proprietà per 1/8); MUSER Albano nato a Paluzza (UD) il 25/01/1943 (proprietà per 1/8); MUSER Battista nato a Paluzza (UD) il 15/01/1945 (proprietà per 1/8);
Mapp. 358 DI LENA Luigino nato a Paluzza (UD) il 20/09/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 359 DI RONCO Aurelio Mariano nato a Paluzza (UD) il 27/05/1944 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 360 DI RONCO Aurelio Mariano nato a Paluzza (UD) il 27/05/1944 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 643 DI CENTA Vincenzo nato a Paluzza (UD) il 11/09/1947 (proprietà per 1000/1000);
Mapp.852 Silverio Luciano nato a Paluzza 22/07/1933 (proprietà per 1000/1000)
Mapp. 854 SILVERIO Paolo nato a Tolmezzo (UD) il 23/12/1973 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 856 Silverio Paolo nato a Tolmezzo (UD) il 23/12/1973 (proprietario ½); Silverio Luciano nato a Paluzza il 22/07/1933 (proprietario ½)
FG. 54
Mapp. 1 Sub.2 MOSER Giuseppe nato a Paluzza (UD) il 10/08/1941 (comproprietario);
MOSER Giuseppe nato a Paluzza (UD) il 10/08/1941 (proprietà per 1/3); SELENATI Mirella nata a Sutrio (UD) il 15/02/1945 (comproprietario); SELENATI Mirella nata a Sutrio (UD) il 15/02/1945 (proprietà per 2/3);
Mapp. 3 MOSER Donatella nata a Tolmezzo (UD) il 17/06/1968 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 4 CASANOVA Silvia nata a Ravascletto (UD) il 25/08/1948 (comproprietaria per 1/18); CHIAPOLINO Giacomo nato a Sutrio (UD) il 28/09/1922 (comproprietario per 1/18);
FLORA Lionella nata a Paluzza (UD) il 01/06/1954 (proprietà per 2/18); FLORA Luigina nata a Sutrio (UD) il 26/10/1948 (proprietà per 2/18); MAIERON Adda nata a Paluzza (UD) il 16/06/1926 (proprietà per 2/18); MAIERON Annita nata a Paluzza (UD) il 12/10/1932 (proprietà per 2/18); MAIERON Antonino nato a Paluzza (UD) il 17/11/1941 (proprietà per 2/18); MAIERON Giovanna nata a Paluzza (UD) il 07/09/1929 (comproprietaria per 1/18);
MAIERON Giovanna nata a Paluzza (UD) il 07/09/1929 (proprietà per 1/18); MAIERON Maria nata a Palmanova (UD) il 20/06/1970 (proprietà per 1/9); MAIERON Umberto nato a Paluzza (UD) il 08/02/1940 (comproprietario per 1/18); MAIERON Umberto nato a Paluzza (UD) il 08/02/1940 (proprietà per 1/18); SELENATI Maria nata a Sutrio (UD) il 11/02/1922 (proprietà per 2/18);
Mapp. 5 DEL BON Severino ; FU Severino (comproprietario); ENGLARO Fabrizio nato a Tolmezzo (UD) il 24/08/1969 (proprietà per 2/216); ENGLARO Giacinto nato a Tolmezzo (UD) il 12/04/1966 (proprietà per 2/216); ENGLARO Maria nata a Paluzza (UD) il 22/09/1922 (comproprietaria); ENGLARO Pietro nato in FRANCIA il 16/02/1929 (comproprietario) ; ENGLARO Renato nato in GERMANIA il 24/04/1927 (comproprietario); ENGLARO Valentino nato a Tolmezzo (UD) il 01/09/1977 (proprietà per 2/216); FLORA Caterina ; di Giovanni nata a Paluzza (UD) il 18/12/1901 (comproprietaria); FLORA Luigi nato a Paluzza (UD) il 19/09/1911 (comproprietario); FLORA Modesto ; di Giovanni (comproprietario); MENEAN Rina nata a Paularo (UD) il 12/08/1941 (proprietà per 3/216); MOROCUTTI Giuseppina nata a Paluzza (UD) il 09/11/1904 (comproprietaria);
Mapp. 6 MUSSINANO Mario nato a Paluzza (UD) il 20/11/1960 (proprietà per 1/2); MUSSINANO Silvio nato a Paluzza (UD) il 19/07/1954 (proprietà per 1/2);
Mapp. 8 BELLINA Maria nata a Paluzza (UD) il 13/03/1928 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 9 LECOMTE Nathalie Brancere nata in FRANCIA il 18/06/1955 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 10 DELLI ZOTTI All'Erino nato in FRANCIA il 27/08/1922 (proprietà per 8/12); DELLI ZOTTI Franca nata a Paluzza (UD) il 22/04/1961 (proprietà per 1/12); DELLI ZOTTI Lauro nato a Paluzza (UD) il 30/12/1955 (proprietà per 1/12); DELLI ZOTTI Lionello nato a Paluzza (UD) il 26/05/1965 (proprietà per 1/12); DELLI ZOTTI Loris nato a Paluzza (UD) il 02/11/1954 (proprietà per 1/12);
Mapp. 11 DEL BON Fernanda nata a Paluzza (UD) il 19/02/1940 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 14 FLORA Luigino nato a Paluzza (UD) il 07/11/1949 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 15 FLORA Luigino nato a Paluzza (UD) il 07/11/1949 (proprietà per 1/2); PERUZZI Valentina nata a Dogna (UD) il 12/02/1956 (proprietà per 1/2);
Mapp. 18 FLORA Emma nata in SVIZZERA il 01/02/1955 (proprietà per 2/9); FLORA Isabella nata a REGGIO NELL'EMILIA il 09/10/1959 (proprietà per 2/9); FLORA Marcella nata a Paluzza (UD) il 25/04/1950

(proprietà per 2/9); MORO Alda nata a Treppo Carnico (UD) il 24/10/1927 (proprietà per 3/9);
Mapp. 20 LAZZARA Giacomo nato a Paluzza (UD) il 17/08/1926 (proprietà per 1/2); LUCETTI Anna Maria nata a CARRARA il 19/03/1936 (proprietà per 1/2);
Mapp. 22 FLORA Lorenzo nato a Paluzza (UD) il 05/02/1933 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 24 DEL BON Antonino nato a Paluzza (UD) il 14/10/1937 (proprietà per 1/3); DEL BON Enzo nato a Paluzza (UD) il 11/05/1964 (proprietà per 1/3); DEL BON Nives nata a Paluzza (UD) il 22/10/1934 (proprietà per 1/3);
Mapp. 25 DI RONCO Eolo nato a Paluzza (UD) il 26/08/1915 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 26 DI BELLO Tullia nata a Paluzza (UD) il 11/10/1913 (proprietà per 1/2); PITTINO Renato nato a Paluzza (UD) il 19/04/1935 (proprietà per 1/2);
Mapp. 27 PITTINO Antonio nato a Paluzza (UD) il 02/06/1954 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 28 DEL BON Fernanda nata a Paluzza (UD) il 19/02/1940 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 37 LAZZARA Dino nato a Paluzza (UD) il 29/10/1948 (proprietà per 1/2); LAZZARA Maddalena nata a Paluzza (UD) il 13/04/1957 (proprietà per 1/2);
Mapp. 38 FLORA Gemma nata a Paluzza (UD) il 25/03/1936 (proprietà per 1/5); FLORA Giovanna nata a Paluzza (UD) il 17/08/1927 (proprietà per 1/5); FLORA Lidia nata a Paluzza (UD) il 24/11/1941 (proprietà per 1/5); FLORA Severina nata a Paluzza (UD) il 21/12/1930 (proprietà per 1/5); VALENTINI Cristina Marcella nata a Giaveno (TO) il 08/05/1972 (proprietà per 1/5);
Mapp. 39 DEL BON Italo nato a Paluzza (UD) il 21/05/1932 (proprietà per 1/9); DEL BON Pierino nato a Paluzza (UD) il 28/12/1942 (proprietà per 1/9); DEL BON Teresa nata a Paluzza (UD) il 14/12/1902 (proprietà per 1/3); DEL BON Venicio nato a Paluzza (UD) il 05/01/1944 (proprietà per 1/9); GORNIG Naja Regina nata in GERMANIA il 28/01/1967 (proprietà per 1/3);
Mapp. 40 SILVERIO Elena nata a Paluzza (UD) il 06/01/1922 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 41 MAIERON Gerardo nato a Paluzza (UD) il 14/04/1930 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 42 FLORA Giulia nata a Paluzza (UD) il 16/06/1955 (proprietà per 1/2); FLORA Valeria nata a Paluzza (UD) il 21/02/1949 (proprietà per 1/2);
Mapp. 43 LAZZARA Pio; fu Giovanni Battista detto Radi nato a Paluzza (UD) il 19/01/1887 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 249 FLORA Luigino nato a Paluzza (UD) il 07/11/1949 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 250 FLORA Luigino nato a Paluzza (UD) il 07/11/1949 (proprietà per 1000/1000);
FG. 56
Mapp. 316 MARTINO Lina nata ROMA il 22/08/1956 (proprietà per 1/2); MARTINO Linda nata a ROMA il 14/08/1962 (proprietà per 1/2);
Mapp. 318 SEGHERIA F.LLI DE INFANTI con sede in Ravascletto (UD) (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 320 DI CENTA Massimo nato a ROMA il 22/02/1958 (proprietà per 1/4); DI CENTA Simonetta nata a ROMA il 08/07/1956 (proprietà per 1/4); GORASSO Maura nata a UDINE il 07/08/1950 (proprietà per 3/8); PAGAVINO Gianluca nato a UDINE il 01/08/1975 (proprietà per 1/8);
Mapp. 321 DI LENA Cesare nato a GORIZIA il 09/01/1942 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 323 DI BELLO Maria di Floriano Mar Di Ronco nata a Paluzza (UD) il 05/10/1911 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 333 PANIGARA Anna nata a Paluzza (UD) il 07/08/1952 (proprietà per 1000/1000);
Mapp. 353 PANIGARA Anna nata a Paluzza (UD) il 07/08/1952 (proprietà per 1000/1000);

Art. 2

Visti gli obiettivi e le finalità dell'intervento, ai proprietari delle aree occupate non è corrisposta alcuna indennità ed il materiale di risulta (legnoso, arbustivo) derivante dagli interventi di recupero resterà a disposizione del proprietario o qualora non recuperato nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale sarà assegnato dal Comune con successiva procedura.

Art. 3

A cura del Comune di Paluzza la presente concessione in affido amministrativa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo-Online del Comune di Paluzza.

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica decorrenti dalla data di pubblicazione di cui sopra.
Paluzza, 20 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Massimo Mentil

17_15_3_AVV_COM PRADAMANO PCCA_009

Comune di Pradamano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale classificazione acustica ai sensi dell'art. 23 della LR 18/06/2007 n. 16.

IL SINDACO

Visto l'art. 23 comma 2 della L.R. 16/2007 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2017, esecutiva il 18.03.2017, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Ai sensi l'art. 23 comma 2 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 30.03.2017 al 15.05.2017 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 15 maggio 2017, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PCCA possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Le osservazioni od opposizioni dovranno essere dirette al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine di deposito.
Pradamano, 28 marzo 2017

IL SINDACO:
Enrico Mossenta

17_15_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR 39 PRGC_021

Comune di Rivignano Teor (UD)

Avviso di adozione della variante n. 39 al PRGC di Rivignano relativa all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Carducci a Rivignano capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 16 del 20 marzo 2017, è stata adottata la variante n. 39 al P.R.G.C. di Rivignano relativa all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Carducci a Rivignano capoluogo;
- che la variante di cui trattasi, completa dei suoi elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 13 aprile 2017;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alla variante al piano regolatore su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso previa pubblicazione sull'albo comunale e sul sito web del Comune nonché tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Rivignano Teor, 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

17_15_3_AVV_COM ROMANS DI ISONZO 48 PRGC_017

Comune di Romans d'Isonzo (GO)
Estratto della deliberazione del Consiglio comunale del 24 marzo 2017, n. 17, di approvazione della variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- Con deliberazione consiliare n. 3 del 07.02.2017, esecutiva a sensi di legge, è stata adottata la variante n. 48 al Piano Regolatore Generale Comunale con la procedura di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2015;

(omissis)

DELIBERA

1. Di prendere atto ed approvare le premesse della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21, la variante n. 48 al P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 07.02.2017, che riguarda la modifica normativa ed alla zonizzazione della zona destinata a servizi ed attrezzature collettive - attrezzature per l'istruzione -PSC polo scolastico comunale.

(omissis)

IL SINDACO:
dott. Davide Furlan

17_15_3_AVV_COM RUDA 22 PRGC_029

Comune di Ruda (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale - Vincoli aeroportuali Enac.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2017 è stata adottata la variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale.
CHE la stessa viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio.
ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Ruda, 3 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Francesco Lenardi

17_15_3_AVV_COM RUDA 27 PRGC_028

Comune di Ruda (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale - Assetto idrogeologico Pair.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10.03.2017 è stata adottata la variante n. 27 al

Piano Regolatore Generale Comunale.
CHE la stessa viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio.
ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Ruda, 3 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Francesco Lenardi

17_15_3_AVV_COM SACILE 1 PAC FUNERAL HOUSE_030

Comune di Sacile (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al PAC di iniziativa privata Zona H2-3 funeral house.

IL COORDINATORE D'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 4, comma 7 della L.R. 21.08.2008, n. 12,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica, n. 38 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Sacile ha approvato la Variante n. 1 al P.A.C. di iniziativa privata Zona H2.3 - Funeral House.
Sacile, 3 aprile 2017

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

17_15_3_AVV_COM SAN CANZIAN DI ISONZO 18 PRGC_005

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 18 al PRGC per la realizzazione di un collegamento pedonale per l'abbattimento di barriere architettoniche in Via Trieste a San Canzian d'Isonzo.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 22 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.3.2017, è stata adottata la variante urbanistica n. 18 al PRGC per la realizzazione di un collegamento pedonale per l'abbattimento di barriere architettoniche in Via Trieste a San Canzian d'Isonzo.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di Adozione del PAC in oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano stesso sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d'Isonzo, 28 marzo 2017

IL RESPONSABILE:DELLA P.O. DELL'AREA TECNICA:
ing. Federico Franz

17_15_3_AVV_COM SAN CANZIAN DI ISONZO PAC VIA GIARATTE_004

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione del PAC di iniziativa privata zona "Aree per servizi ed attrezzature private di uso pubblico di progetto" a San Canzian d'Isonzo in via Giaratte - Presentato da Pacor Adriano, Nadalutti Bruna e Pacor Luciano.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 25 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni,
Visto l'art. 7, comma 7, del D.P.Reg. del 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.3.2017, è stato adottato il PAC di iniziativa privata zona "aree per servizi ed attrezzature private di uso pubblico di progetto" a San Canzian d'Isonzo in via Giaratte.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di Adozione del PAC in oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano stesso sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d'Isonzo, 28 marzo 2017

IL RESPONSABILE:DELLA P.O. DELL'AREA TECNICA:
ing. Federico Franz

17_15_3_AVV_COM SAN QUIRINO 69 PRGC_014

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo adozione della variante al PRGC n. 69.

IL RESPONSABILE DI P.O

visto l.r. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i
visto il regolamento di attuazione della parte urbanistica della L.R. n. 5/2009 approvato con DPGR del 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,
vista la L.R. 21 del 25.09.2015

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.03.2017, esecutiva, è stata adottata la variante n. 69 al piano Regolatore generale Comunale, relativa all'approvazione del progetto preliminare dell'ampliamento della scuola materna e modifica delle NTA per la zona omogenea destinata a Istruzione-
Ai sensi dell'art. 17 del regolamento di attuazione sopra citato, la delibera di adozione , divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni /opposizioni. sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Quirino, 29 marzo 2017

IL RESPONSABILE DI P.O.:
geom. Lucia Menotto

17_15_3_AVV_COM SAURIS 14 PRPC CENTRI STORICI_022

Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio

Avviso di adozione e deposito della variante n. 14 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e D.P.Reg. 086/Pres. del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale in seduta pubblica n.26 di data 30/03/2017, immediatamente esecutiva è stata adottata la variante n.14 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto. Ai sensi dell'art.25 co.2 della L.R. 5/2007, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, la variante adottata verrà depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni entro i quali chiunque potrà prenderne visione e formulare eventuali osservazioni e opposizioni.

Sauris, 31 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

17_15_3_AVV_COM TARVISIO 55 PRGC_013

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 55 al PRCG di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 8, co. 5, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2017, esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 55 al P.R.C.G. di Tarvisio, secondo le procedure previste dall'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.

Per quanto disposto dal comma 6 dell'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i., la variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Tarvisio, 29 marzo 2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

17_15_3_AVV_COM TARVISIO 69 PRGC_012

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 69 al PRCG di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 8, co. 5, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/03/2017, esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 69 al P.R.C.G. di Tarvisio, secondo le procedure previste dall'art. 8, della L.R.

n. 21/2015 e s.m.i.
Per quanto disposto dal comma 6 dell'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i., la variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarvisio, 29 marzo 2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

17_15_3_AVV_COM TAVAGNACCO 1 PAC ZONE A_023

Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica delle zone "A" del PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e relativo D.P.Reg. 20/05/2008 n. 086/Pres.;
Visto l'art. 3 della L.R. 21.10.2008 n. 12;
Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 38 del 24/03/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 1 al Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica delle zone "A" del P.R.G.C.-
La variante entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.
Feletto Umberto, 31 marzo 2017

IL RESPONSABILE:
arch. Lidia Giorgessi

17_15_3_AVV_COM TURRIACO 15 PRGC_033

Comune di Turriaco (GO)

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante di livello comunale n. 15 al PRGC, ai sensi della LR 21/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 8,co.5 della L.R. n.ro 21 del 25.09.2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo",

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 2 del 29.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale "di livello comunale" ai sensi della L.R. n.ro 21/2015.
Turriaco, 3 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Bruno Cucit

17_15_3_AVV_COM UDINE PAC VIA VENETO_010

Comune di Udine - Dipartimento gestione del territorio, delle infrastrutture e dell'ambiente - Unità organizzativa gestione urbanistica

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata in via Veneto - Scheda norma C.03 - sub ambito 1.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 d'ord. del 23.02.2017, è stato approvato il P.A.C. indicato in oggetto.
Udine, 29 marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL'U. ORG.
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

17_15_3_AVV_FVG STRADE DISP 508 PAGAMENTO_034

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Nuova rotatoria all'intersezione tra la SR 251 e la SP 6 in Comune di Azzano Decimo - Dispositivo di pagamento dell'indennità di esproprio prot. n. 508 del 03/04/2017.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati, a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

MASCHERIN DAVIDE nato a Pordenone il 16/01/1975, c.f. MSC DVD 75A16 G888S quota di proprietà 1/1.
Comune censuario: Azzano Decimo
Fg. 32, mapp. 2194 Ente Urbano, esproprio 9 mq. zona urbanistica B2.B Residenziale di completamento
Fg 32 mapp. 2196 Seminativo arborato, esproprio 17 mq. zona urbanistica B2.B Residenziale di completamento
Totale complessivo: € 18.927,20

(omissis)

A detti pagamenti di provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 3101/TERINF dd. 26.07.2016 ad integrazione del Decreto PMT/838/VS.1.0.20
In ottemperanza all'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizione di terzi.

IL TITOLARE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
ing. Luca Vittori

17_15_3_CNC_AZ AS2 CONCORSO PEDIATRIA_011

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione, con rapporto a tempo indeterminato ed esclusivo, di n. 3 Dirigenti medici della disciplina di pediatria.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 151 del 23.03.2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a

n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di pediatria, con rapporto a tempo indeterminato ed esclusivo.

Alla assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione alla procedura e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483; per le discipline si fa riferimento ai DM 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.Lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per l'accesso ai posti a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
3. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;
4. adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

Per i cittadini di paesi terzi
- di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero
- di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

REQUISITI SPECIFICI

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine.
d) iscrizione all'Albo dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale. (cfr D.M. 30.01.1998 e D.M.31.01.1998, e successive modifiche ed integrazioni).
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella doman-

da di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove di esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; rimane efficace per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare ed il consenso all'eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
m) il recapito presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a); Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - Unicredit SpA - filiale di Gorizia (rif.punto 4);
- dichiarazioni sostitutive relative al possesso di titoli che ritengano opportuno far valere ai fini della valutazione;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- altra documentazione non rilasciata da Pubblica Amministrazione;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata.

I candidati di cui al 2° comma dell'art.56 del D.P.R. 10.12.1997, n.483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale dichiarazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso, ovvero dichiarare un tanto contestualmente all'istanza di ammissione.
Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Conseguentemente dalla medesima data le amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.
Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni ed allegate alla domanda.
Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.
Qualora il candidato debba autocertificare:

1. attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:
    - se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc... Cooperative, Privati;
    - il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
    - la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
    - impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
    - il periodo di servizio - con la specificazione della data di inizio e di cessazione - con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;

- nelle dichiarazioni relative ad attività ambulatoriale prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della salute in base ad accordi nazionali (ACN), devono essere indicati oltre al periodo di attività, la disciplina e l'orario di attività settimanale

2. incarichi conferiti - dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.
3. espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
4. titoli di studio - dovranno essere indicati:
   - la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
   - la data di conseguimento del titolo;
   - la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
   - relativamente ai diplomi di specialità indicare se conseguiti ai sensi dei D.Lgs. n.257/1991 e/o n.368/1999.
5. attività di frequenza volontaria/tirocinio - ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.
6. borse di studio/assegni di ricerca - dovranno essere indicati l'ente erogatore, la denominazione del progetto di ricerca, la tipologia di attività, il periodo.
7. attività didattica/tutor - dovranno essere indicati:
   - la denominazione dell'istituto presso il quale l'attività è stata svolta
   - la denominazione dell'insegnamento
   - l'anno scolastico/anno accademico, il periodo, l'impegno orario settimanale o complessivo
8. partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative - ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
   - l'indicazione del titolo del corso/convegno;
   - il nominativo dell'ente organizzatore;
   - il luogo e la data /periodo di svolgimento;
   - l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore,
   - eventuali crediti acquisiti (ECM)

Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità al candidato che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetti di valutazione.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 10.112.1997, n.483, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli
   b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta
   b) 30 punti per la prova pratica
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10
   b) titoli accademici e di studio: 3
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina,
   punti 1,00 per anno
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso,
   punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
5. Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione:
   punti 0,500 per anno di corso
   b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
   c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
   d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
   e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
   f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita in base all'ordinamento precedente il D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n.368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009;
Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art.45 del D.Lgs.n.368/1999 il candidato dovrà dichiarare l'Ateneo di conseguimento del diploma, la durata di conseguimento del diploma di specializzazione, la durata legale del corso e la normativa di riferimento relativa alla specializzazione conseguita.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

4 - Versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

La tassa di concorso di € 10,33 va pagata con versamento intestato al Servizio Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371).
(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato il bando a cui il versamento si riferisce)

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.
ovvero
essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
ovvero
essere inviate da PEC personale, in un unico file, non compresso, formato pdf , al seguente indirizzo di

Posta Elettronica Certificata (PEC) aas2.protgen@certsanita.fvg.it (solo se si dispone di posta elettronica certificata personale) con oggetto: CO_DM_pediatria.
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C..
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:
- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;
eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e disciplina e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina, via Natisone, fraz. Jalmicco, Palmanova (UD).

9 - Convocazione candidati

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.

10 - Formazione e approvazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
La graduatoria verrà utilizzata prioritariamente dall'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In presenza di criticità assistenziali l'Azienda non concederà il nullaosta alla mobilità volontaria presso altri enti.

12 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.13 del CCNL 8.06.2000 dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria.

14 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

15 - Norme finali

Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina - tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giovanni Pilati

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post… di .... - indetto con decreto n. del ………
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: …………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito ……………………………..);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………… (ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:………………………………………………………………………………………………):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………..);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:

- laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università degli Studi di ...., in data .... (se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ………………..);
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica conseguito in data (o sessione) .... presso l'Università degli Studi ....;
- diploma di specializzazione in ……………………………., conseguito ai sensi del D. Lgs. n. …………… presso l'Università degli Studi di ………………………………., in data …………………; durata legale: anni ……. (se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ……………..);
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia/Paese ……………………..… dal ………;

- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;
- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente ……………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… disciplina di …………………………..
a tempo (indeterminato / determinato) ………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo (unico /impegno ridotto) …………………………..
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………………………………
- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

Azienda/Ente …………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… disciplina di …………………………..
a tempo (indeterminato / determinato) ……………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo (unico /impegno ridotto) …………………………..
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………… al ………………….
causa di risoluzione del rapporto di lavoro ………………………………………;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'AAS n.2 "Bassa Friulana - Isontina";
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………...;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ………...;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....
pec …………………………………….. – e-mail ……………………………………..

DICHIARA INOLTRE

che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e, redatto in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

ALLEGA:

- curriculum vitae, datato e firmato in originale;
- fotocopia leggibile in tutte le sue parti di valido documento di identità in corso di validità ovvero di un documento di riconoscimento equipollente;
- elenco dei titoli prodotti in allegato all’istanza;
- dichiarazioni sostitutive …………
- altra documentazione ……………

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....(*)

Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' LAVORATIVE
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nella domanda di ammissione)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato servizio presso:

Ente/Amministrazione ____

in qualità di ____

con rapporto di lavoro (barrare la voce di interesse): dipendente
libero professionista
collaborazione
altro (specificare) ________________

periodo/i lavorativi:
- dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)
- dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)
- dal ________________ al ________________ (a t.pieno a t.parziale ___ore/sett.)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
TITOLI DI STUDIO
(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di titoli diversi da quelli già indicati nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ______________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:

laurea in (indicare se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento e la classe di laurea) ____________________

____

conseguita presso __________________________________in data _______________

diploma di specializzazione in ____

conseguito presso __________________________________in data _______________

dottorato di ricerca in ____

conseguito presso __________________________________in data _______________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
FREQUENZA VOLONTARIA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività di tirocinio frequenza volontaria, presso:

Ente/Amministrazione ____

Unità Operativa/Servizio ____

in qualità di ____

nei seguenti periodi:

- dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________
- dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

________________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
BORSE DI STUDIO/ATTIVITA' DI RICERCA
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività di borsista/assegno di ricerca:

Ente/Amministrazione ____

Unità Operativa/Servizio ____

denominazione progetto ____

in qualità di ____

nei seguenti periodi:

- dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

- dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTIVITA' DIDATTICA/TUTOR
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____

nat__ a ____ il _______________

residente a ____

in via ____________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver prestato attività didattica presso:

Ente/Amministrazione ____

nell'ambito del Corso ____

nell' insegnamento di ____a.s./a.a. _______

- dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________
- dal ________________ al ________________ con impegno orario _________________

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE, CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI
(art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) (da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non già rese nel curriculum)

Il/la sottoscritt__ ____ nat__ a _______________________ il _______________

residente a ____ in via ______________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di aver partecipato in qualità di UDITORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Di aver partecipato in qualità di RELATORE ai corsi, attività formative, convegni, di seguito indicati:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d'identità) o di riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato) in corso di validità.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante ________________________

17_15_3_CNC_AZ AS5 GRADUATORIA CONCORSO UROLOGIA_027

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto la graduatoria del seguente concorso pubblico: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico di urologia, la cui graduatoria di merito è stata approvata con determinazione n. 524 del 24.03.2017:

1	BENVENUTO Sara	p. 89,169/100,00
2	VISALLI Francesco	p. 88,943/100,00
3	LAMPROPOULOU Nikolitsa	p. 88,168/100,00
4	RIZZO Michele	p. 77,866/100,00
5	CATTANEO Francesco	p. 75,645/100,00
6	ANGELINI Lorenzo	p. 74,320/100,00
7	MIGLIORANZA Eugenio	p. 74,193/100,00
8	UMARI Paolo	p. 72,995/100,00
9	CICCARELLO Giuseppe	p. 71,752/100,00

IL DIRIGENTE DELEGATO GESTIONE E SVILUPPO
PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO:
dr.ssa Franca Bruna

17_15_3_CNC_AZ SUIUD GRADUATORIA CONCORSO CHIRURGIA VASCOLARE_026

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare.

Con Decreto del Direttore Generale n. 264 del 29.03.2017, è stata approvata la seguente graduatoria di merito:

Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1	SCRIVERE	Paola	31/01/1982	88,000
2	STRAMANÀ	Rudi	27/02/1975	82,000
3	ABBIATI	Giorgia	09/10/1975	80,500
4	BUORA	Adelaide	03/11/1984	80,066
5	MELE	Marcella	07/10/1979	73,500
6	CAPPELLARI	Tania Francesca	04/10/1979	70,000

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:
- SCRIVERE dott.ssa Paola

IL RESPONSABILE
S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali